Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

39ª seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 12 giugno 2013

Presidenza del presidente Grasso,
indi della vice presidente Fedeli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . *Pag.* 5-71

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 73-304

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 305-359

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(576) *Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015* *(Relazione orale)*:

PRESIDENTE . . . . . 5, 9, 10 e *passim*
DIVINA *(LN-Aut)* 6
BERTUZZI *(PD)* 6, 16, 17
VACCARI *(PD)* 7, 16
LO MORO *(PD)* 8, 32
MARGIOTTA *(PD)* 9, 29
ESPOSITO Stefano *(PD), relatore* . 10, 11, 12 e *passim*
DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico* . . . . . 11, 12, 17 e *passim*
DE SIANO *(PdL), relatore* 12
SANTANGELO *(M5S)* . . . . . 12, 13, 15 e *passim*
GIOVANARDI *(PdL)* 13, 16, 19
PUPPATO *(PD)* 14
CARRARO *(PdL)* 14, 23, 24
D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)* 14, 15
MARINO Luigi *(SCpI)* 19
COTTI *(M5S)* 19
DALLA ZUANNA *(SCpI)* 24, 30, 60
GIBIINO *(PdL)* 24
BLUNDO *(M5S)* . . . . . 27, 31, 38 e *passim*
PEZZOPANE *(PD)* 28, 49
DE PETRIS *(Misto-SEL)* 29, 61
VICECONTE *(PdL)* 30
CERVELLINI *(Misto-SEL)* 30
GENTILE *(PdL)* 31, 34
CROSIO *(LN-Aut)* . . . . . 31, 32, 33 e *passim*
AZZOLLINI *(PdL)* 32, 33
SCILIPOTI *(PdL)* 33, 56
GHEDINI Rita *(PD)* 33, 34
SUSTA *(SCpI)* 34
MATTEOLI *(PdL)* . . . . . *Pag.* 34
D'ANNA *(PdL)* 35
VOLPI *(LN-Aut)* 35, 59
MOLINARI *(M5S)* 36
* MARINELLO *(PdL)* 39, 49, 53
PUGLIA *(M5S)* 42, 45
MARIN *(PdL)* 43
FALANGA *(PdL)* 43
AIELLO *(PdL)* 46
DI BIAGIO *(SCpI)* 49
ALBERTI CASELLATI *(PdL)* 50, 51, 56
CARDINALI *(PD)* 51, 56
DELLA VEDOVA *(SCpI)* 52
PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI)*. 52
NUGNES *(M5S)* 54, 59
ROSSI Luciano *(PdL)* 54
CIRILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare* . . 54, 61

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 13, 14, 16 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-*bis* Reg.) 37

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Convocazione 62

PER FATTO PERSONALE

GIOVANARDI *(PdL)* 62, 63

SULLA REPRESSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI PIAZZA IN TURCHIA

PRESIDENTE . . . . . 64, 65, 66 e *passim*
COCIANCICH *(PD)* 64
PUPPATO *(PD)* 65
GIARRUSSO *(M5S)* 66
DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)* 66

SULL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI IN PROVINCIA DI MATERA

PETROCELLI *(M5S)* 67

SULLA GESTIONE PUBBLICA DEI SERVIZI IDRICI

CASTALDI *(M5S)* 68

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

SUGLI ORARI DI APERTURA DEI PALAZZI DEL SENATO E SULL'ASSEGNAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE IN COMMISSIONE

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 69, 71
SCILIPOTI *(PdL)* 69, 70

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 576

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 73

Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43

Articolo 6, emendamenti e ordini del giorno . 73
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6 98
Articolo 7, emendamenti e ordini del giorno . 222
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7 258
Articolo 8, emendamenti e ordini del giorno . 267
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 287
Articolo 9 300
Emendamento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione 301

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . *Pag.* 305

CONGEDI E MISSIONI 324

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 324
Annunzio di presentazione 324
Ritiro 325

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a mozioni 325
Mozioni, nuovo testo 325
Mozioni 334
Interrogazioni 338
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 350
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 358
Ritiro di firme da mozioni 359

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33).*
Si dia lettura del processo verbale.

PIZZETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(576) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*** *(Relazione orale)* **(ore 9,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 576.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'ordine del giorno G6.102, anche se la sua lettura è tanto ovvia, quasi banale.

Ci troviamo di fronte all'opera delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che procedono, per così dire, con ruote indipendenti. Accade che per la gestione commissariale della ricostruzione – le Regioni interessate sono Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto – soltanto la sezione regionale veneta ha subordinato il positivo riscontro del controllo preventivo all'approvazione di un piano degli interventi generali. Ciò non è avvenuto per l'Emilia-Romagna né per la Lombardia.

Chiediamo che il Governo, proprio per non penalizzare il Veneto o meglio i Comuni veneti, dia indicazioni sull'omogeneizzazione delle procedure che poi tutte le varie sezioni regionali della Corte dei conti dovranno seguire.

Cerchiamo di trattare le amministrazioni alla stessa maniera: infatti, a fronte del caos che abbiamo già rilevato è necessario un intervento governativo che indichi una linea a tutte le sezioni regionali della Corte dei conti affinché operino seguendo lo stesso criterio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

BERTUZZI *(PD)*. Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G6.201, presentato insieme ad altri colleghi, che riguarda due questioni che la Commissione bilancio di fatto non ha voluto ammettere sotto forma di emendamento ma che, rimanendo sospese, creeranno tantissimi problemi.

Mi riferisco innanzitutto al problema dell'accatastamento dei fabbricati rurali siti nelle zone dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto. Lo scorso anno è stata avviata una procedura, ancora in corso, che sta mettendo in difficoltà persino i proprietari di fabbricati rurali situati nelle zone in cui, bene o male, la situazione è stabile.

Nelle zone terremotate, invece, in cui è problematica anche la semplice valutazione dei danni subiti dai fabbricati e degli effetti che questi avranno sulla loro destinazione futura, stare all'interno delle scadenze stabilite per la procedura di accatastamento mette in seria difficoltà gli imprenditori, che rischiano di fatto di dover procedere all'abbattimento dei propri fabbricati: alla fine, infatti, il proprietario, l'imprenditore agricolo, non essendo in grado di decidere oggi, perché non ha le risorse per sistemare il fabbricato, si troverà costretto ad abbatterlo, determinando in tal modo un impoverimento del nostro paesaggio rurale, dovuto quindi ad una forzatura, alla mancata volontà di concedere una proroga, quanto

meno fino alla fine dell'anno, che peraltro non comporterebbe ulteriori oneri a carico di questo esercizio.

Vorrei pertanto che il Governo riflettesse su questo problema e assumesse un impegno in merito.

Un altro problema è rappresentato dal divieto per le amministrazioni universitarie le cui strutture situate all'interno del cratere hanno subito danni a seguito del terremoto di effettuare investimenti per trovare nuove collocazioni alternative agli edifici in cui erano ospitate e che non sono più agibili; tali amministrazioni, infatti, a seguito dei blocchi stabiliti dalla *spending review* non possono acquistare immobili, e questo divieto sta mettendo a rischio l'avvio del nuovo anno accademico (parlo almeno della mia provincia).

Chiedo pertanto che in merito a questo problema il Governo assuma degli impegni che di fatto non determineranno ulteriori indebitamenti agli enti indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire a queste zone di continuare nel proprio processo di ricostruzione, evitando di aggiungere ulteriori danni a chi ha già subito quelli provocati dal sisma.

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G6.200, presentato perché, come già ricordato dalla collega Bertuzzi, la Commissione bilancio ha ritenuto di non accogliere alcuni emendamenti che avevamo proposto insieme ad altri colleghi parlamentari appartenenti a vari schieramenti; mi riferisco, in particolare, a quelle proposte che riguardavano le imprese colpite dal terremoto verificatosi in Emilia e i Comuni coinvolti dall'evento.

Per motivare le ragioni per le quali abbiamo voluto presentare questo ordine del giorno all'attenzione del Governo riparto dalle parole che il relatore Esposito, così come il capogruppo Caleo, hanno utilizzato nei loro interventi in discussione generale parlando di un'area fondamentale per l'economia del nostro Paese, quella colpita dal terremoto del maggio 2012, che ha bisogno di risposte e di risorse.

Stiamo parlando di un'area che produce 19,6 miliardi di euro di ricchezza con riferimento al 2011 e genera 12,2 miliardi di euro di esportazioni. È stato stimato che il valore aggiunto perso a causa del sisma del maggio 2012 si aggira attorno ai 3,1 miliardi di euro.

Stiamo parlando di diverse migliaia di imprese che sono state colpite e di due comparti strategici per il nostro Paese, il biomedicale e il tessile ed abbigliamento. Come ha testé sottolineato la collega che mi ha preceduto, stiamo parlando di migliaia di aziende agricole e zootecniche colpite, per le quali abbiamo bisogno di risposte puntuali; stiamo parlando di 33 Comuni, per oltre 180.000 persone, che rappresentano quasi il 12 per cento della quota regionale; stiamo parlando di 27.900 unità abitative dichiarate inagibili a vari livelli nell'area del cratere.

È per questa ragione che, con l'ordine del giorno in esame, chiediamo al Governo che, rispetto ad alcune questioni, sia assunto un impegno a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche da noi sollevate che la Commissione bilancio non ha ritenuto di accogliere. In

particolar modo, stiamo parlando dell'estensione anche alle imprese individuali senza dipendenti della possibilità di accesso ai finanziamenti già previsti dalla normativa speciale approvata lo scorso anno; stiamo parlando dell'estensione delle misure per l'assistenza alla popolazione anche ai Comuni limitrofi a quelli del cratere, soprattutto in alcune Regioni come Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna; stiamo parlando dell'estensione della possibilità di accesso ai contributi per la ricostruzione anche a chi, in mancanza di residenza anagrafica, abbia un contratto d'affitto regolarmente registrato: stiamo facendo riferimento in particolar modo a chi è stato ospitato in struttura socio sanitaria in maniera temporanea.

Vi sono poi alcune questioni, come la detassazione dei contributi, ma in particolar modo degli indennizzi assicurativi, che penso possano essere risolte con un ordine del giorno specifico che la Commissione bilancio ha appena finito di valutare. Stiamo parlando di agevolazioni a favore delle microimprese localizzate nelle aree colpite come la finanza di vantaggio, che crediamo possa essere utile per far ripartire anche quei settori che oggi sono sicuramente i più penalizzati. Per i Comuni chiediamo un impegno specifico per quanto riguarda il differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Tutto questo è necessario per riuscire a completare un quadro di impegni che il decreto comunque è riuscito a prendere, ma che ha bisogno di ulteriori risposte e di ulteriori risorse.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi e rappresentanti del Governo, ci sembrava pertinente inserire un emendamento in un provvedimento datato 26 aprile 2013 riguardante nello specifico eventi sismici verificatisi nel maggio dell'anno scorso. Ci sembrava pertinente parlare dello sciame sismico tuttora in corso nella zona del Pollino, tra la Calabria e la Basilicata, dove la scossa più forte, quella che ha fatto nascere il problema, si è verificata il 26 ottobre 2012. Era quindi giusto e pertinente che il Governo se ne occupasse in questo ambito.

Abbiamo presentato un emendamento che affronta il caso. Oggi siamo costretti a prendere atto che il Governo non è pronto e non è pronta neanche la Commissione bilancio ad esprimere soprattutto un parere favorevole sul presupposto che si tratterebbe di impegnare nuove risorse. Ci limitiamo allora ad un ordine del giorno, sul quale però insistiamo, che molto opportunamente è stato firmato da colleghi della Basilicata e della Calabria, ma che a ben vedere potrebbe essere sostenuto da chiunque.

Infatti, in queste ore, mentre in Italia si sa che stiamo discutendo questo provvedimento, nella zona del Pollino i sindaci e le popolazioni si sentono abbandonati da uno Stato che è ancora silente davanti al fatto che è stato emesso un provvedimento che ha dichiarato l'emergenza il 9 novembre 2012. Quel provvedimento era limitato nel tempo, perché aveva una scadenza a 90 giorni, ed è stato prorogato di ulteriori 60, anche quelli scaduti il 7 aprile. Oggi ne stiamo discutendo, a giugno, in quest'Aula: è giusto sottolineare che siamo in ritardo.

Ci aspettiamo che l'ordine del giorno G6.202 venga accolto e che gli si dia seguito immediato per dare un segnale di attenzione a quella popolazione che deve sapere che oggi il problema non è stato risolto ma che il Governo e il Parlamento se ne fanno carico per risolverlo con tempestività. In una parola, ci aspettiamo che il Governo adotti un provvedimento immediato, se non nell'attuale decreto-legge da convertire in un altro contesto, purché sia tempestivo nell'affrontare il problema di una proroga che deve essere immediata, perché stiamo parlando di un termine già scaduto, e che soprattutto non sottovaluti i problemi dello sciame sismico in corso.

Il giorno in cui ho presentato l'ordine del giorno in questione, che ha la firma di altri colleghi calabresi e della Basilicata, ma che credo possa essere condiviso da tutti, si era verificato un evento sismico ulteriore. Davanti a questo non aspettiamo che succedano i fatti per poi dire che non siamo arrivati in tempo. La popolazione ha bisogno del sostegno dello Stato oggi, e deve sapere che anche quando discutiamo di altre zone del Paese abbiamo ben presente quello che succede nella zona del Pollino. *(Applausi del senatore Lucherini).*

MARGIOTTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo sul medesimo ordine del giorno G6.202, in aggiunta a quanto già detto dalla collega Lo Moro.

Abbiamo seguito l'*iter* di questo decreto in Commissione, inizialmente con la linea, condivisa un po' da tutti, di non appesantire il provvedimento con riferimenti a ulteriori avvenimenti sismici (ce ne sono tantissimi in Italia) perché pensavamo fosse giusto che il provvedimento oggi al nostro esame fosse limitato ad Abruzzo ed Emilia-Romagna. Così alla fine non è stato, e di questo ce ne dogliamo. A quel punto, abbiamo cercato di porre in Commissione anche il tema relativo al terremoto del Pollino, nelle Province di Cosenza e Potenza, già esaminato in precedenza; purtroppo, la Commissione ci ha opposto il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Chiediamo al Governo di analizzare nuovamente la questione e di impegnarsi ad aiutarci a risolvere il problema nel prossimo provvedimento attinente a tali questioni. In caso contrario, creeremmo davvero una disparità di trattamento fra terremoti di serie A e di serie B, e di questo non c'è proprio bisogno nel nostro Paese. *(Applausi della senatrice Mattesini).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

La Presidenza comunica che è pervenuta, ed è in distribuzione, la relazione tecnica alla quale fa riferimento il parere della 5ª Commissione permanente relativamente agli emendamenti 6.0.83, 6.0.84, 6.0.85, 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88. Alla luce di tale relazione il parere sui predetti

emendamenti non è più ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, in base a quanto previsto nel parere predetto, viene meno la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della copertura degli oneri negli emendamenti 6.0.83, peraltro ritirato, e 6.0.84.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

PIZZETTI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 6.0.500 e 7.0.500, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, ribadisce, per quanto di propria competenza, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alle Commissioni di merito lo scorso 4 giugno».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.900, 6.100, 6.17 (testo 2) e 6.12, e parere contrario sugli emendamenti 6.18, 6.11 e 6.14.

Inoltre, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G6.100, G6.102, G6.200, G6.201, G6.202, e G6.700 e parere contrario sull'ordine del giorno G6.101.

Per quanto riguarda gli emendamenti volti di inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.5 (testo corretto), 6.0.6, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20 e favorevole sugli emendamento 6.0.9000, 6.0.80, 6.0.81 e 6.0.82 e 6.0.2000.

Signor Presidente, chiedo poi di accantonare l'emendamento 6.0.22 in quanto richiede da parte mia un approfondimento.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 6.0.29 e 6.0.31 e parere favorevole sull'emendamento 6.0.1000. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.33, 6.0.36, 6.0.37, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43, 6.0.45, 6.0.47 e 6.0.48. Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 6.0.5000 (testo 3). Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.50 e parere favorevole sull'emendamento 6.0.800. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.52 e 6.0.55 e parere favorevole sull'emendamento 6.0.67. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.68, 6.0.70, 6.0.72, 6.0.76, 6.0.77, 6.0.78 e parere favorevole sugli emendamenti 6.0.85, 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 6.0.91, 6.0.92, 6.0.93, 6.0.94, 6.0.96, 6.0.98 e 6.0.99. Il parere è naturalmente favorevole sull'emendamento 6.0.500.

PRESIDENTE. Su questo emendamento c'è un parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alle Commissioni di merito lo scorso 4 giugno.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, come già precisato all'interno della mia relazione, continuo a credere che il tema oggetto dell'emendamento 6.0.500 meriti una riflessione. Sulla questione abbiamo opinioni diverse rispetto al Governo e quindi le chiederei di accantonarlo per svolgere un ulteriore approfondimento. Ne abbiamo discusso a lungo con il Sottosegretario, ma sono convinto che la questione abbia una sua rilevanza.

PRESIDENTE. Accantoniamo quindi l'emendamento 6.0.500.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.102 e 6.0.104.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.103 è improponibile.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Chiedo di accantonare l'emendamento 6.0.108. Avanzo analoga richiesta anche per l'emendamento 6.0.900 (testo 2) dal momento che siamo in attesa di un testo 3.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.200 è improponibile.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti con un'unica eccezione per l'emendamento 6.0.500, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quindi per un problema di copertura. Il Governo è tuttavia intenzionato ad accogliere l'ordine del giorno Lo Moro, che si riferisce esattamente alla questione trattata dall'emendamento. Quindi, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento, ma accoglie l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Lo Moro.

PRESIDENTE. C'è una richiesta di accantonamento avanzata dai relatori.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Accolgo tale richiesta.

Sull'ordine del giorno G6.100, presentato dalla senatrice Bertuzzi, il parere è favorevole a condizione che il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo: a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per evitare la delocalizzazione di attività con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012».

L'ordine del giorno G6.101, del senatore Giovanardi, può essere accolto dal Governo se riformulato. La riformulazione consiste nel sopprimere nel dispositivo dalle parole «una migliore specificazione» al termine «prevedendo»; in altri termini si «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire che: ai fini dell'informazione», e poi prosegue il dispositivo come proposto dal senatore Giovanardi.

Anche l'ordine del giorno G6.102 può essere accolto dal Governo se così riformulato: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di fornire indicazioni ai fini», e poi prosegue il dispositivo come proposto dai senatori Divina ed altri.

Sull'ordine del giorno G6.200 il parere è favorevole, ma con la seguente proposta di riformulazione: «impegna il Governo: a valutare la possibilità di affrontare tutte le problematiche sollevate nel corso dell'esame del provvedimento:», e poi seguono le problematiche indicate dal dispositivo.

L'ordine del giorno G6.201, della senatrice Bertuzzi ed altri, può essere accolto se riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo: a valutare la possibilità di affrontare tutte le problematiche sollevate nel corso dell'esame del provvedimento:», e poi seguono i due capoversi del dispositivo come indicati dai senatori proponenti.

Sull'ordine del giorno G6.202, dei senatori Lo Moro ed altri, che attiene all'area del Pollino interessata da eventi sismici, esprimo parere favorevole, come anche sull'ordine del giorno G6.700, del senatore De Siano.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, volevo chiedere al Governo, per quanto riguarda gli emendamenti accantonati 6.0.108 e 6.0.900, se ha dato lettura del testo 2, in quanto non mi pare ancora disponibile. Pertanto chiedo al rappresentante del Governo di esprimersi al riguardo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Sull'emendamento 6.0.900 (testo 2) il Governo si esprime a favore; supera i testi precedenti.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Allora, Presidente, colgo l'occasione per esprimere parere favorevole sull'emendamento 6.0.900 (testo 2).

PRESIDENTE. Viene ritirato l'emendamento 6.0.108?

DE SIANO, *relatore*. Sì, Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.900.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Grazie, signor Presidente. Buongiorno a tutti. Il Movimento 5 Stelle chiede la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.900, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 6.100.

Gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.20 e 6.10 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 6.8 e 6.200 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.18.

GIOVANARDI *(PdL)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.11 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.17 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.17 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, solo per chiedere che venga registrato il voto che non sono riuscita ad esprimere nella prima votazione.

CARRARO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(PdL)*. Signor Presidente, intervengo perché si prenda atto che non è stato registrato il mio voto nella prima votazione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di entrambe le dichiarazioni.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.12.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Signor Presidente, desidero dichiarare un voto convintamente positivo su questo emendamento, però mi permetterà di essere franco e di dire che questo mio intervento in dichiarazione di voto è volto ad esprimere, a beneficio del resoconto dei lavori dell'Assemblea, una riflessione che trae origine dalle finalità di questo emendamento, che sono di differimento di termini, (cioè una proroga), per agganciarmi a quanto abbiamo approvato con l'emendamento 4.2.

Presidente, lei converrà con me che gli obblighi dettati dal rispetto del Regolamento, al quale noi scrupolosamente ci uniformiamo, non possono rappresentare motivo di strozzatura per i principi del dibattito e anche per il sostegno a quel convincimento che i destini di un emendamento

sono in parte determinati anche dagli atti parlamentari, cioè da quanto in sede di discussione si verbalizza in ordine alla genesi dell'emendamento stesso.

Allora, devo necessariamente esprimere, come detto, il voto favorevole sull'emendamento 6.12, che disciplina sostanzialmente materia di proroga, e dire che l'emendamento 4.2, che noi abbiamo approvato con riferimento all'articolo 4 del decreto in esame («Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli»), di fatto contiene un errore, un errore grave, al quale sono certo che il Governo vorrà destinare tutta la sua attenzione, anche producendo oggi le controdeduzioni rispetto a quanto io sto affermando, perché è assolutamente imbarazzante far passare per proroga quella che proroga non è. Sull'argomento, tanto il senatore Viceconte quanto il senatore Liuzzi hanno potuto approfondire con me una tematica...

PRESIDENTE. Se potesse concludere, gliene sarei grato.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. ...secondo la quale, apparentemente, il testo dell'articolo, dichiarando estesa l'efficacia dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 2010, sembrerebbe favorire la prosecuzione degli effetti dell'azione commissariale fino al 3 marzo 2014, ma di fatto anticipa quella che doveva essere invece una conclusione fisiologica, prevista dalle vigenti disposizioni e fissata a novembre 2016.

Signor Presidente, per ora abbiamo scongiurato il rischio di interrompere in anticipo quell'attività, con danno ingente anche alla comunità che vive in quei territori, perché l'approvvigionamento idrico di oltre un milione di cittadini pugliesi non è affatto marginale, ma chiedo che il Governo valuti la possibilità di recuperare il preesistente termine del novembre 2016.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.12, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.14 è improcedibile.

Gli emendamenti 6.15, 6.16 e 6.19 sono stati ritirati.

Chiedo alla senatrice Bertuzzi, presentatrice dell'ordine del giorno G6.100, se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

BERTUZZI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Giovanardi, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo con riferimento all'ordine del giorno G6.101?

GIOVANARDI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Divina, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo con riferimento all'ordine del giorno G6.102?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Vaccari, accetta la riformulazione proposta dal Governo sull'ordine del giorno G6.200?

VACCARI *(PD)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione e intervengo per una precisazione, in quanto vi è un'ulteriore specifica, che abbiamo concordato anche con il Governo, con riferimento all'emendamento 6.0.83. Il testo 2 dell'ordine del giorno G6.200 prevede quindi anche la seguente aggiunta: «con specifico riferimento agli indennizzi assicurativi per le imprese».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione proposta.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.200 (testo 2) non verrà quindi posto ai voti.

Senatrice Bertuzzi, accetta la riformulazione proposta dal Governo all'ordine del giorno G6.201?

BERTUZZI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.201 (testo 2), G6.202 e G6.700 non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.250 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.9000.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.9000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.79, 6.0.3 (testo corretto) e 6.0.4 (testo corretto) sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.80, identico all'emendamento 6.0.5 (testo corretto).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.80, presentato dalle Commissioni riunite, identico all'emendamento 6.0.5 (testo corretto), presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.6 e 6.0.11 sono improcedibili.

Gli emendamenti 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10 e 6.0.12 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.13, identico agli emendamenti 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.13, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.0.14, presentato dal senatore Giovanardi, 6.0.15, pre-

sentato dal senatore Marino Luigi e da altri senatori, e 6.0.16, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 6.0.17, identico agli emendamenti 6.0.18, 6.0.19 e 6.0.20.

GIOVANARDI *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.0.17.

MARINO Luigi *(SCpI)*. Signor Presidente, anche io ritiro l'emendamento 6.0.18.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione non sono riuscito a votare. Vorrei però che risultasse che il mio voto era favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Rimane pertanto da votare l'emendamento 6.0.19, identico all'emendamento 6.0.20.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento

6.0.19, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori, identico all'emendamento 6.0.20, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.21 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 6.0.22, del quale era stato chiesto l'accantonamento.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, vorrei proporre una riformulazione dell'emendamento 6.0.22, sulla base della quale si potrebbe esprimere un parere favorevole. È la seguente: «dopo le parole »comma 8« sono inserite le seguenti: »nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, pari o superiore a 6«, ovvero».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale riformulazione.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 6.0.22, con la riformulazione proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 6.0.22 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.22 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.2000.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.2000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.0.29 e 6.0.31, mentre gli emendamenti 6.0.27 e 6.0.28 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1000.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.0.33, 6.0.36 e 6.0.37.

Gli emendamenti 6.0.32, 6.0.34 (testo 2), 6.0.35, 6.0.38, 6.0.39, 6.0.40, 6.0.44 e 6.0.46 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43, 6.0.45, 6.0.47 e 6.0.48 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 6.0.5000 (testo 3).

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 6.0.5000 (testo 3) e chiediamo che venga votato l'emendamento 6.0.800.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi in proposito.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sono favorevole al ritiro dell'emendamento 6.0.5000 (testo 3) e alla votazione dell'emendamento 6.0.800.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.50, 6.0.52 e 6.0.55 sono improcedibili, mentre gli emendamenti 6.0.51, 6.0.53 e 6.0.54 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.800.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.800, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.69 e 6.0.66 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.67.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.67, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

CARRARO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(PdL)*. Signor Presidente, segnalo che il dispositivo elettronico non ha rilevato il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.0.67 risultano preclusi gli emendamenti 6.0.68, 6.0.70, 6.0.72, mentre gli emendamenti 6.0.71, 6.0.73, 6.0.74, 6.0.75, 6.0.83, 6.0.85 e 6.0.88 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.76, 6.0.77 e 6.0.78 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.86, identico all'emendamento 6.0.87.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signor Presidente, poiché l'emendamento 6.0.85 è identico agli emendamenti 6.0.86 e 6.0.87, lo mantengo e chiedo che sia votato insieme a questi.

GIBIINO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIBIINO *(PdL)*. Anch'io, signor Presidente, intendo mantenere l'emendamento 6.0.88.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.85, presentato dal senatore Marino Luigi e da altri senatori, identico agli emenda-

menti 6.0.86, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori, 6.0.87, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori, e 6.0.88, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.84, 6.0.89, 6.0.90, 6.0.95 e 6.0.97 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.91, 6.0.92, 6.0.93, 6.0.94, 6.0.96, e 6.0.98 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.99.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.99, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.300 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 6.0.500.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, chiederei ancora uno sforzo al Governo su questo tema. Credo che i territori di Cosenza e Potenza non meritino di essere tralasciati. Naturalmente sono consapevole di tutti i limiti.

Se il Governo facesse uno sforzo, potremmo dare soddisfazione e rispondere ad una criticità posta. Naturalmente mi rimetto alla valutazione del Governo. In ogni caso, lo terrei accantonato per un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.500 è pertanto accantonato.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.102 è improcedibile. Gli emendamenti 6.0.103 e 6.0.301 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.104.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.104, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.105, 6.0.106 e 6.0.108 (testo 2) sono stati ritirati, mentre l'emendamento 6.0.200 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.900 (testo 2).

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, é importante che sia chiaro che stiamo votando il testo 2 dell'emendamento 6.0.900.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.900 (testo 2), presentato dal relatore De Siano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 7.203. Al riguardo ritengo che nei lavori di ricostruzione sarebbe opportuno non creare disagi o ostacoli all'esecuzione dei lavori e garantire assolutamente la non anticipazione di quote da parte dei cittadini i quali già le anticipano in quanto la certificazione energetica non viene considerata un obbligo ma una miglioria.

L'emendamento intende chiedere l'autocertificazione per l'avvenuto pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) successivi al primo. L'autocertificazione deve attestare i pagamenti delle fatture dei fornitori solo relativamente ai lavori effettuati nel precedente SAL, per evitare questi anticipi di cui ho parlato a carico delle imprese sui lavori precedenti alla rata finale che, non essendo da tutti sostenibili, avvantaggerebbero le grandi imprese.

PEZZOPANE *(PD)*. Signor Presidente, intendo illustrare l'ordine del giorno G7.200, e ringrazio le senatrici e i senatori per l'attenzione. In questo decreto-legge, grazie al lavoro fruttuoso che abbiamo svolto nelle Commissioni, vi sono impegnativi riscontri per le esigenze della popolazione abruzzese. Naturalmente non ci sono tutte le risposte necessarie a risolvere i grandi problemi che le zone terremotate ancora oggi, a distanza di quattro anni, stanno vivendo.

Nell'apprezzare il risultato raggiunto, con l'ordine del giorno G7.200 si propone al Parlamento e al Governo di riaffrontare alcune questioni non sufficientemente risolte in questo decreto-legge con altre iniziative di carattere istituzionale, parlamentare e di Governo. In particolare, si affronta la necessità di dare alle popolazioni dei Comuni del cratere (e non solo) conseguente al sisma del 6 aprile 2009 una risposta in merito alla programmazione delle risorse necessarie nel corso degli anni per affrontare la ricostruzione privata e pubblica.

Nel decreto-legge oggi al nostro esame si fa un passo avanti importante, ma naturalmente non è sufficiente. In questi giorni il dibattito pubblico, locale e nazionale, ha visto prese di posizione di diversi *leader* nazionali dei partiti. Lo stesso Silvio Berlusconi, oggi purtroppo assente, ha esposto la necessità di avere, per il cratere della nostra città e degli altri Comuni, ben un miliardo all'anno per i prossimi anni. Peraltro, la questione è stata posta anche dal ministro Barca in questa sede, in occasione del dibattito parlamentare, nonché più volte dagli enti locali, così come da altri *leader* di partito (il segretario Epifani e non solo), che hanno sottolineato questa necessità.

Con l'ordine del giorno G7.200 chiediamo al Governo di valutare l'opportunità e la necessità, comunque nell'ambito della legge di stabilità, di apposite misure per sostenere la programmazione delle risorse nel corso degli anni. Inoltre, lo stesso ordine del giorno prevede che le risorse per la ricostruzione, previste dall'emendamento 7.0.1000 (un emendamento è molto importante che dopo affronteremo), possano essere attribuite ai beneficiari, previa stipula di un'apposita intesa quadro. Il sottosegretario De Vincenti ha seguito molto questa vicenda. Ci siamo fermati in attesa di un parere tecnico. Con l'ordine del giorno in questione ripropongo la tematica perché venga affrontata nei prossimi giorni.

Inoltre, si sottopone al Governo l'opportunità di attribuire le maggiori entrate per l'anno 2013 indicate nell'emendamento 7.0.1000 ricavate dall'aumento dell'imposta di bollo alle finalità di ricostruzione previste dall'emendamento medesimo. Questo risponderebbe all'esigenza di non fermare i lavori per la ricostruzione nel corso di questo anno, essendo, purtroppo, esaurite tutte le risorse disponibili per gli enti locali, ed avendo, quindi, già per il 2013 un'assoluta e gravissima carenza di risorse. So che gli uffici, i Sottosegretari, i Ministeri, lo stesso Presidente del Consiglio stanno lavorando in tal senso.

Credo che l'accoglimento di questo ordine del giorno sarebbe un segnale importante unitamente dall'emendamento che voteremo a breve e ad

altre utili iniziative. Ciò darebbe il senso di una presa in carico decisiva della vicenda del terremoto abruzzese da parte di quest'Assemblea.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per appoggiare con forza la richiesta della senatrice Pezzopane rispetto all'ordine del giorno G7.200, al quale peraltro chiedo di poter aggiungere la mia firma, e per sottolineare con forza – ritorneremo sull'argomento anche al momento della votazione dell'emendamento 7.0.1000 – una serie di necessità per quanto riguarda il fronte delle risorse per l'Aquila. Sappiamo perfettamente infatti che tali risorse sono esse insufficienti non solo rispetto alle richieste e agli emendamenti che avevamo presentato, ma anche rispetto alle stesse valutazioni del Governo e a quanto emerso nella discussione che facemmo in quest'Aula alla presenza dell'allora ministro Barca.

Tra le altre cose, proprio su quelle valutazioni relative alla necessità di risorse per circa 10 miliardi per l'Aquila e per i Comuni del cratere, lo stesso sindaco dell'Aquila, nel corso di un'audizione in Commissione, ci ha prospettato il cronoprogramma. Quindi, almeno ci sia un impegno da parte del Governo sull'ordine del giorno in titolo, soprattutto per la parte che riguarda la stipula della convenzione con l'ABI, che invece è stata espunta dall'emendamento 7.0.1000.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, per chiudere definitivamente l'articolo 6 e non lasciare questioni aperte, vorrei ritornare sull'emendamento 6.0.500, che era stato accantonato. Ribadisco la richiesta al Governo di una riconsiderazione della sua posizione, per gli argomenti che ho già esposto, e che quindi non ripeto, sul tema dell'evento sismico che ha colpito le Province di Cosenza e Potenza. Chiedo al Governo se ha cambiato opinione.

MARGIOTTA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA *(PD)*. Signor Presidente, intervengo brevemente su questo emendamento, innanzitutto per ringraziare la sensibilità del senatore relatore Esposito, che insiste sull'argomento. Faccio notare al Governo un solo aspetto: per altri territori, inizialmente esclusi da questo provvedimento, abbiamo stanziato risorse attraverso emendamenti e, per

altri, l'esclusione dal Patto di stabilità. In questo caso chiediamo una piccola cosa: la prosecuzione di uno stato di emergenza, perché è nei fatti. La settimana scorsa, come è stato ricordato, c'è stata una scossa di magnitudo 3.0, ed è un anno che ci sono scosse tutti i giorni. Chiediamo solo la prosecuzione dello stato d'emergenza: né soldi in più, né esclusione dal Patto di stabilità, né deroghe. Credo che il Governo possa fare uno sforzo per accogliere la nostra richiesta.

VICECONTE *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICECONTE *(PdL)*. Signor Presidente, intervengo anch'io per appoggiare la richiesta del senatore Margiotta. Chiedo al Governo una particolare sensibilità rispetto a questo terremoto, che ha colpito una parte importante del massiccio del Pollino nelle Province di Cosenza e Potenza. Chiedo che anche per tale territorio venga prolungato lo stato di emergenza, perché le scosse continuano a ripetersi in continuazione anche in questi giorni e tutta la popolazione è in forte fibrillazione per questo problema.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signor Presidente, appoggio anch'io la richiesta contenuta nell'emendamento, perché se questo è un decreto emergenze, mi sembra corretto, in un discorso logico, tenere conto di un terremoto accaduto pochi mesi fa, che continua ancora a colpire le popolazioni, anche perché mi pare che il costo per questo tipo di intervento sia molto contenuto.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo anch'io in sostegno alle considerazioni che faceva il senatore Margiotta. Abbiamo l'occasione di mettere in coerenza lo spirito di questo provvedimento, che appunto si riferisce alle situazioni di emergenza, mentre a volte si è intervenuti su situazioni sicuramente serie ed anche gravi, ma che non rispondevano a questa caratteristica.

In questo caso, come ricorda l'emendamento stesso, siamo di fronte al perdurare dello sciame sismico, e quindi mi pare che sarebbe una contraddizione assai forte ed evidente girare le spalle a una situazione di questo tipo. Il mio intervento, quindi, è assolutamente a sostegno.

GENTILE *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE *(PdL)*. Signor Presidente, il massiccio del Pollino abbraccia la Basilicata e parte della Calabria settentrionale. Il problema è annoso e ripetitivo: anche negli ultimi mesi si sono verificati numerosi eventi sismici in quella zona, che hanno costretto le popolazioni a vivere tutto l'inverno nelle macchine e in luoghi di fortuna.

Quindi, mi sento non solo di appoggiare la richiesta del senatore Margiotta per mantenere lo stato di emergenza, ma chiedo di dedicare attenzione a quella zona, che contiene una faglia che divide la parte meridionale del Paese, al fine di garantire maggiore sorveglianza e sostegno da parte dello Stato, per rilanciare l'economia di un'area del Mezzogiorno, già povera di per sé, ma che lo diventa ancora di più vivendo continue frustrazioni a causa dei movimenti tellurici che si ripetono ormai ininterrottamente.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo accolgo con favore tale richiesta e mi dichiaro a favore dell'emendamento.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli ordini del giorno riferiti agli articoli 7 e 8, perché prima non mi ha dato la parola.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, stiamo trattando l'emendamento 6.0.500.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'unanime richiesta di mantenere l'emendamento 6.0.500.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo ribadisce di aver accolto l'ordine del giorno G6.202, presentato dai senatori Lo Moro, Aiello e Margiotta, che impegna il Governo a valutare con urgenza la situazione nel Pollino e a valutare la possibilità di prolungare lo stato di emergenza. Al momento sull'emendamento 6.0.500 non c'è copertura, e quindi il Governo deve mantenere il parere negativo. Tuttavia, in piena adesione alla richiesta dei senatori intervenuti ora e di quelli che hanno presentato l'ordine del giorno, il Governo è impegnato a trovare al più presto una soluzione a tale problema.

Invito caldamente il relatore Stefano Esposito a ritirare l'emendamento garantendo questo forte impegno del Governo.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo, con il quale abbiamo lavorato faticosamente ma con profitto sul provvedimento in esame. Per tale ragione non intendo aprire su questo punto un confronto che abbiamo evitato su tutto il resto. Speriamo tuttavia che l'ordine del giorno venga rapidamente valutato e venga dato seguito a quanto in esso previsto.

Ritiro pertanto l'emendamento 6.0.500.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dal momento che il collega ha ritirato l'emendamento, chiediamo di farlo nostro, perché è ora di avere un sì o un no da parte di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Colleghi, stante il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per votare l'emendamento in esame è necessario l'appoggio di 15 senatori.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo di toglierci da questo imbarazzo. La richiesta è arrivata da tutti i Gruppi. Evidentemente il Governo ha una possibilità, vale a dire riformulare l'emendamento adeguandolo alle esigenze sollevate. Il problema posto è reale, e rinviare sembra solo defatigante. Inoltre, portare l'Aula a votare a favore o contro l'emendamento in esame ci costringe ad esprimere un voto contrario al Governo, cosa che non vorremmo fare.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri interventi, la Presidenza decide di accantonare l'emendamento in attesa che il Governo si pronunci in ordine alla copertura.

AZZOLLINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(PdL)*. Signor Presidente, si tratta di una questione che è già stata oggetto di numerose discussioni. La tratterò in quest'Aula ancora una volta, sperando di non doverci ritornare.

L'emendamento 6.0.500 è chiaramente scoperto, per questo lo abbiamo censurato. Alla dichiarazione di stato di calamità conseguono delle provvidenze a vario titolo (fiscali, contributive o nuove risorse assegnate dallo Stato), che evidentemente necessitano di una copertura ove si prolunghi – come si richiede nell'emendamento – la continuazione dello stato di emergenza oltre il periodo previsto a legislazione vigente.

Dico sempre che le norme buone sono onerose: questo è il punto di fondo, signor Presidente. Se una norma vuole portare dei benefici, è chiaro che necessita di una copertura. Il nostro parere è esclusivamente limitato a questo aspetto, e su questa norma non c'è nemmeno una opinabilità: si tratta di norma che necessita di nuovi fondi per la copertura. Se il Governo li trova, ovviamente si rimuove il vincolo.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'emendamento 6.0.500. Il relatore lo ha ritirato, lo abbiamo fatto nostro: ora votiamo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Crosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

SCILIPOTI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusìo).*

L'appoggio è stato acquisito; però, prima di passare alla votazione, ascoltiamo il senatore Scilipoti.

SCILIPOTI *(PdL)*. Signor Presidente, volevo fare una riflessione di buonsenso, che la maggior parte dei colleghi in quest'Aula fa giornalmente. Questa riflessione di buon senso è semplicissima: i colleghi della Lega hanno chiesto di votare in quanto hanno fatto proprio l'emendamento 6.0.500, e io ritengo che sia opportuno – come lei ben diceva – votarlo. Se poi non ci dovesse essere la copertura finanziaria, ne prenderemo atto, e consequenzialmente chi pensa in modo differente voterà contrario a questo emendamento.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sull'emendamento 6.0.500, non perché non rilevi l'importanza del tema posto, su cui invitiamo nuovamente il Governo a disporre provvedimenti urgenti, ma perché, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, noi non riteniamo che sia ammissibile votare un emendamento che esplicitamente non ha copertura, delegittimando così la responsabilità che il Parlamento ha in ordine al rispetto della Costituzione, e anche quella del Governo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Scelta Civica mi associo alle parole della collega che mi ha preceduto, ricordando non solo che abbiamo un quadro costituzionale, ma che abbiamo anche modificato recentemente la Costituzione in questa direzione. Credo che la copertura debba essere veramente alla base di qualsiasi scelta, quindi non è possibile votare l'emendamento 6.0.500.

GENTILE *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE *(PdL)*. Signor Presidente, in effetti, l'intero Parlamento si era dichiarato favorevole verso una soluzione che portasse in quella zona un po' di sollievo economico. Il Governo sostiene che non c'è copertura finanziaria: mi domando quando il Parlamento potrà dire una parola chiara su questi temi, perché ogniqualvolta si parla di situazioni drammatiche di questo Paese non c'è la possibilità di trovare qualche finanziamento.

Va bene l'ordine del giorno, però si sappia che a volte l'ordine del giorno diventa una fotografia senza rullino, che rimane poi chiusa nei cassetti del Parlamento e del Governo.

Bisogna fare qualcosa in più a favore di quella zona, signori del Governo. Bisogna insistere, perché l'ordine del giorno da solo non basta, e ove mai si dovesse votare l'emendamento, magari in dissenso rispetto a gran parte del mio Gruppo, voterò a favore dell'emendamento 6.0.500. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

MATTEOLI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI, *(PdL)*. Signor Presidente, apprezzo l'intervento di tutti i colleghi che mirano a far approvare questo emendamento, ma ci rendiamo conto che approvandolo senza copertura finanziaria arrecheremmo un

danno al provvedimento, perché non ci sarebbe poi la possibilità di applicarlo.

Credo allora sia opportuno, come ha suggerito il Governo, approvare l'ordine del giorno e poi naturalmente, come Parlamento, insistere in provvedimenti futuri per far sì che i *desiderata* dell'emendamento siano approvati dal Parlamento nella fase successiva.

Nessuno infatti può contestare che l'emendamento è legittimo e che sarebbe giusto ed opportuno approvarlo, ma se esiste l'articolo 81 della Costituzione non me la sento di andare contro di esso.

Se l'emendamento sarà posto in votazione, quindi, voterò contro. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Susta).*

D'ANNA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che sembra ovvio credo non lo sia.

A parte l'articolo 81 della Costituzione, vorrei ricordare agli amici del Movimento 5 Stelle che il debito pubblico in Italia, dal 1981, si è formato essenzialmente perché le Assemblee legislative hanno votato provvedimenti senza copertura di spesa. Per cui voi predicate il sublime fuori, e qua dentro siete già diventati avvezzi a praticare il mediocre! *(Applausi dal Gruppo PdL. Proteste dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo LN-Aut).* Chiedo scusa, pensavo che l'applauso fosse venuto da questi banchi. *(Commenti del senatore Crosio).* Benissimo, vale per chi l'ha proposta, questa cosa.

Perché, veda, il problema qua non è fare i primi della classe e votare emendamenti che portano provvigioni in contesti particolari. Sono un campano, e molte volte mi sono dovuto sorbire l'appellativo di colui il quale viene qui ad elemosinare prebende e provvigioni per la sua Regione.

Nord, Sud o Centro: se non ci sono i soldi il provvedimento è incostituzionale. Non solo, ma è opportuno che questo non si faccia, altrimenti le geremiadi sul contenimento del *deficit* diventano panzane! *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, credo che la mediocrità sia di chi non sa prendersi gli impegni con il proprio territorio, però questo potrebbe essere marginale. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

In questo provvedimento sono state trovate coperture per provvedimenti che non c'entravano niente con le emergenze. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e SEL).* Ora, penso che quando si parla di emergenze vere la mediocrità stia anche in un Governo che viene qua a promettere coperture

eventuali, forse, con un ordine del giorno, e non sa trovare una copertura vera per queste persone.

Non ho nulla contro il collega che è appena intervenuto, tra l'altro ricordo al senatore D'Anna che il Movimento 5 Stelle non c'entra. Forse per lei è un problema della Lega, ma dovrebbe essere un problema suo, che rappresenta quei territori. Guardi, ce ne facciamo carico noi, visto che voi siete schiacciati su un Governo che mette cose assurde in un decreto *omnibus* e non si occupa della gente! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e SEL. Commenti del Gruppo PdL).*

CROSIO *(LN-Aut)*. Avete approvato cose vergognose! *(Commenti dei Gruppi PdL e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Silenzio!

MOLINARI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, come Movimento 5 Stelle non possiamo accettare lezioni da chi ha sperperato denaro pubblico in tanti rivoli in tutti questi anni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Così come ritengo che siamo arrivati al nodo cruciale di chi ha voluto introdurre quel limite che ci ha incatenato mani e piedi all'articolo 81 della Costituzione e al pareggio di bilancio. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È arrivato il momento, davanti a una decisione come questa, che mette l'emergenza di un territorio davanti a quella di un altro territorio – e qui si tratta dell'unità nazionale, perché non credo che i calabresi o i lucani siano inferiori agli emiliani o ai cittadini di altre parti d'Italia *(Applausi dal Gruppo M5S)* – di scegliere se sia meglio dare delle risposte ai cittadini italiani o dare risposte all'articolo 81 della Costituzione. Questo è il Parlamento. Ognuno è responsabile delle proprie scelte. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi PD e PdL).*

PRESIDENTE. Tutti i Gruppi si sono pronunciati, quindi le posizioni sono assolutamente chiare, comprese quelle dei dissenzienti rispetto al proprio Gruppo.

Invito quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi, per poi passare alla votazione.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, nella mia veste di relatore, in questo provvedimento ho cercato di non occuparmi degli interessi specifici, ma di provare a guardare all'interesse generale.

In queste quattro settimane di grande discussione non ho avuto la sensazione che su questo tema si fossero accesi i riflettori delle forze politiche, forze politiche che sento oggi impugnare con forza una bandiera, evidentemente, lo dico con rispetto, con una certa strumentalità politica

che non fa loro onore per una ragione molto semplice: stiamo parlando di una tragedia.

Io ho lavorato fino alla fine, nella dialettica parlamentare, provando, con il Governo, a trovare una soluzione. La strumentalità su queste vicende non è ammessa, e quindi mi sottraggo da ciò che poi è diventato l'emendamento che ho ritirato. Lo dico sempre con rispetto. Si può fare strumentalità su tutto, ma in queste quattro settimane non mi sono accorto che ci fosse un interesse specifico su questo argomento nelle Commissioni. In conclusione, esprimo parere contrario. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Fravezzi).*

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha già accolto l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Lo Moro e da altri senatori (G6.202), con il quale si è impegnato a valutare con urgenza la situazione della zona terremotata del Pollino. Do la parola al rappresentante del Governo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor presidente, confermo l'impegno preso con l'ordine del giorno. Quel «con urgenza» significa che introdurremo questa possibilità di proroga nel primo provvedimento utile.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis *Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.500, ritirato dal presentatore, senatore Esposito Stefano, e fatto proprio dal senatore Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Mi pare utile in questo caso dare lettura del risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	271
Senatori votanti	269
Maggioranza	135
Favorevoli	76
Contrari	181
Astenuti	12

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G7.100.

Signor Presidente, colleghi, le fasi di commissariamento nascono sempre per gestire temporaneamente e risolvere vicende che abbiano livello emergenziale, ma che – inspiegabilmente – nel nostro Paese hanno spesso una lunga durata, poiché ci si limita quasi sempre alla mera individuazione e adozione di misure tampone. Occorre invece avere, in queste fasi, un approccio ai problemi maggiormente lungimirante, al fine di poterli effettivamente risolvere.

In questi anni all'Aquila si è preferito stanziare risorse per la costruzione di alloggi durevoli, per i pagamenti di alberghi e i contributi di autonoma sistemazione, nonché per puntellamenti, senza dovuti controlli. In totale continuità con il passato, anche in questo decreto (dove spesso si cita l'articolo 81 della Costituzione), si preferisce stanziare ulteriori risorse per i contributi di autonoma sistemazione – i cosiddetti CAS –, nella misura di 53 milioni di euro per le famiglie in affitto e in albergo. Per la ricostruzione di una città di alto valore storico e culturale, riconosciuta come tale da tutti gli storici d'arte, con questo decreto viene stanziato un miliardo, suddiviso in cinque anni, assolutamente insufficiente, come riconosciuto dall'*ex* ministro Barca.

Oltre ai fondi citati, consentitemi di fare un'osservazione sull'attuale quadro normativo, che disciplina la fase e l'attività di ricostruzione dell'Aquila e dei Comuni limitrofi. Nonostante si sia posto fine alla gestione commissariale e siano stati istituiti due uffici speciali per la ricostruzione, con il compito di assegnare e trasferire le risorse destinate all'assistenza della popolazione e alla ricostruzione, è a dir poco paradossale che non si sia ancora provveduto alla redazione di un testo unico. *(Brusìo)*. Chiedo scusa, signor Presidente, ma non c'è ascolto.

PRESIDENTE. Prego, senatrice Blundo.

BLUNDO *(M5S)*. Sto parlando anche al rappresentante del Governo.

Manca la redazione di un testo unico delle disposizioni inerenti agli interventi relativi al sisma del 6 aprile 2009, sebbene la sua elaborazione sia già stata espressamente prevista nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; sono passati nove mesi e del testo unico non vi è traccia, e qui non c'entra l'articolo 81. Viene spontaneo chiedersi quali siano le vere ragioni che impediscono di mettere normativamente ordine a quattro anni di ordinanze commissariali. Con questo ordine del giorno si vuole impegnare il Governo a superare questo stallo. Si vuole inoltre impegnare l'Esecutivo a porre in essere

un reale e concreto intervento a favore della ricostruzione dei centri storici, affinché siano garantiti la raccolta e il riciclo dei materiali, la certificazione energetica e il risparmio idrico (al momento questo assolutamente non avviene).

Con questo ordine del giorno si vuole andare oltre la semplice conferma, contenuta nel provvedimento, della competenza dei Vigili del fuoco. Infatti, nonostante questo provvedimento riconosca l'inestimabile valore culturale delle macerie di interesse architettonico, artistico e storico, continuano ad essere previsti solo fondi per la fase di rimozione e trasporto delle stesse, come accade per i rifiuti urbani, trascurando la fase di separazione e selezione all'origine dei materiali per la conservazione e per il loro riutilizzo. Non viene considerato che questa è una risorsa, una ricchezza. Occorre guardare alla creazione di una filiera completa di riciclo e riutilizzo dei materiali da realizzare all'interno della regione Abruzzo, cosa che non è ancora mai stata considerata. Questo significherebbe essere lungimiranti nell'impiego del denaro pubblico e non realizzare soltanto strade ed autostrade discutibili per le quali l'articolo 81 non viene tenuto in conto.

La ricchezza che deriva dalla vendita della nostra materia seconda avrebbe positive ricadute sul territorio, con una maggiore tutela per l'ambiente e con più opportunità lavorative – queste sì davvero lavorative – nell'area colpita dal sisma, con particolare riferimento all'occupazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La invito a concludere poiché il tempo è contingentato.

BLUNDO *(M5S)*. Chiedo pertanto all'Esecutivo di impegnarsi maggiormente su questo versante, sin dall'inizio trascurato a vantaggio di altri interessi che non corrispondono, troppo spesso, ai reali bisogni dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

* MARINELLO *(PdL)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G7.300, che sostituisce l'emendamento 7.0.7 da me ritirato.

L'ordine del giorno riguarda una questione apparentemente secondaria, ma paradigmatica delle varie questioni insolute del nostro Paese: un terremoto da tutti dimenticato o rimosso, quello del 1967 nella valle del Belice.

Parecchi sanno, come credo anche lei signor Presidente, come in quelle zone della Sicilia ci siano ancora dei territori e delle popolazioni che gridano vendetta nei confronti dei ritardi dello Stato e della burocrazia. L'ordine del giorno tende a mettere un po' d'ordine – scusi il ripetersi delle parole – su una questione. Accade infatti che i finanziamenti continuino ad arrivare nei territori, ma a pioggia, cioè non sono finalizzati verso iniziative realmente utili. Un caso del genere è proprio quello relativo al terremoto del Belice.

Nella legge di stabilità del 2012, all'articolo 1, commi 224 e 225, si è riusciti ad inserire poste in bilancio per complessivi 45 milioni di euro. Orbene, queste somme saranno ripartite ai Comuni interessati dal sisma e identificati nel passato, secondo un riparto percentuale che oggi non è assolutamente più coerente con le reali esigenze perché in quei territori ci sono Comuni che hanno completato la ricostruzione e Comuni, territori e popolazioni, che ancora aspettano una risposta.

Sarebbe di assoluto buonsenso, anzi è di assoluto buonsenso, fare una reale ricognizione tra il Ministero delle infrastrutture, competente per materia, ed i Comuni interessati, in particolare con i sindaci, per stabilire le priorità, le deficienze da colmare e stilare una nuova tabella di riparto. Credo infatti che ci siano Comuni che vadano ormai tirati fuori completamente da questa situazione incresciosa che si protrae da 40 anni affinché le risorse che servono, quelle individuate nella legge di stabilità, ma anche le eventuali nuove risorse, vadano realmente dove c'è ancora bisogno. Questo per far sì che si completi realmente quanto necessario e non si perpetui il solito mercato degli sprechi che molto spesso caratterizza il nostro Paese.

È per questo che invito il Governo ad accogliere in modo pieno e totale tali questioni facendosi carico di una pronta soluzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4, 7.200, 7.6, 7.10, 7.7, 7.8, 7.13, 7.14, 7.202, 7.19, 7.20, 7.24, 7.25, 7.29, 7.31, 7.203 e 7.34.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.5 (testo 2), 7.16 (testo corretto), identico all'emendamento 7.17 (testo corretto), 7.22 (testo 4), 7.26 e 7.30 (testo 2).

Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G7.100, G7.101, G7.102, G7.200 e G7.300.

Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, sottolineo che ho testé presentato una riformulazione dell'emendamento 7.0.1000, che evidentemente necessita di un passaggio in 5ª Commissione permanente. Pertanto, chiedo che questo emendamento venga momentaneamente accantonato, ma sottolineo che si pone il problema della Commissione bilancio, che deve riunirsi per esaminare tale proposta perché altrimenti non possiamo procedere.

PRESIDENTE. Va bene.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 7.0.3 e ritiro l'emendamento 7.0.500.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sugli emendamenti il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Governo è poi disponibile ad accogliere gli ordini del giorno G7.100, G7.101 e G7.102, a condizione che la parte iniziale dei rispettivi dispositivi sia modificata nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G7.200, a condizione che siano riformulati il secondo e il terzo capoverso del dispositivo. Al secondo capoverso, le parole da «a prevedere» fino a: «dall'emendamento 7.0.1000» andrebbero sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità che le risorse per la ricostruzione», dopo di che l'emendamento rimane inalterato. Al terzo capoverso la riformulazione richiesta è nel senso di sopprimere le parole: «previste dall'emendamento 7.0.1000».

Il Governo è infine disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G7.300 a condizione che, nel dispositivo, le parole: «a provvedere» siano sostituite dalle parole: «a valutare l'opportunità di provvedere».

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, sarebbe utile sapere, anche per l'economia dei lavori, quando il presidente Azzollini ritiene di convocare la Commissione bilancio per esaminare la riformulazione dell'emendamento 7.0.1000, in modo da poterci organizzare. Siamo arrivati infatti all'esame del penultimo articolo del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il presidente Azzollini non è presente in Aula in questo momento. Ad ogni modo, prima di concludere questa seduta, sapremo certamente quando intende convocare la Commissione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.1 e 7.3 sono improcedibili. Ricordo che l'emendamento 7.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, nella votazione precedente mi è sembrato di capire, almeno guardando il tabellone, che nell'ultima fila dei banchi alla sua destra qualcuno ha votato al posto di un altro. Ovviamente è una pratica ormai comune, ma ho voluto segnalarlo. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Controlleremo, senatore Puglia.

MARIN *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(PdL)*. Signor Presidente, nella scorsa votazione il dispositivo elettronico non ha rilevato il mio voto, che era favorevole. Vorrei che gli Uffici ne prendessero atto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Marin.

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, l'articolo 66 del Regolamento del Senato prevede che il Presidente possa richiamare all'ordine chi crea momenti di turbamento per i lavori dell'Aula o tiene comportamenti non corretti. Votare per una persona assente è indubbiamente un fatto deplorevole. Però, se a fronte di ripetute segnalazioni di questo tipo il fatto non sussiste, si configura un'ipotesi che fuori da quest'Aula è definita «diffamazione»: essere infatti accusati di un fatto deplorevole significa diffamare. In quest'Aula vigono regole diverse e il Presidente ha il dovere e la possibilità, di cui all'articolo 66 del Regolamento, di adottare provvedimenti nei confronti di coloro che pongono in essere tali comportamenti che, fuori dall'Aula, sono illegittimi e configurano ipotesi di reato, mentre in quest'Aula configurano ipotesi di turbamento.

Invito, pertanto, il Presidente a verificare, quando l'accusa viene mossa da un senatore nei confronti di un altro, se la stessa sia corretta o ingiustificata e, se ingiustificata, ad adottare i provvedimenti conseguenti nei confronti del senatore che muove quel genere di accusa. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.9, 7.11, 7.12 e 7.15 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.10, 7.7, 7.8, 7.13 e 7.14 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.16 (testo corretto).

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, vorrei riformulare la parte finale dell'emendamento 7.16, eliminando l'inciso: «quindi assistiti dai comuni di provenienza,». Con questa modifica si può procedere al voto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione proposta dal relatore.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere favorevole su tale riformulazione.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 7.16 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.16 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.202.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Mi scusi, Presidente, vorrei comunicare agli Uffici che non sono riuscito a far registrare al sistema il mio voto contrario.

AIELLO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO *(PdL)*. Signor Presidente, anch'io non sono riuscito a fare registrare al sistema il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 7.201 e 7.18 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.19 e 7.20 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.22 (testo 4).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.22 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.21 e 7.23 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.24.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santan-

gelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.24, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.25 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.26.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.26, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.27 e 7.28 sono stato ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.29 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.30 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.30 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.31 e 7.203, mentre gli emendamenti 7.32, 7.33 e 7.35 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7. 34 è improcedibile.

Chiedo alla senatrice Blundo se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.100 proposta dal Governo.

BLUNDO *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo alla senatrice Blundo se accetta la riformulazione dell'ordine del Giorno G7.101 proposta dal Governo.

BLUNDO *(M5S)*. Sì, Presidente, anche in questo caso accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo quindi al senatore Di Biagio, primo presentatore dell'ordine del giorno G7.102, se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

DI BIAGIO *(SCpI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ora alla senatrice Pezzopane se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.200 proposta dal Governo.

PEZZOPANE *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo infine al senatore Marinello se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.300 proposta dal Governo.

MARINELLO *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, anche l'ordine del giorno G7.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 7.0.200, 7.0.500, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7 e 7.0.8 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 7.0.1000 è stato accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione, convocata per le ore 15.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.3 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, premesso che è stato oggettivamente riconosciuto che sono necessarie ulteriori risorse per la ricostruzione dell'Aquila, del cratere e del fuori cratere, e che occorre un immediato e concreto stanziamento delle stesse, e premesso che non è opportuno gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, già in serie difficoltà economiche e già soggetti a un ulteriore aumento dell'accisa sulla benzina stabilita nell'estate scorsa per assicurare il pagamento del personale assunto a tempo indeterminato per gli uffici della ricostruzione, l'emendamento 8.21 prevede lo stanziamento di un miliardo di euro annui, a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni (quello che anche altri stanno chiedendo e proponendo), a favore di una ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (sulla base delle percentuali indicate in passato: 60 per cento per l'Aquila, 37 per cento per i Comuni e 3 per cento per i Comuni fuori cratere). Chiedo di tenere in considerazione questa proposta dal momento che le risorse destinate a tali enti, previste da una delibera CIPE, sono attualmente bloccate.

La copertura deriverebbe dall'innalzamento dal 20 al 27 per cento delle aliquote applicabili sulle rendite da capitale, Presidente, perché è giusto che tutti concorriamo a questa situazione di crisi dell'Italia, e non sempre i soliti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È giusto che tutti diamo una dimostrazione, a cominciare da noi del Movimento 5 Stelle che abbiamo ridotto le nostre indennità parlamentari. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G8.201 ripropone sostanzialmente il contenuto di un disegno di legge, che ho presentato di recente, finalizzato a mantenere l'aliquota IVA al 21 per cento per sostenere i consumi e per dare una mano alla ripresa economica.

Ricordo un dato preoccupante che si trova nei commenti e nei documenti dell'amministrazione finanziaria: nei primi mesi di questo anno il gettito dell'IVA è diminuito di circa l'8,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando l'andamento della principale imposta indiretta registrava egualmente un analogo andamento negativo. Si tratta di dati che ovviamente confermano quanto viene insegnato già nei primi anni nelle facoltà di economia, ovvero che un aumento dell'aliquota IVA, specie in momenti recessivi, come quello attuale, non può portare ad aumenti di gettito.

Al riguardo, basterebbe ricordare la Corte dei conti, che nella recente nota sul Documento di economia e finanza del 2013 mette espressamente in relazione calo dei consumi delle famiglie e flessione del gettito IVA. Dati, dicevo, che si scontrano con le motivazioni di consolidamento fiscale per il riallineamento dei nostri conti pubblici, che nel settembre 2011 indussero l'Esecutivo e il Parlamento ad introdurre la norma che ha innalzato l'aliquota IVA al 21 per cento: un vero e proprio insuccesso, che non possiamo e non dobbiamo né ripetere né aggravare. È possibile... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice, il tempo contingentato è già esaurito.

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Solo un minuto, Presidente.

Possibile che non si capisca che un aumento dell'IVA significherebbe oggi un'ulteriore stangata per le famiglie? Si stima 135 euro per ciascun nucleo familiare; il forte rischio, che è quasi certezza, di chiusura per molte imprese (solo nel commercio oltre 26.000); il forte rischio di chiusura per numerosi studi professionali: un danno per quel ceto medio, per quel blocco sociale che ha costituito il traino dell'economia nazionale.

Ho sentito dichiarare in questi giorni dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia che nell'agenda politica occorre stabilire un ordine di priorità tra IMU, IVA e occupazione giovanile, e la preminenza è assegnata all'occupazione dei giovani. Io la trovo una considerazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*

PRESIDENTE. Senatrice, purtroppo il suo tempo è esaurito: la invito nuovamente a concludere.

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Dicevo che è una considerazione saggia, che però viene male utilizzata, perché quale occupazione avranno i giovani se chiudono gli esercizi commerciali? Quale occupazione avranno i giovani se chiuderanno le industrie? Quale occupazione avranno i giovani se chiuderanno gli studi professionali? Ma di quale economia e di quale ripresa economica stiamo parlando? Stiamo cadendo in una trappola contabile nella quale siamo già caduti con il primo aumento deciso nel settembre del 2011: avremo un aumento dell'IVA, un minor gettito conseguente all'aumento ed ulteriori tasse per coprire le minori entrate. In definitiva, ci troveremo costretti a reperire altre risorse per finanziare quell'aumento.

PRESIDENTE. Concluda, per favore.

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Sto concludendo. Un paradosso che ci porta pericolosamente a rincorrere un equilibrio puramente formale e ragionieristico della finanza pubblica, dimenticando quegli aspetti sostanziali, con la conseguenza di una catastrofe per il Paese. Vorrei concludere, signor Presidente, con il commento... *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Guardi che ha già concluso, il suo concetto è stato espresso in maniera veramente chiara e completa. I tempi sono contingentati.

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Signor Presidente, siamo alla vigilia di un aumento dell'IVA.

PRESIDENTE. Le ho chiesto di concludere già tre volte, la prego.

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Va bene. Concludo con il commento che un grande economista faceva a proposito del *fiscal compact*: «Una politica fiscale fatta con il *computer*, che riduce annualmente il rapporto debito-PIL in quota fissa e automatica, è un mostro». E questo aumento dell'IVA è un mostro: un mostro per le famiglie, un mostro per le imprese, un mostro per le professioni, un mostro per tutti i cittadini, un mostro per l'economia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL)*

CARDINALI *(PD)*. Signor Presidente, sarò brevissima. Avevo presentato l'emendamento 8.0.3, insieme ai senatori Gianluca Rossi, Ginetti e Gotor, in relazione al terremoto che ha colpito l'Umbria nel 2009. C'è un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha stanziato un finanziamento per la ricostruzione e che prevede una procedura particolare (un piano integrato di recupero). Si chiedeva pertanto con quell'emendamento di poter modificare tale procedura, cioè di poter applicare

quella già prevista per il terremoto che colpì l'Umbria molti anni fa, con la possibilità per l'ente di sostituirsi ai consorzi privati qualora questi non provvedano ad effettuare la ricostruzione nei tempi dovuti e a considerare i contributi come indennizzo per superare andare in deroga alla legge sugli appalti.

L'emendamento non è stato accolto perché il Governo ha espresso una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e, ritenendo che non si possa e non si debba, per senso di responsabilità, insistere su un emendamento cui il Governo abbia opposto il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, ho ritenuto di ritirarlo e di presentare l'ordine del giorno G8.200.

Chiedo al Governo pertanto l'impegno, come è stato fatto nel precedente ordine del giorno legato ad un altro terremoto, a utilizzare il primo strumento utile (ci diceva prima il Governo che potrebbe avvenire a breve, e quanto meno su questo chiediamo l'impegno) per porre l'attenzione a questo tema, a nostro avviso solo di natura ordinamentale. Questo garantirebbe la ricostruzione nei tempi e nei modi dovuti.

DELLA VEDOVA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA VEDOVA *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo solo per condividere le parole della senatrice Alberti Casellati, ma ripristinando un minimo di verità. Sono talmente d'accordo con lei che, quando venne previsto l'aumento dell'IVA come clausola di salvaguardia, anziché fare altri interventi, votai contro, adesso mi sembra ahimè un po' tardi e un po' semplificatorio pensare, con un ordine del giorno, su un provvedimento che peraltro si occupa di temi diversi, di affrontare una questione che affronteremo nelle sedi proprie con provvedimenti che immagino a breve il Governo prenderà sui temi fiscali, cercando però di conservare una memoria che vada oltre gli ultimi quindici giorni, altrimenti difficilmente riusciremo a costruire soluzioni importanti per le imprese e per il Paese.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI)*. Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 8.0.500 e 8.0.500/100 per sottolineare che essi affrontano un tema che il Parlamento cerca di risolvere dal 2006. Mi riferisco al problema delle terre e rocce da scavo. Con il decreto ministeriale n. 161 del 2012 il Governo ha di fatto bloccato tutti i lavori nei piccoli cantieri, con grave danno, anche dal punto di vista economico, soprattutto per le ditte artigianali. Su questo tema, peraltro, sono stati presentati alcuni disegni di legge nella precedente legislatura, decaduti al termine della stessa e successivamente riproposti in quella attuale.

L'emendamento 8.0.500, condiviso dalle Commissioni riunite e dai relatori, di fatto risolve parzialmente il problema limitando l'applicazione del decreto n. 161 alle sole opere soggette ad autorizzazione integrata am-

bientale o a valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, su sollecitazione anche dei nostri uffici pubblici, appare dubbia l'applicazione di questo emendamento perché, di fatto, si parla di una normativa uniforme per tutto il territorio nazionale, ma all'inizio dell'emendamento si dice: «Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge(...)». Pertanto, per evitare contenziosi da parte degli organi di vigilanza abbiamo proposto il subemendamento 8.0.500/100 con cui si precisa meglio la portata dell'emendamento delle Commissioni riunite, stabilendo che il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 vale solo per i grandi cantieri, mentre per quelli di piccole dimensioni, che non superano i 6.000 metri cubi di materiale, si ripristinano le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. So che su questo punto il Governo era perplesso.

Chiedo pertanto all'Esecutivo di valutare positivamente entrambi gli emendamenti, perché in tal modo si completerebbe la normativa e si farebbe chiarezza una volta per tutte. Tra l'altro mi risulta che ciò rientri nella volontà politica di questo Governo. Se ciò non dovesse accadere, ritireremmo il subemendamento, ma mi sembra una questione di buonsenso basata su una logica normativa condivisa da tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che i tempi contingentati sono esauriti. Vi prego pertanto di concludere gli interventi nei due minuti concessi.

MARINELLO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(PdL)*. Signor Presidente, il mio intervento si sostanzia in una richiesta al Governo. Abbiamo ascoltato quanto detto dal senatore Panizza. Le sue osservazioni sono condivisibili e di buonsenso. L'eventuale approvazione dell'emendamento 8.0.500/100, l'emendamento 8.0.500, sicuramente contribuirebbe ad applicare meglio la norma che, come formulata nell'emendamento delle Commissioni riunite, necessita di un chiarimento.

Detto ciò, inviterei il Governo ad un supplemento di istruttoria avanzando la seguente proposta. Se il Governo non è nelle condizioni di esprimere in Aula un parere diverso dal precedente, dal momento che abbiamo già un emendamento accantonato per il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio, anziché ribadire il parere negativo sull'emendamento del senatore Panizza, che si è tra l'altro dichiarato disponibile a ritirarlo qualora venisse confermato tale parere, potrebbe chiederne l'accantonamento per un supplemento di istruttoria, ferma restando la necessità nel primo pomeriggio di risolvere il problema con l'approvazione, con il ritiro o, se il senatore Panizza dovesse insistere di fronte a un parere negativo del Governo, con il respingimento in Aula dell'emendamento in questione.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, anche noi volevamo esprimere preoccupazione per un tema che è molto complesso e che, a nostro avviso, non va affrontato in questo modo. È dal 1997 che in Italia si cerca di procedere in questa maniera, ossia di far rientrare le terre da scavo tra i non rifiuti, e per questo dinanzi alla Corte di giustizia europea vi sono delle procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Quindi, vorrei sollecitare i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno per poter affrontare il problema in altra sede.

ROSSI Luciano *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano *(PdL)*. Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire dopo la senatrice Cardinali sul tema che riguarda l'emergenza dell'Umbria, sulla scarsa attenzione, ma senz'altro invitando il Governo a porre attenzione all'ordine del giorno G8.200, che comunque fin d'ora chiedo di sottoscrivere.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.17, 8.18, 8.21 e 8.23, mentre è favorevole sull'emendamento 8.22 (testo 3).

Il parere è altresì contrario sugli ordini del giorno G8.100 e G8.101 e favorevole sugli ordini del giorno G8.200 e G8.201.

Ritiro invece l'emendamento 8.0.100 (testo 2), in quanto il contenuto è diventato legge con il provvedimento sul debito della pubblica amministrazione.

Il mio parere è contrario sull'emendamento 8.0.9, mentre chiedo l'accantonamento degli emendamenti 8.0.500/100 e 8.0.500. Siccome comunque quest'ultimo non dovrebbe presentare problemi nel momento in cui raggiungessimo un accordo di valutazione da parte della 5ª Commissione, direi che possiamo prenderci del tempo.

Infine, il parere è contrario sugli emendamenti 8.0.200 (testo 2), 8.0.201, 8.0.46, 8.0.44 e 8.0.45.

CIRILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dai relatori; soltanto per gli ordini del giorno occorre una precisazione.

Si richiede una riformulazione dell'ordine del giorno G8.100, eliminando nel dispositivo le parole «prevedere, al fine di», nonché, dopo le parole «di Pescara», tutta la frase successiva.

Si propone di modificare il dispositivo dell'ordine del giorno G8.101 eliminando la parte successiva alle parole «quadro normativo certo».

Chiediamo la riformulazione dell'ordine del giorno G8.200 togliendo dal dispositivo le parole da «sollevate dall'emendamento» alle parole «Commissioni riunite 8ª e 13ª».

Infine, si propone la riformulazione dell'ordine del giorno G8.201 inserendo nel dispositivo, dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di» ed eliminando la preposizione «ad».

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.1, 8.6, 8.7, 8.17, 8.18 e 8.21 sono improcedibili.

Gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.19 e 8.20 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.22 (testo 3).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.22 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 8.23.

Do atto al senatore Pizzetti che intendeva votare a favore dell'emendamento 8.22 (testo 3).

Gli emendamenti 8.24 e 8.25 sono stati ritirati.

I presentatori dell'ordine del giorno G8.100 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal Governo?

SCILIPOTI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 (testo 2) non sarà posto ai voti.

I presentatori dell'ordine del giorno G8.101 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal Governo?

SCILIPOTI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.101 (testo 2) non sarà posto ai voti.

I presentatori dell'ordine del giorno G8.200 accettano di riformulare l'ordine del giorno nel senso suggerito dal Governo?

CARDINALI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.200 (testo 2) non sarà posto ai voti.

Senatrice Alberti Casellati, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Governo sull'ordine del giorno G8.201?

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Sì, signor Presidente, la accolgo, sperando in una considerazione del Governo, visto che il 1° luglio è fra pochissimo tempo. Mi auguro che questo porti ad una considerazione positiva.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.201 (testo 2) non sarà posto ai voti.

Gli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.100 (testo 2), 8.0.6, 8.0.7, 8.0.11 e 8.0.12 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 8.0.13 è improponibile.

Gli emendamenti 8.0.500 e 8.0.500/100 restano accantonati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.0.9 e 8.0.200 (testo 2) sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 8.0.201 è improponibile.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei invitare i relatori e il Governo ad un ripensamento sull'emendamento in questione, con il quale chiediamo, nel pieno principio e spirito di questo decreto, non di avere un occhio di riguardo, ma di poter valutare in maniera giudiziosa le disposi-

zioni per le zone colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2013, cioè dichiarare lo stato d'emergenza e quant'altro. Per quanto riguarda le risorse, la proposta che facciamo al Governo è quella, per il 2013 e il 2014, di provvedere mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili nei vari Dicasteri.

Crediamo che questo emendamento sia veramente nello spirito di questo decreto. Se così non è, chiediamo al Sottosegretario di darci una spiegazione veramente convincente, perché quel che viene dopo, signor Sottosegretario (e ne parleremo), va in tutt'altro senso.

PRESIDENTE. Se non ci sono variazioni su questo punto, ricordo che l'emendamento è improponibile per estraneità al testo.

CROSIO *(LN-Aut)*. È improponibile in base a cosa? All'articolo 81 della Costituzione? Allora, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, lei fa riferimento all'emendamento 8.0.201?

CROSIO *(LN-Aut)*. Sì.

PRESIDENTE. È già stato dichiarato improponibile nella seduta di giovedì scorso.

CROSIO *(LN-Aut)*. Va bene. Parleremo poi di quel che viene dopo.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma lei sa bene che i tempi sono esauriti da un po', quindi la prego di essere concisa.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, sono stati ritenuti improponibili emendamenti sul trattamento corretto delle macerie. In particolare, è improponibile l'emendamento sulla rimozione prioritaria delle macerie contenenti amianto. Vorrei capirne di più e votare sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento è improponibile, quindi non è possibile votarlo.

Gli emendamenti 8.0.41, 8.0.42 e 8.0.46 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.44.

CROSIO *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crosio,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.44, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma non mi è stata data chiarezza. Lei mi ha ripetuto che l'emendamento è improponibile, ma io avevo chiesto sulla base di cosa. Vogliamo parlare di articolo 81 della Costituzione pure sullo smaltimento preventivo delle macerie contenenti amianto? Stiamo cioè addirittura sottoponendo la sicurezza all'articolo 81? Vorrei capirne il perché, e chiedo di votare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, ci può ripetere a quale emendamento fa riferimento, visto che non l'abbiamo colto?

BLUNDO *(M5S)*. Mi riferisco all'emendamento 8.17, che – mi è sembrato – aveva anche ricevuto parere favorevole.

PRESIDENTE. Correggo quello che ho detto: l'emendamento non era improponibile, ma improcedibile, con parere contrario dei relatori e del Governo.

BLUNDO *(M5S)*. Parere contrario dei relatori e del Governo?

PRESIDENTE. Se lei ha copia del parere della Commissione bilancio del 6 giugno 2013, vedrà che l'emendamento 8.17 è citato.

BLUNDO *(M5S)*. Si può mettere ai voti?

PRESIDENTE. L'ho già dichiarato improcedibile.

L'emendamento 8.0.45 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento x1.100, riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intende illustrato.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non ho niente da illustrare, ma intervengo per porle alcune domande, perché il Gruppo della Lega Nord vorrebbe da lei un chiarimento.

Non intervengo nel merito, ma sulle ammissibilità. Noi abbiamo avuto delle esclusioni di emendamenti perché non erano omogenei alla materia. Il Governo è libero di presentare assolutamente quello che vuole, ma la Presidenza determina le ammissibilità degli emendamenti. Vorrei sapere da lei il criterio per cui la Presidenza ha reso ammissibile questo articolo aggiuntivo. Esso è estraneo per materia, perché non c'è alcun riferimento a nessuna materia all'interno del provvedimento che stiamo trattando. In secondo luogo, non c'è alcuna urgenza, perché se lei intravede l'urgenza nel trasferimento delle competenze da un organismo all'altro per quanto riguarda il turismo, mi sembra che di emergenze ci siamo abbastanza preoccupati – ma di quelle vere – in questo momento.

Le domando: lei come considera le ammissibilità? Se non erano ammissibili emendamenti che erano comunque riferibili agli articoli contenuti nel provvedimento, come può rendere ammissibile questa cosa?

La scorsa legislatura lei, signor Presidente, non era ancora con noi, ma mi piacerebbe ricordare i moniti più volte espressi dal Presidente della Repubblica sull'omogeneità della materia e sulla necessità di avere dei criteri di urgenza in ordine all'inserimento di emendamenti nei decreti-legge. Vorrei capire, anche per saperci meglio regolare rispetto a cosa presentare come emendamenti. Signor Presidente, vorrei da lei una spiegazione molto chiara, e la ringrazio. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).* Perché se c'è una via preferenziale per le urgenze, che non sono urgenze, per il Governo, immaginiamo che lei ce lo dica; in questo modo sapremmo che il Governo ha un criterio di ammissibilità diverso da quello riservato agli emendamenti dei Gruppi parlamentari. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, mi perdoni, però vorrei sottolineare che già in Commissione – e comunque anche in quest'Aula – ho avuto l'impressione che l'Aula sia troppa ossequiosa nei confronti del Governo.

Come ebbe a dire il collega, non abbiamo bisogno di una mamma: il Governo è un'altra parte. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Anche quando l'Aula ha aperto discussioni, poi, di fronte al parere contrario del Governo, non ha più mantenuto fede alla propria posizione.

Sono davvero costernata per questa faccenda! La stessa identica cosa è avvenuta in Commissione. *(Applausi dal Gruppo M5S).* Trovo che ciò sia gravissimo. Il Parlamento ha una sua funzione che va rispettata e ribadita. *(Applausi dal Gruppo M5S)* ma sono gli stessi parlamentari che rinunciano a questo potere. Ciò è grave, molto grave. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Lei ha ricordato i lavori in Commissione: quindi, il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione e dunque del Parlamento.

DALLA ZUANNA *(SCpI).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(SCpI).* Signor Presidente, a nome del Gruppo Scelta Civica per l'Italia, annuncio che su questo emendamento ci asterremo perché riteniamo sia totalmente estraneo nel merito al decreto-legge. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Voglio ricordare, se ce ne fosse bisogno, che nella seduta antimeridiana di giovedì 6 giugno la Presidenza ha già pronunciato, tramite il Vice Presidente di turno, il parere sui rilievi svolti da altri colleghi. Se volete posso leggere quello che è già stato detto: «i primi sette commi dell'emendamento x1.100, approvato dalle Commissioni riunite, recano disposizioni tendenti a trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo e il relativo personale.

I commi da 1-*octies* ad 1-*quaterdecies* sono volti a disciplinare aspetti procedurali connessi alla composizione e al lavoro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il decreto-legge in esame contiene nel suo complesso numerose norme che coinvolgono sia direttamente le competenze del CIPE che, più in generale, la tutela del patrimonio turistico nazionale.

In particolare, l'articolo 5, che reca disposizioni volte ad accelerare la realizzazione dell'Esposizione universale di Milano 2015, detta una disciplina particolareggiata anche con riferimento ai profili di valorizzazione del settore turistico e del patrimonio culturale e paesaggistico. La lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 5 attribuisce, infatti, proprio al CIPE il compito di assumere le decisioni strategiche per la realizzazione dell'Expo 2015, coordinando i vari soggetti istituzionali coinvolti anche in materia di turismo e di patrimonio culturale e paesaggistico.

Pertanto, il contenuto dell'emendamento x1.100 non risulta estraneo ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, all'oggetto della discussione. Conseguentemente la Presidenza non può che confermarne l'ammissibilità e l'altra valutazione fatta».

Tra non molto procederemo alla votazione, nel corso della quale ognuno potrà esprimere la propria opinione su questo emendamento.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole. Chiedo però che venga apportata una correzione al comma 1-*quater*, secondo capoverso. Dove si legge: «Il personale delle qualifiche» aggiungerei le parole: «non dirigenziali». Così modificato, il parere è favorevole.

CIRILLO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento modificato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.100 (testo 2).

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, preliminarmente le vorrei far notare che per noi è molto complicato ogni volta chiedere la parola. Se ogni tanto i senatori Segretari si girassero verso di noi forse sarebbe più facile per tutti.

PRESIDENTE. Ho bisogno di collaborazione, perché non ho la possibilità di girarmi continuamente.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Circa l'emendamento x1.100, premetto che siamo assolutamente d'accordo sul fatto che le questioni relative al turismo dovrebbero essere ricomprese nel Ministero per i beni e le attività culturali. Ciò è assolutamente parte della nostra impostazione e della nostra filosofia.

Francamente anche la lettura da lei fornita per motivare l'ammissibilità dell'emendamento non ci convince. Noi abbiamo già posto la questione anche su altri emendamenti già esaminati nella seduta di ieri e questa mattina e riteniamo che il Governo disponesse di tutti gli strumenti – come è accaduto in passato – per il riordino delle deleghe e che dunque non occorresse inserirlo all'interno del provvedimento in esame.

Per tale motivo, esprimeremo un voto di astensione, proprio perché siamo d'accordo sul merito, ma non lo siamo rispetto all'inserimento in questo decreto-legge.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento x1.100 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. In attesa dell'esame della 5ª Commissione permanente, restano accantonati tre emendamenti, che pertanto verranno trattati nella seduta pomeridiana di oggi.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per le ore 13.

Per fatto personale

GIOVANARDI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(PdL)*. Signor Presidente, sono costretto ad intervenire nuovamente per fatto personale perché ieri sera sono stato chiamato ancora in causa dal Gruppo M5S per una questione che riguarda tutti i colleghi. Infatti, voglio rappresentare alla Presidenza che non riguarda me, ma i lavori del Senato della Repubblica.

Io non ho accettato e non accetto di essere definito dal senatore Orellana reo confesso rispetto al voto che ho espresso l'altro giorno anche se ha pigiato il bottone (in mia presenza) il collega seduto al mio fianco. Non lo accetto perché, signor Presidente, il mio atteggiamento non è né scorretto né censurabile, ma è corretto e conforme alla prassi (che io ho controllato) di vent'anni del Parlamento. Se poi il Consiglio di Presidenza vuole modificare la prassi del Senato e sconvolgere lo spirito e la lettera del Regolamento...

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 12,38)

(*Segue* GIOVANARDI). Presidente Grasso, mi spiace che lei stia lasciando l'Aula, perché questo problema è molto importante.

Se noi applicassimo in maniera formalistica – come si vorrebbe applicare – il meccanismo di voto in presenza di un parlamentare, cioè l'articolo 115 del Regolamento, informo i colleghi che in ogni votazione elettronica, prima di proclamare l'esito della votazione, il Presidente dovrebbe farsi consegnare a cura dei senatori Segretari l'elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso in ogni votazione elettronica. Infatti, la *ratio* del Regolamento del Senato è quella di ritenere valido il voto del senatore presente che esprime la sua volontà. I sussidi elettronici sono solo un mezzo attraverso il quale tale volontà viene espressa.

Signora Presidente, ieri il collega Orellana ha affermato che il mio atteggiamento è censurabile. Ricordo, però, che la censura è una sanzione prevista dal Regolamento per chi fa qualcosa di sbagliato. Allora, ripeto per l'ennesima volta che il voto espresso da me l'altro giorno è valido, regolare e certificato dal senatore Segretario presente che ha verificato la mia presenza sulla base di un'interpretazione del Regolamento ventennale. Se l'interpretazione dovesse cambiare e quindi non fossero più la presenza e la volontà del parlamentare ad essere registrate, ma un dato elettronico, vorrebbe dire tradire lo spirito e la sostanza del Regolamento e ridurre il Senato, non ad un asilo infantile, ma ad una scuola materna, come sta diventando negli ultimi giorni, con tutta quella sceneggiata a cui stiamo assistendo sulle votazioni, che è umiliante per il Senato. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Sulla repressione delle manifestazioni di piazza in Turchia

COCIANCICH *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH *(PD)*. Signora Presidente, desidero richiamare l'attenzione di tutti i colleghi e la sua sui fatti gravissimi che si stanno verificando in questi giorni in Turchia, a Istanbul.

Tredici giorni fa sono iniziati degli scontri originati da una protesta nei confronti di un piano di abbattimento degli alberi di piazza Taksim finalizzato a fare spazio ad una costruzione in cemento, piano che vede legittime opposizioni dei cittadini.

Ebbene, questi scontri sono ormai degenerati: sono già quattro i morti accertati, 5.000 i feriti. Cosa gravissima, oggi 70 avvocati difensori dei manifestanti sono stati arrestati: prelevati dalle aule del tribunale e condotti via da militari, poliziotti con i caschi in assetto di guerra, e questo mentre esercitavano il diritto di difesa dei manifestanti.

Le televisioni che hanno ripreso gli scontri sono state censurate e multate. Giungono gravissime notizie di violenze commesse nelle prigioni, violenze di natura sessuale. Di fatto sono stati soppressi tutti quei diritti civili che vengono normalmente riconosciuti nei Paesi che appartengono alla nostra comunità di giurisdizione e di civiltà. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Per favore, chi vuole uscire esca e lasci che il senatore Cociancich svolga il suo intervento.

COCIANCICH *(PD)*. Voglio quindi esprimere il mio sgomento di fronte a questi fatti, che avvengono davanti ad un'opinione pubblica sostanzialmente disinteressata, assente, forse perché occupata da altri fatti più importanti come quelli appena citati, che mi sembra incontrino molto la passione di alcuni colleghi senatori.

Penso invece che noi non dovremmo chiudere gli occhi davanti a questi fatti, e dovremmo quindi sollecitare il Governo ad assumere una posizione forte. Noi siamo amici della Turchia; vogliamo che la Turchia sia un Paese solido, forte, che faccia parte integrante della nostra comunità politica, anche in prospettiva di un'adesione all'Unione europea. Ma proprio per questo non possiamo accettare che si verifichino questi episodi, come non possiamo accettare un atteggiamento inerte, pigro, assente da parte dell'Unione europea.

L'Unione europea ha tutti gli strumenti per poter spingere la Turchia a un cambiamento di rotta, a ristabilire le garanzie della giurisdizione, le garanzie dei diritti umani, ad un impegno a rispettare gli *standard* nei quali ci riconosciamo, tipici della collettività giuridica e politica di cui facciamo parte.

Rivolgo quindi un appello ai colleghi senatori e alla Presidenza affinché vengano fatte tutte le pressioni possibili nei confronti del Governo e dei *media* in modo tale che la situazione turca non rimanga nel dimenticatoio e non venga più ascoltata come un rumore di sottofondo che tutto sommato non ci riguarda. È una situazione che riguarda anche noi e quello che vogliamo essere in futuro quali membri della collettività euromediterranea nella quale viviamo da migliaia di anni. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL).*

PUPPATO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signora Presidente, continuo idealmente l'intervento del collega Cociancich, che ha appena parlato dei gravissimi fatti che si stanno verificando in Turchia. Sono iniziati con una fortissima repressione che ha visto un eccesso di violenza nei confronti dei giovani che intendevano manifestare liberamente le loro posizioni contrarie al presidente Erdogan. Stanno procedendo sempre di più con un meccanismo di censura che ha portato proprio in questi giorni, in queste ore, addirittura a vietare la trasmissione di quelle immagini violente che, per espressa dichiarazione del Consiglio supremo della radio e della TV turca, turbano le menti dei più giovani.

Che la semplice evidenza di quanto accaduto possa mettere in difficoltà la popolazione della Turchia quando quella violenza è stata perpetrata su folle inermi di giovani che liberamente esprimono la loro posizione mi sembra un'evidente contraddizione di fronte alla quale l'Europa e l'Italia sicuramente non possono rimanere inerti.

Quindi, questo Senato vuole da subito che il nostro Stato, tramite il ministro Bonino, eserciti nei confronti dell'Europa una forte pressione, da una parte, per assumere subito una iniziativa volta a ripristinare i diritti civili e umani in un Paese che sta scivolando verso il baratro dal punto di vista dell'antidemocrazia e, dall'altra, per mettere in atto minacce reali e concrete di sanzioni economiche nei confronti della Turchia.

Presidente, mi lasci un ultimo minuto per mettere in evidenza che proprio con la Convenzione di Istanbul, che mi auguro tra oggi pomeriggio e domani ratificheremo, si dichiara che la violenza contro le donne non è più accettabile. Ebbene, proprio il Paese dove è stata sottoscritta tale Convenzione oggi si macchia dei peggiori peccati, denunciati da Amnesty International, contro giovani donne recluse nelle prigioni di Ankara e di Istanbul. È davvero grave quanto sta avvenendo. La denuncia di violenze sessuali nei loro confronti sembra purtroppo autentica, per cui è un fatto davvero grave.

Non possiamo permettere che fatti del genere avvengano nel silenzio del Senato. È giusto che tutto il Parlamento italiano si rapporti con la comunità internazionale e vigili perché simili episodi non avvengano più. Le violenze si devono arrestare immediatamente. Occorre ripristinare le li-

bertà individuali e collettive e liberare le persone indebitamente carcerate. Noi desideriamo accogliere quella Nazione che vuole entrare in Europa, ma non possiamo permettere di ridurre la democrazia a questi livelli.

Diciamo quindi con forza che il Senato italiano si oppone a tutto questo e chiede l'intervento del Parlamento, del Governo e dell'Europa intera al riguardo. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL).*

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento 5 Stelle è con tutti i giovani e le giovani che in questi giorni, ad Ankara, ad Istanbul e in altre città, stanno protestando e chiedendo libertà.

Sono fatti gravissimi quelli accaduti e che stanno accadendo anche nelle ultime ore, dai quali non possiamo dirci estranei: come Parlamento, come Governo e come istituzioni europee. Va condannato permanente e con forza il comportamento di un Governo che non rispetta i diritti civili delle donne e degli uomini del proprio Paese e non consente la tutela giudiziaria delle persone ingiustamente accusate di atti gravi, che non hanno poi commesso. Si arriva addirittura, signora Presidente, ad arrestare gli avvocati nei tribunali, mentre esercitano il loro mandato difensivo!

Signora Presidente, come Movimento 5 Stelle ci domandiamo che Governo è quello che governa una Nazione civile in questo modo, colpendo i propri cittadini inermi.

Signora Presidente, stiamo per approvare la Convenzione di Istanbul che tutela le donne contro la violenza. È però paradossale e vergognoso che in questo momento, nelle carceri e nelle stazioni di polizia della Turchia, le donne siano soggette ad una violenza inaudita da parte delle forze di polizia. Ci sono video che mostrano donne in manette, picchiate e prese a calci con gli anfibi mentre sono inermi a terra. Tutto questo non è ammissibile in un Paese che si dice civile!

Allora avendo rilevato una sostanziale conformità di vedute, invito tutti i colleghi dei diversi Gruppi a predisporre insieme una mozione urgente, da votare assieme alla ratifica della Convenzione di Istanbul, che impegni le nostre istituzioni e quelle europee ad intervenire non domani, ma subito perché in quel Paese il tempo stringe e la gente muore. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e Misto-SEL).*

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, condivido pienamente le parole pronunciate ora in Aula dai colleghi che mi hanno preceduto: i senatori Cociancich e Giarrusso e la senatrice Puppato. Anch'io condivido l'esigenza, appena richiamata, di produrre insieme una mozione

parlamentare o comunque un atto forte che rompa questa insopportabile cappa di silenzio dell'Europa e dell'Italia su un'autentica tragedia che si sta abbattendo sulla gioventù turca. Trovo davvero incredibile che, mentre le Nazioni Unite e anche gli Stati Uniti d'America stanno rilasciando dichiarazioni nel corso di queste ore, vi sia il silenzio dell'Europa, proprio mentre i Parlamenti nazionali, primo fra tutti il nostro, stanno ratificando la Convenzione di Istanbul. Questo la dice lunga su quanto l'Europa non è quell'Europa politica, non è quegli Stati Uniti d'Europa che vorremmo, ma che purtroppo, almeno fino adesso, è solo esclusivamente burocrazia ed economia.

Anche per questo motivo penso che dovremmo intervenire rapidamente. È di pochi minuti fa la notizia di un'irruzione della polizia nella sede di un partito politico, nello specifico del Partito socialista democratico. Ciò, come si comprende facilmente, è totalmente inaccettabile in uno Stato democratico. Aggiungo che mi lasciano perplesse – e vorrei approfondirle nel corso delle ore che verranno – le parole del ministro Bonino, che poco fa ha dichiarato che quanto sta accadendo in Turchia non è paragonabile alla primavera araba. Certo, questo è possibile, però non si capisce cosa significano queste parole: non perché non sono paragonabili alla primavera araba le manifestazioni di piazza in Turchia non riguardano l'identità dell'Europa. Non è vero che i diritti umani vengono violati soltanto nelle dittature: i diritti umani, purtroppo, vengono violati anche nelle democrazie, in quelle che formalmente si chiamano democrazie e che invece utilizzano la repressione, l'esercito e la polizia per stroncare semplicemente una manifestazione di dissenso.

Per tali motivi che il Senato debba rompere il muro di omertà e di silenzio che davvero pesa come un macigno sull'identità del continente europeo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL, PD e M5S).*

PRESIDENTE. Credo sia importante che la Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà alle ore 13.00, affronti questo tema e porti successivamente in Aula una possibilità di risposta positiva alle sollecitazioni qui presentate. Invito pertanto tutti a parlare con i propri Capigruppo per definire una risposta forte e urgente sull'argomento.

Sull'inquinamento da idrocarburi in provincia di Matera

PETROCELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi e cittadini che seguite i lavori del Senato, intendo sottoporre alla vostra attenzione fatti accaduti di recente nella mia Regione, la Basilicata, diventata sempre più provincia dell'impero petrolifero.

Il 19 marzo scorso si è tenuta nel Comune di Ferrandina, in provincia di Matera, la conferenza di servizi relativa alla messa in sicurezza di alcuni pozzi interessati allo stoccaggio di gas. Ribadisco: stoccaggio di gas. In quella sede si è dato atto di un grave inquinamento da idrocarburi pesanti nelle aree dei pozzi denominati Grottole 033, 034, 035, 036 e 037, pozzi che sono oggetto di stoccaggio di gas e precedentemente sfruttati da ENI.

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Basilicata ha chiesto all'ENI come si potesse giustificare la presenza di valori di idrocarburi pesanti in siti mineralizzati a gas. La comunità locale ha posto ad ENI la stesse le stesse domande attraverso i *media,* ma né ARPA né i cittadini hanno avuto risposta.

Ora, signora Presidente, colleghi e cittadini che ci seguite sul canale *web* del Senato, presento io qui, nella massima sede istituzionale, le stesse identiche perplessità.

Non voglio pensare che per ENI, azienda partecipata dallo Stato, nel caso si sia trattato o si sia estratto petrolio dai pozzi in questione (che dovrebbero essere utilizzati per stoccaggio di gas), si possa prefigurare il reato di evasione fiscale e costituzione di fondi neri (stavolta intendendo «neri» non nel senso di olio combustibile). *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sulla gestione pubblica dei servizi idrici

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi dipendenti del popolo italiano, sono passati due anni dal *referendum* sull'acqua pubblica, quando un'inaspettata, per tantissimi di voi presenti in quest'Aula (si fa per dire tantissimi: è vergognoso quanto accade ogni giorno a fine lavori), e corposa maggioranza di cittadini, ben 27 milioni, ha bocciato l'obbligo di privatizzazione degli acquedotti pubblici ed il rendimento minimo garantito del 7 per cento sul capitale investito.

La maggioranza assoluta degli italiani si è espressa per una fuoriuscita da queste logiche di mercato e di profitto. Se si dovesse giudicare il comportamento delle forze politiche delle larghe intese e delle amministrazioni locali, dovremmo dedurne che il voto di due anni fa sia avvenuto in un altro Paese e non in Italia.

Fuori da questo Parlamento, oggi, adesso, in occasione del secondo anniversario dei *referendum*, il Forum italiano dei movimenti per l'acqua ha indetto una manifestazione in piazza Montecitorio per sollecitare i parlamentari affinché si impegnino in un'iniziativa politica per costruire un intergruppo dei parlamentari per l'acqua bene comune, che si ponga l'obiettivo di intraprendere un percorso legislativo per giungere ad una gestione pubblica e partecipativa del servizio pubblico idrico integrato.

Ricordo che il 12 e il 13 giugno 2011 i *referendum* sono tornati ad essere lo strumento di democrazia diretta che la Costituzione garantisce; era dal 1995 che *referendum* abrogativi non raggiungevano il *quorum*. Ricordo ancora che nel luglio 2011 la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale l'articolo 4 della legge n. 138 del 2011, voluta dal Governo Berlusconi a soli due mesi dall'esito del *referendum*, con questa motivazione che leggo: «(la legge) viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'articolo 75 della Costituzione».

Dentro il Parlamento, qui al Senato, noi cittadini del Movimento 5 Stelle siamo quelli che vogliono ancora l'acqua pubblica, quelli che credono ancora che un bene universale fondamentale per la vita non debba essere affidato alle logiche del mercato e del profitto. Vogliamo continuare a rappresentare la grande coalizione che ha vinto il *referendum* per l'acqua bene comune nel giugno 2011.

Proprio due anni fa – mi perdoni se mi dilungo, Presidente, ma l'argomento è importante – 27 milioni di italiani hanno votato, con il 95 per cento di sì, esprimendo pienamente la volontà di riportare l'acqua tra i beni comuni. Questo risultato ha reso nuovamente possibile in Italia la gestione del servizio idrico tramite enti di diritto pubblico. Un risultato che ha messo in allarme i poteri forti, che non solo non hanno dato seguito agli esiti referendari, ma hanno messo in atto ripetuti tentativi di cancellare quella vittoria. Oggi non possiamo continuare a svuotare di sostanza la nostra democrazia non rispettando gli esiti di una volontà popolare chiarissima.

È sommo disonore continuare a mostrare le spalle politiche alla volontà popolare e far prevalere la preoccupazione magari di sanare gli abusi, tollerare gli impuniti, essere indulgenti con i soprusi.

Come si può leggere nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge di iniziativa popolare che il Forum ha elaborato, le istituzioni economiche, finanziarie e politiche che per decenni hanno creato il degrado delle risorse naturali e l'impoverimento idrico di migliaia di comunità umane oggi dicono che l'acqua è un bene prezioso e raro e che solo il suo valore economico può regolare e legittimare la sua distribuzione. Noi sappiamo che non è così. Sappiamo che dobbiamo dare seguito al mandato ricevuto da 27 milioni di elettori, a due anni dal *referendum*. Per questo favoriremo la costituzione dell'intergruppo promossa dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua, e vi aderiamo. L'acqua è di tutti, per una vera democrazia del bene comune. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sugli orari di apertura dei Palazzi del Senato e sull'assegnazione dei disegni di legge in Commissione

SCILIPOTI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(PdL)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, parto dall'ultimo intervento pronunciato in quest'Aula per ricordare al collega che la proposta di legge di iniziativa popolare è stata ampiamente discussa, ma poi non è stata completata nell'*iter*, presso la Commissione ambiente della Camera dei deputati. Basterebbe riprendere quella proposta di legge e ripresentarla per far sì che la Commissione ambiente continui i propri lavori e cercare così di dare una soluzione al problema. Non è quindi importante in questo momento creare alcun intergruppo, ma dare continuità ad un lavoro iniziato negli anni passati all'interno della Commissione ambiente della Camera. Il relatore, in quel caso, si chiamava Domenico Scilipoti.

Questo significa che il lavoro c'è stato, abbiamo condiviso molte delle battaglie dei gruppi che difendono l'acqua bene comune e siamo ben disponibili, non soltanto come singoli parlamentari, ma come Gruppo del Popolo della Libertà, a sostenere quella battaglia perché crediamo nei giudizi del popolo e nei *referendum.*

Ciò detto, voglio fare una riflessione ad alta voce, signora Presidente. Questa mattina alle 7,30 mi trovavo dietro ai miei uffici, ma non sono potuto entrare. È mia abitudine arrivare molto presto la mattina (qualcuno potrà pensare che le 7,30 sia molto presto, ma per me è un orario normale) e volevo esercitare la mia attività, cioè preparare alcuni documenti per venire in Aula. Mi è stato detto che non si può avere accesso agli uffici prima delle ore 8 per carenza di personale.

Capisco che ci sono difficoltà, che ci sono problemi, che abbiamo limiti di spesa, ma metteteci nelle condizioni di esercitare il nostro lavoro, perché molti di noi all'interno di questa Camera vorrebbero esercitare il lavoro che è stato loro assegnato, cioè quello di fare i parlamentari e di cercare di prepararsi nel miglior modo possibile per dare un contributo nell'interesse del Paese.

Detto questo, mi permetto di sottolineare a lei, signora Presidente, che è vero che per l'inserimento nell'ordine del giorno delle Commissioni le proposte di legge, devono essere concordate tra i vari Capigruppo, ma è pure vero che si deve dare anche qualche risposta a coloro i quali lavorano preparando delle proposte di legge come Scilipoti Domenico, che sino ad oggi ne ha presentate 25 e ancora all'ordine del giorno della Commissione a cui appartiene non ne ha vista nessuna.

Mi permetto di segnalare a lei, signora Presidente, e a questa Assemblea, che ce ne sono due che potrebbero essere interessanti non solo per i lavori parlamentari, ma per gli italiani. Un disegno di legge reca il titolo: «Disposizioni per il ripristino della sovranità monetaria dello Stato italiano nel rispetto dei trattati internazionali», e potrebbe dare una soluzione ai problemi economici del nostro Paese. L'altra proposta di legge riguarda la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari.

Questi disegni di legge, che potrebbero anche non essere più miei, perché, come ho detto la volta scorsa, qualcuno potrebbe copiarli integralmente e sottoscriverli con un altro cognome, potrebbero dare delle soluzioni non al Parlamento, ma ai cittadini italiani per uscire da una crisi

che giorno dopo giorno crea problemi e difficoltà e rispetto alla quale questo benedetto Paese non vede luce.

La prego, a conclusione di questo mio intervento, di intervenire per far sì che i disegni di legge che presentano i senatori siano messi all'ordine del giorno, si nomini un relatore e si dia il via per poterli discutere. Approvarli o bocciarli non ha nessuna importanza, ma quanto meno si discutano e si dia legittimità a quei parlamentari che all'interno del Parlamento fanno il proprio dovere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. La voglio informare che, sulla prima questione che lei ha sollevato, la competenza è dei senatori Questori; quindi, la prego di rivolgere a loro la sua richiesta perché modifichino la delibera che ha definito gli orari di apertura dei Palazzi.

Sul secondo punto, faremo le nostre verifiche e ovviamente consentiremo a tutti di poter operare secondo il Regolamento, nelle regole che disciplinano l'assegnazione e l'incardinamento dei provvedimenti nelle Commissioni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,04).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (576)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

CAPO III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Articolo 6.

(Proroga emergenza sisma maggio 2012)

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-*bis* del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-*bis* e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;

b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1
BERNINI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Parimenti il decorso dei termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, la cui sospensione è già stata prorogata sino al 30 giugno 2013 con l'articolo 11, comma 13-*quater*, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, continua ad essere sospeso sino al 31 dicembre 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

6.900
I RELATORI
Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «15 giugno» *con le seguenti:* «31 ottobre»;

Al comma 3:

1) *dopo le parole:* «per il pagamento», *inserire le seguenti:* «,senza applicazione delle sanzioni,»;

2) *sostituire le parole:* «30 settembre» *con le seguenti:* «15 novembre».

6.100
LE COMMISSIONI RIUNITE
Assorbito

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» *con le seguenti:* «15 novembre».

6.2
VACCARI, GHEDINI Rita
Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma 13, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti"».

6.3
GIBIINO
Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma precedente, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti"».

6.4
GHEDINI Rita
Ritirato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, n. 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in caso di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, non si applicano sanzioni ed interessi, che sono posti a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nel limite di 50 milioni di euro annui.

5-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1º agosto 2012, n. 122, sono definiti le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 5-*bis*.

5-*quater*. Ai fini di cui al comma 5-*bis*, è istituto un Tavolo tecnico cui partecipano il ministro dell'economia e delle finanze e rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana per la soluzione delle problematiche relative alle rate dei mutui e dei finanziamenti oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 8. comma 1, n. 9) del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

5-*quinquies*. Il Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 50 milioni di euro, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5-*sexies*.

5-*sexies*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-*septies*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-*sexies*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare dì spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-*octies*. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-*sexies*».

ALLEGATO 1
(articolo 6, comma 5-sexies*)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	–	–	25,0	–	–
Ministero dello sviluppo economico	5,0	–	–	5,0	–	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	–	–	3,0	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	2,0	–	–	2,0	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	–	–	5,0	–	–
Ministero della difesa	10,0	–	–	–	–	–
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	50,0	–	–	50,0	–	–

6.5
GIOVANARDI, VACCARI
Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Per i Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi 1 e 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato al 30 giugno 2014.

5-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 5-*quater*.

5-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

5-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.6

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* All'articolo 11, comma 1-*bis,* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

5-*ter.* Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-*quater.*

5-*quater.* Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

6.7

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* All'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5-*ter.* Agli oneri di cui al comma 5-*bis,* valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-*quater.*

5-*quater.* Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014».

6.20

GIOVANARDI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 11, comma 7-*bis,* lettera *b)*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sostituire le parole: "30 giugno 2013", con le seguenti: "30 giugno 2014"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, secondo periodo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

6.8

GIOVANARDI, VACCARI

Improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* All'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

b) al comma 2 le parole: "entro il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014".

5-*ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5-*quater.*

5-*quater.* All'articolo 30-*bis,* comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a),* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b),* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c),* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d),* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e),* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

6.10

VACCARI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis.* La sospensione di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi.

5-*ter.* Agli oneri di cui al comma 5-*bis,* valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-*quater.*

5-*quater.* Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013».

6.200

GIOVANARDI

Improponibile

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: "all'articolo 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252", con le seguenti: "agli articoli 84, commi 4 e 4-*bis*, 91, commi 5 e 6 e 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.";

b) al comma 4, sostituire le parole: "dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252" con le seguenti: "dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.".

5-*ter*. Al del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4.1. In ogni caso, dagli accertamenti comunque disposti dal Prefetto, sia sulla scorta di quanto previsto dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 4, nonché dall'estensione degli accertamenti di cui all'articolo 91, commi 5 e 6, del presente decreto, ai fini della informazione antimafia interdittiva, dovrà risultare il concorso di elementi concreti, univoci e rilevanti che assumono valenza tale da determinare un'alterazione delle relazioni industriali, della formazione e del funzionamento degli organi di amministrazione o dell'attività del titolare della ditta individuale atta a compromettere il normale e buon andamento dell'esercizio dell'impresa per il difetto di legalità e di correttezza nelle relazioni imprenditoriali e commerciali, nonché nelle situazioni di concorrenza e mercato.";

b) all'articolo 91, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con provvedimento da emanarsi e comunicarsi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della documentata richiesta dell'interessato, pena la decadenza della preesistente informazione antimafia interdittiva"».

6.18
GIOVANARDI
Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 5-*bis* del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Nel caso in cui il Prefetto abbia rigettato l'istanza di iscrizione per aver accertato la sussistenza delle situazioni di cui al comma 3, l'impresa interessata può riproporre domanda quando siano intervenute modificazioni dell'assetto societario e/o gestionale dirette ad eliminare le predette situazioni"».

6.11
BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI
Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Al fine di consentire la ripresa delle attività economiche colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sono esonerate dall'applicazione degli studi di settore, fino al 31 dicembre 2017, le imprese, i

professionisti e le attività commerciali, registrate prima del 20 maggio 2012, ricadenti nei Comuni terremotati».

6.17 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.12
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.14
CROSIO, DAVICO, ARRIGONI
Improcedibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, le parole: "per le annualità 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per le annualità 2012, 2013 e 2014"; al terzo periodo, dopo le parole: "unioni di comuni" sono inserite le seguenti: "e dai consorzi" e le parole: "le unioni medesime" sono sostituite dalle seguenti: "le unioni e i consorzi medesimi "; all'ultimo periodo, dopo la parola: "unioni" ovunque ricorra sono inserite le seguenti: "o consorzi"».

6.15
GIBIINO, ROMANI Paolo, BRUNI
Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Al comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al terzo periodo, dopo le parole: "dalle unioni di comuni" sono aggiunte le seguenti: "o, ove non costituite, dai Comuni o loro consorzi,"».

6.16
GIBIINO
Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*quater.* I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.

1-*quinquies.* Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

6.19
VACCARI, BROGLIA
Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente avrà luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, si applicano

altresì, anche nell'ipotesi in cui siano stati oggetto delle varianti di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

G6.100
BERTUZZI
V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevede una serie di differimenti, proroghe ed estensione di termini, relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo;

il settore delle TLC continua a rappresentare nel Paese un settore ricco e non in particolare difficoltà, con margini di fatturato ampi e con una liquidità mediamente alta. Eppure molte grandi aziende stanno conducendo una miope politica di esternalizzazioni e delocalizzazioni. Un comportamento sbagliato ed ingiusto, che reca danni all'occupazione e - più in generale - alla qualità del settore;

considerato che:

si tratta di una scelta sbagliata socialmente, che si colloca oggi in un momento di difficoltà dell'economia nazionale con una delle più gravi crisi occupazionali degli ultimi decenni: il sistema delle imprese dovrebbe salvaguardare i livelli occupazionali, eventualmente ripensando le politiche di esternalizzazione di volumi di attività, non certo incoraggiandole;

tali politiche colpiscono duramente anche le zone terremotate del maggio 2012 aggiungendo per molti dipendenti dei *call center* al disagio e alle difficoltà provocate dal sisma, il concreto rischio di perdere il lavoro;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per ottenere dalle aziende del settore una moratoria contro ogni delocalizzazione di attività

con riferimento ai territori colpiti eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

G6.100 (testo 2)
BERTUZZI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevede una serie di differimenti, proroghe ed estensione di termini, relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo;

il settore delle TLC continua a rappresentare nel Paese un settore ricco e non in particolare difficoltà, con margini di fatturato ampi e con una liquidità mediamente alta. Eppure molte grandi aziende stanno conducendo una miope politica di esternalizzazioni e delocalizzazioni. Un comportamento sbagliato ed ingiusto, che reca danni all'occupazione e - più in generale - alla qualità del settore;

considerato che:

si tratta di una scelta sbagliata socialmente, che si colloca oggi in un momento di difficoltà dell'economia nazionale con una delle più gravi crisi occupazionali degli ultimi decenni: il sistema delle imprese dovrebbe salvaguardare i livelli occupazionali, eventualmente ripensando le politiche di esternalizzazione di volumi di attività, non certo incoraggiandole;

tali politiche colpiscono duramente anche le zone terremotate del maggio 2012 aggiungendo per molti dipendenti dei *call center* al disagio e alle difficoltà provocate dal sisma, il concreto rischio di perdere il lavoro;

impegna il Governo a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per evitare la delocalizzazione di attività con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

(*) Accolto dal Governo.

G6.101
GIOVANARDI
V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombini, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015",

premesso che:

nell'ambito della normativa afferente interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito dalla legge 1º agosto 2012 n. 122), all'art. 5-*bis* del Capo I - interventi immediati per il superamento dell'emergenza, sono state dettate disposizioni in materia di controlli antimafia, ove al comma 1, per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi contemplati nel decreto, è prevista l'istituzione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle Province interessate alla ricostruzione, degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2 (trasporto di materiali a discarica e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, forni tura di ferro lavorato, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri), cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione;

al comma 3 dello stesso decreto-legge è previsto che le Prefetture - Uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lett. *a)*, *b)* e *c)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, ed al successivo comma 4 è stabilito che le Prefetture delle Province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252;

le menzionate disposizioni in materia di controlli antimafia di cui al riportato art. 5-*bis*, comma 1 e 3, del decreto-legge n. 74/2012, afferenti l'istituzione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, in una con la pre-

visione dei controlli prefettizi al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, costituiscono normativa speciale rispetto a quella generale contenuta nel "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

è da ritenere che il rinvio recettizio alle verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, contemplato al comma 3 dell'art. 5-*bis* decreto-legge n. 74/2012, rappresenta la *lex specialis* della normativa recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

considerato che:

le richiamate disposizioni di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, sono state abrogate dall'art. 120, comma 2, lett. *b)*, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218;

tale l'abrogazione decorre dal 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dell'art. 119, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 59/2011;

per effetto dell'abrogazione ed ai sensi del comma 4 dell'art. 116 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nel D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e nel D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs n.15 del 2011 e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire una migliore specificazione ed una più oggettiva conformazione e delimitazione dell'amplissimo potere discrezionale attualmente attribuito ai Prefetti nell'esercizio dei controlli antimafia, prevedendo che: ai fini dell'informazione antimafia interdittiva, cosi come già avviene per lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiose, dovrà risultare il concorso di elementi concreti, univoci e rilevanti che nel caso delle imprese assumano valenza tale da determinare un'alterazione delle relazioni industriali, della formazione e del funzionamento degli organi di amministrazione o dell'attività del titolare della ditta individuale atta a compromettere il normale e buon andamento dell'esercizio dell'impresa per il difetto di legalità e di correttezza nelle relazioni imprenditoriali e commerciali, nonché nelle situazioni di concorrenza e mercato; l'aggiornamento dell'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, sia adottata dal Prefetto con provvedimento da emanarsi e comunicarsi entro quarantacinque giorni dalla pre-

sentazione della documentata richiesta dell'interessato, pena la decadenza della preesistente informazione antimafia interdittiva.

G6.101 (testo 2)
GIOVANARDI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombini, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015",

premesso che:

nell'ambito della normativa afferente interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito dalla legge 1º agosto 2012 n. 122), all'art. 5-*bis* del Capo I - interventi immediati per il superamento dell'emergenza, sono state dettate disposizioni in materia di controlli antimafia, ove al comma 1, per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi contemplati nel decreto, è prevista l'istituzione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle Province interessate alla ricostruzione, degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2 (trasporto di materiali a discarica e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, forni tura di ferro lavorato, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri), cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione;

al comma 3 dello stesso decreto-legge è previsto che le Prefetture - Uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lett. *a)*, *b)* e *c)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, ed al successivo comma 4 è stabilito che le Prefetture delle Province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi

opere, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252;

le menzionate disposizioni in materia di controlli antimafia di cui al riportato art. 5-*bis*, comma 1 e 3, del decreto-legge n. 74/2012, afferenti l'istituzione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, in una con la previsione dei controlli prefettizi al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, costituiscono normativa speciale rispetto a quella generale contenuta nel "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

è da ritenere che il rinvio recettizio alle verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, contemplato al comma 3 dell'art. 5-*bis* decreto-legge n. 74/2012, rappresenta la *lex specialis* della normativa recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

considerato che:

le richiamate disposizioni di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, sono state abrogate dall'art. 120, comma 2, lett. *b)*, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218;

tale l'abrogazione decorre dal 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dell'art. 119, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 59/2011;

per effetto dell'abrogazione ed ai sensi del comma 4 dell'art. 116 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nel D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e nel D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs n.15 del 2011 e successive modificazioni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire che: ai fini dell'informazione antimafia interdittiva, cosi come già avviene per lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiose, dovrà risultare il concorso di elementi concreti, univoci e rilevanti che nel caso delle imprese assumano valenza tale da determinare un'alterazione delle relazioni industriali, della formazione e del funzionamento degli organi di amministrazione o dell'attività del titolare della ditta individuale atta a compromettere il normale e buon andamento dell'esercizio dell'impresa per il difetto di legalità e di correttezza nelle relazioni imprenditoriali e commerciali, nonché nelle situazioni di concorrenza e mercato; l'aggiornamento dell'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione

mafiosa, sia adottata dal Prefetto con provvedimento da emanarsi e comunicarsi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della documentata richiesta dell'interessato, pena la decadenza della preesistente informazione antimafia interdittiva.

(*) Accolto dal Governo.

G6.102

DIVINA, DAVICO, CROSIO, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, contiene disposizioni in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;

la gestione commissariale della ricostruzione dei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è subordinata al controllo preventivo degli atti da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*-bis*)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

si sta dimostrando che si sono verificati comportamenti non omogenei da parte delle varie Sezioni regionali di controllo;

ad esempio, al Veneto è stato chiesto di approvare un Piano degli interventi generali, ex articolo 4 del decreto-legge n. 74/2012, mentre non è avvenuta la stessa cosa in Emilia e in Lombardia;

impegna il Governo:

ad emanare apposite indicazioni ai fini dell'omogeneizzazione delle procedure e delle richieste da parte delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in ordine al controllo preventivo degli atti delle gestioni commissariali della ricostruzione dei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

G6.102 (testo 2)

DIVINA, DAVICO, CROSIO, ARRIGONI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, contiene disposizioni in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;

la gestione commissariale della ricostruzione dei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è subordinata al controllo preventivo degli atti da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*-bis*)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

si sta dimostrando che si sono verificati comportamenti non omogenei da parte delle varie Sezioni regionali di controllo;

ad esempio, al Veneto è stato chiesto di approvare un Piano degli interventi generali, ex articolo 4 del decreto-legge n. 74/2012, mentre non è avvenuta la stessa cosa in Emilia e in Lombardia;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di fornire indicazioni ai fini dell'omogeneizzazione delle procedure e delle richieste da parte delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in ordine al controllo preventivo degli atti delle gestioni commissariali della ricostruzione dei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

(*) Accolto dal Governo.

G6.200

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015,

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate:

– dall'emendamento 6.2 presentato in Commissioni riunite 7a e 13a, relativo all'estensione alle imprese individuali senza dipendenti, aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012, della possibilità di accesso ai finanziamenti per la messa in sicurezza di capannoni e impianti;

– dall'emendamento 6.0.39 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, relativo all'estensione delle misure per l'assistenza alla popolazione e di quelle individuate agli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 74 del 2012, anche ai Comuni limitrofi a quelli colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

– dall'emendamento 6.0.44 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, in materia di estensione della possibilità di accesso ai contributi per la ricostruzione anche in mancanza di residenza anagrafica purché vi sia contratto d'affitto regolarmente registrato e nel caso in cui il proprietario non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012, poiché ospitato in struttura socio sanitaria in maniera temporanea;

– dall'emendamento 6.0.83 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, in materia di detassazione dei Contributi per la ricostruzione previsti all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012;

– dall'emendamento 6.0.100 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, in materia di agevolazioni a favore delle micro imprese localizzate nelle aree colpite dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

– dall'emendamento 6.0.101 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, in materia di differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012.

G6.200 (testo 2)

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015,

impegna il Governo a valutare la possibilità di affrontare tutte le problematiche sollevate nel corso dell'esame del provvedimento:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate:

– dall'emendamento 6.2 presentato in Commissioni riunite 7a e 13a, relativo all'estensione alle imprese individuali senza dipendenti, aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012, della possibilità di accesso ai finanziamenti per la messa in sicurezza di capannoni e impianti;

– dall'emendamento 6.0.39 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, relativo all'estensione delle misure per l'assistenza alla popolazione e di quelle individuate agli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 74 del 2012, anche ai Comuni limitrofi a quelli colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

– dall'emendamento 6.0.44 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, in materia di estensione della possibilità di accesso ai contributi per la ricostruzione anche in mancanza di residenza anagrafica purché vi sia contratto d'affitto regolarmente registrato e nel caso in cui il proprietario non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012, poiché ospitato in struttura socio sanitaria in maniera temporanea;

– dall'emendamento 6.0.83 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, in materia di detassazione dei Contributi per la ricostruzione previsti all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, con specifico riferimento agli indennizzi assicurativi per le imprese;

– dall'emendamento 6.0.100 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, in materia di agevolazioni a favore delle micro imprese localizzate nelle aree colpite dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

– dall'emendamento 6.0.101 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, in materia di differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012.

(*) Accolto dal Governo.

G6.201

BERTUZZI, PIGNEDOLI, VACCARI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del mag-

gio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015,

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate:

– dall'emendamento 6.6 presentato in Commissioni riunite Sa e 13a, relativo alla proroga del termine per procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali siti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

– dall'emendamento 6.0.105 presentato in Commissioni riunite Sa e 13a, in materia di esclusione dal divieto di acquisire immobili e stipulare contratti di locazione per le amministrazioni universitarie aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012.

G6.201 (testo 2)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, VACCARI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015,

impegna il Governo a valutare la possibilità di affrontare tutte le problematiche sollevate nel corso dell'esame del provvedimento:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate:

– dall'emendamento 6.6 presentato in Commissioni riunite Sa e 13a, relativo alla proroga del termine per procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali siti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

– dall'emendamento 6.0.105 presentato in Commissioni riunite Sa e 13a, in materia di esclusione dal divieto di acquisire immobili e stipulare contratti di locazione per le amministrazioni universitarie aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012.

(*) Accolto dal Governo.

G6.202
LO MORO, AIELLO, MARGIOTTA, VICECONTE, GENTILE
Non posto in votazione (*)

Premesso che,

in data 26 ottobre 2012 si è verificato un evento sismico di magnitudo 5.1 nell'area del Pollino, sia sul versante della Calabria che su quello della Basilicata, al culmine di uno sciame sismico iniziato nel 2010;

a tale evento ha fatto seguito una serie di altre scosse, l'ultima della quale, di magnitudo 3.0, è stata registrata in data 5 giugno 2013;

a seguito della scossa di magnitudo 5.1 del 26 ottobre 2012, è stata emanata, in data 9 novembre 2012, un'ordinanza di protezione civile, con scadenza a 90 giorni successivamente prorogata con ulteriore provvedimento di altri 60 giorni. Il termine complessivo è scaduto il 7 aprile 2013;

il susseguirsi delle scosse ha provocato danni materiali ad edifici pubblici e privati. In particolare, nell'ottobre 2012 è stato necessario evacuare l'ospedale di Mormanno e la Casa di riposo di Laino Borgo e sono state chiuse diverse scuole nell'area del Pollino. La scossa più violenta ha provocato l'inagibilità del Duomo di Marmanno e di altri edifici; ha causato inoltre, l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica in divesi Comuni e crolli su strade di collegamento;

gli eventi sismici, tuttora in corso, hanno messo e mettono a rischio una parte consistente del territorio del Pollino, e richiedono la massima sollecitudine per la messa in sicurezza dell'intera area coinvolta;

appare pertanto necessario che il Governo sia presente sul problema con i provvedimenti di competenza;

tutto ciò premesso;

impegna il Governo:

a valutare con urgenza la situazione in cui si trova l'area del Pollino interessata dagli eventi sismici e a valutare l'opportunità, stante il perdurare dello sciame sismico, di prorogare il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito l'area del Pollino ed in particolare vari comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza.

(*) Accolto dal Governo.

G6.700
DE SIANO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 576 recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti

per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che il capitale azionario di Promuovi Italia S.p.A., attualmente interamente detenuto da ENIT - Agenzia nazionale del turismo, sia trasferito a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo che i diritti dell'azionista siano esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e l'applicazione dell'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e che tutte le operazioni relative siano effettuate in regime di neutralità fiscale e che tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti siano esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1
DI BIAGIO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Terremoto Abruzzo)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel 2009 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari

si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.2
DI BIAGIO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure per interventi terremoti Basilicata e Molise)

1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

«8-*quater*. Per il 2013 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse destinate alla ricostruzione relativa ai terremoti di Basilicata e Molise e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, nei limiti complessivi delle, per un importo non superiore a 80 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.250 (*già* 8.0.10)
GIBIINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Misure per interventi terremoti Basilicata e Molise)

1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

"8-*quater*. Per il 2013 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del

rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse destinate alla ricostruzione relativa ai terremoti di Basilicata e Molise e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, nei limiti complessivi delle, per un importo non superiore a 80 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

6.0.9000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise)

1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

GIBIINO

V. testo corretto

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.3 (testo corretto)

GIBIINO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.4

GIOVANARDI

V. testo corretto

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.4 (testo corretto)

GIOVANARDI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.79

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.80

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.5

DI BIAGIO

V. testo corretto

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento, della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.5 (testo corretto)

DI BIAGIO

Id. em. 6.0.80

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-*bis*. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento, della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.6

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis,* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. Per l'anno 2013, all'articolo 30-*bis,* comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento"

alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"».

6.0.7

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis,* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
*(articolo 6-*bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	–	–	10,0	–	–
Ministero dello sviluppo economico	–	–	–	–	–	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–	–	–	–	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	–	–	–	–	–	–
Ministero della difesa	5,0	–	–	5,0	–	–
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	15,0	–	–	15,0	–	–

6.0.8
GIOVANARDI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis,* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire ri-

sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.9
GIBIINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con

modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 15 milioni per il 2013, si fa fronte con l'aumento delle aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, da stabilirsi con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.0.10
DI BIAGIO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le fun-

zioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 15 milioni per il 2013, si fa fronte con l'aumento delle aliquote di cui all'articolo 30-*bis,* comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, da stabilirsi con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.0.11

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della Iegge 23 dicembre 2009. n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.0.12

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata. in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze ri-

ferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

6.0.13

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Respinto

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.0.14

GIOVANARDI

Id. em. 6.0.13

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.0.15

MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO

Id. em. 6.0.13

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".».

6.0.16

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Id. em. 6.0.13

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".».

6.0.17
GIOVANARDI
Ritirato

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.18
MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. Nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.0.19
CROSIO, DAVICO, ARRIGONI
Respinto

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. Nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.0.20
BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI
Id. em. 6.0.19

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.0.21
VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga termine delle verifiche di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.0.22
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle

aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero"».

6.0.22 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, pari o superiore a 6, ovvero"».

6.0.2000
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti

di 50 milioni di euro, per gli enti locali della regione Emilia Romagna, di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.27

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013, e per l'anno 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012 n.122 e dall'articolo 67 *septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 nei limiti degli importi previsti al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti«.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
*(articolo 6-*bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	–	30,0	30,0	–
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	–	3,0	3,0	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	–	2,0	2,0	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero della difesa	30,0	30,0	–	30,0	30,0	–
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	60,0	60,0	–	60,0	60,0	–

6.0.28
GIOVANARDI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

2. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)*, le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)*, le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)*, le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)*, le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

4. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, di-

sciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

6.0.29

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.2000

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle pro-

vince non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma l, anche per sostenere spese correnti.

3. All'articolo 2 del decreto-legge n.138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dall'anno 2013, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c)-bis* a *c)-quinquies* del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

6.0.31
CROSIO, DAVICO, ARRIGONI
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.2000

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. AI fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, nei limiti degli importi previsti al comma 1.

Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

6.0.1000
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduato-

rie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014".

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è così sostituito:

"A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1º agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

6.0.32
GIBIINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. 1.Il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni,, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.33

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.1000

*Dopo l'***articolo 6** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. 1.Il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità

dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: il 80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione».

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

«9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate».

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è così sostituito: «A tal fine,

i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2».

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge l agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza l agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma l, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

6.0.34 (testo 2)

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

Dopo **l'articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e

delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: il 80% alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4% alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni fra loro e con le unioni per poter attivare la presente disposizione."

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate."

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2."

3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

6. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

7. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 6.

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

6.0.35

GIOVANARDI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle

unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1 agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122».

6.0.36

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.1000

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. I1 comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 3 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato. approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni. il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento

alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale. avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali soprafissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1 agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.37

MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.1000

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento

alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.38
GIOVANARDI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009,

delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.39

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giòrni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti fi-

nanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle fmanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
*(articolo 6-*bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	–	25,0	25,0	–
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	–	3,0	3,0	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	–	2,0	2,0	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero della difesa	10,0	10,0	–	10,0	10,0	–
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	50,0	50,0	–	50,0	50,0	–

6.0.40
GIBIINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.41
BULGARELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.».

6.0.42
MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6-*bis*.
(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giu-

gno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.43
CROSIO, DAVICO, ARRIGONI
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.44
VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI
Ritirato

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'eco-

nomia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza.

3. Ai maggiori oneri di cui al commi 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013, e per l'anno 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al presente comma. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone

la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
*(articolo 6-*bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	–	30,0	30,0	–
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	–	3,0	3,0	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	–	2,0	2,0	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero della difesa	15,0	15,0	–	15,0	15,0	–
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	60,0	60,0	–	60,0	60,0	–

6.0.45
BULGARELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze ei Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poichè ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza«.

6.0.46
GIOVANARDI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto

di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone».

6.0.47
CROSIO, DAVICO, ARRIGONI
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito. della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.48
MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'eco-

nomia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti suIl'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.5000 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma nel maggio 2012)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre";

b) al comma 368, lettera *a),* le parole da: "una autodichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché";

c) il comma 373 è sostituito dal seguente:

"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 15 novembre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008; ai

medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subìti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 *final* C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012"».

6.0.800
I RELATORI
Approvato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre";

b) al comma 368, lettera *a)*, le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti nonchè";

c) il comma 373 è sostituito dal seguente:

"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articola si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008); ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subìti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro

degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012"».

6.0.50
BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla GU del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causal-

mente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo

pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b)* dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e alloro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (GU C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A.

35413 (2012/N) - S.A. 35482 (20l2/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («*de minimis*»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.51
GIBIINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla

GU del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni).A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo

periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate 1 dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b)* dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che allo scopo sono ride terminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della

Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (GU C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S .A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («*de minimis*»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.52

MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO

Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito

di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causai mente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 20 13 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

5. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi

e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

9. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

10. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di

ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

11. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari. per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

12. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

14. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b)* dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

15. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

16. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

17. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 199812006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

18. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122».

6.0.53
GIOVANARDI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'ar-

ticolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dallo dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012

n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indi-

cazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b)* dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e alloro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di

monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122».

6.0.54

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Finanziamento agevolato)

1. All'articolo l della legge 20 dicembre 2012, n. 228 i commi da 365 a 373 sono sostituiti dai seguenti "365. Le disposizioni del presente comma si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

366. I soggetti di cui al comma 365 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

367. I soggetti di cui al comma 365 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubbli-

cato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

368. Per i pagamenti di cui al comma 366, i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

369. Le garanzie dello Stato di cui al comma 367 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

370. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 365, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

371. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 365, lettera *c)*, per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al

comma 365, lettera *c)*, nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 373-*quinquies*, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

372. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 366, i soggetti di cui ai commi 369 e 370 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

373. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 373-*septies*.

373-*bis*. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 367 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

373-*ter*. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

373-*quater*. La quota capitale è restituita secondo il plano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

373-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b)* dei commi 369 e 370 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 366 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e alloro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 372.

373-*sexies*. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 373-*septies*, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 373-*quinquies*, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori

per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

373-*septies*. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria i del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. 373-*octies*. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 366.

373-*nones*. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3 e le maggiori entrate di cui al comma 6.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulte-

riore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ministero dello sviluppo economico	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero della difesa	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

6.0.55
CROSIO, DAVICO, ARRIGONI
Improcedibile

Dopo **l'articolo 6**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordianria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di

personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

5. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

9. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

10. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

11. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

12. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

14. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b)* dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

15. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

16. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

17. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 (*de minimis*). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

18. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122».

6.0.69
GIOVANARDI
Ritirato

Dopo **l'articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiet-

tivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.66
VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI
Ritirato

Dopo **l'articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.67
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla

legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile».

6.0.68
BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI
Precluso

Dopo **l'articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.70
CROSIO, DAVICO, ARRIGONI
Precluso

Dopo **l'articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.71

GIBIINO

Ritirato

Dopo **l'articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.72

MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.67

Dopo **l'articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.73
GIOVANARDI
Ritirato

Dopo **l'articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché

tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.74

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede con un contributo venticinquennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 3 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 3.

6.0.75
GIBIINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.76
CROSIO, DAVICO, ARRIGONI
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art.6-*bis*.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

6.0.77

BULGARELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.78

MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO

Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.83

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone

la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dello sviluppo economico	–	–	–	–	–	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–	–	–	–	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	–	–	–	–	–	–
Ministero della difesa	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

6.0.84

GIOVANARDI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a ga-

rantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo».

6.0.85

MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO

Approvato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.86

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Id. em. 6.0.85

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.87

BULGARELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Id. em. 6.0.85

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.88

GIBIINO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.89

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"*e*-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subìto gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone

la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	–	–	–	–	–	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–	–	–	–	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	–	–	–	–	–	–
Ministero della difesa	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

6.0.90
GIOVANARDI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"*e*-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a ga-

rantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6.0.91

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"*e-bis)* la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma"».

6.0.92

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-Iegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma».

6.0.93

MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO

Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"*e-bis)* la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma"».

6.0.94

BULGARELLI, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.95
GIBIINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure per la completa rimozione di materie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smalti mento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti dì rispettiva competenza».

6.0.96
CROSIO, DAVICO, ARRIGONI
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure per la completa rimozione di materie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smalti mento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smalti mento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario de-

legato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.97

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINI Rita, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegna ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al presente comma. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
*(articolo 6-*bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	–	–	10,0	–	–
Ministero dello sviluppo economico	–	–	–	–	–	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–	–	–	–	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	–	–	–	–	–	–
Ministero della difesa	5,0	–	–	5,0	–	–
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	15,0	–	–	15,0	–	–

6.0.98
MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smalti mento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario de-

legato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.99
BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI
Respinto

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Elenco di merito dei tecnici abilitati dalla Regione Emilia Romagna ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la Regione Emilia Romagna provvede alla costituzione di un Elenco di merito dei tecnici addetti alla progettazione, sul modello di quello istituito per le imprese edili operanti per lavori di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni. I tecnici che vorranno essere iscritti nell'Elenco, dovranno comunicare alla Regione, con cadenza settimanale, il numero delle pratiche ancora in carico, al fine di consentire al cittadino una scelta consapevole del tecnico stesso, anche in merito ai possibili tempi di attesa».

6.0.100
VACCARI, CALEO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Agevolazioni a favore delle micro imprese localizzate nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Per il triennio 2013-2015, le agevolazioni disciplinate dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2012, recante aiuti alle imprese colpite dal terremoto dell'Aquila, sono estese alle micro im-

prese localizzate in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché ai lavoratori autonomi operanti nei medesimi comuni, da individuare, tenuto conto del livello dei danni subìti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con i commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012.

2. Le agevolazioni, che non possono superare l'importo di 200.000 euro nell'arco del triennio, sono concesse secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012 e riguardano:

a) esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nei comuni di cui al comma 1, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; le corrispondenti minori entrate per i comuni sono compensate a valere sul Fondo di cui al comma 3;

d) esenzione dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i soli immobili siti nei comuni di cui al comma 1, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; le corrispondenti minori entrate per i comuni sono compensate a valere sul Fondo di cui al comma 3;

e) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.

3. All'onere di cui al presente articolo si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nel limite di 100 milioni di euro annui, da attribuire secondo le percentuali di ripartizione individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti».

6.0.101

VACCARI, BROGLIA

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "rate scadenti nell'esercizio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "rate scadenti negli esercizi 2012 e 2013".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 3 e 6.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013».

ALLEGATO 1
*(articolo 6-*bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30.0	–	30,0	30,0	–
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	3,0	–	3,0	3,0	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	–	2,0	2,0	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero della difesa	15,0	15,0	–	15,0	15,0	–
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	60,0	60,0	–	60,0	60,0	–

6.0.300
LO MORO
Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga emergenza sisma ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza)

1. Stante il perdurare delle sciame sismico, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 26 ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, e prorogato al 31 dicembre 2014.

2. È disposta l'esenzione totale dall'IMU e dalla TARSU per i fabbricati distrutti, inagibili, parzialmente e totalmente, sino al rilascio della futura eventuale certificazione di agibilità. Sino al 3 dicembre 2014 le quote inesigibili, certificate dagli enti locali verranno rimborsate dallo Stato in sede di trasferimenti ordinari.

3. È altresì disposta la sospensione di ogni attività di esecuzione forzata su beni di persone fisiche e giuridiche residenti nelle aree colpite dal sisma del 26 ottobre 2012 posta in essere da Equitalia e da Istituti di Credito.

4. Ai Comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre 2012 è altresì concessa sino al 31 dicembre 2014 la deroga al patto di stabilità interno, l'eliminazione dei vincoli alle assunzioni di personale e il riconoscimento degli straordinari per permettere agli uffici dei Comuni di far fronte all'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, autonoma sistemazione delle persone sgomberate, riparazione degli immobili danneggiati, esenzioni di tributi e sospensione delle procedure esecutive, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

7. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 6, il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

8. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 6. II Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 6, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 6».

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis*, comma 6)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	–	25,0	25,0	–
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–	–	–	–	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	–	–	–	–	–	–
Ministero della difesa	10,0	10,0	–	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	40,0	40,0	–	40,0	40,0	–

6.0.500

IL RELATORE, ESPOSITO Stefano

Respinto (*)

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga emergenza sisma ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle Province di Cosenza e Potenza)

1. Stante il perdurare dello sciame sismico (*) il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli aventi sismici del 26 ottobre 2012, che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Consenza e Potenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Crosio

---

6.0.102

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI.

Improcedibile

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Indennizzi per le ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "possono essere concessi contributi'"sono sostituite dalle seguenti: "sono concessi indennizzi e contributi";

b) al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Gli indennizzi e";

c) al terzo periodo, lettera *a)*, le parole: "la concessione di contributi" sono sostituite dalle seguenti: "la concessione di indennizzi"».

6.0.301
MARINELLO
Improponibile

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di ricerca, prospezione o coltivazione di idrocarburi e vulnerabilità sismica)

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "della legge 23 agosto 2004, n. 239", sono inserite le seguenti: "Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonchè di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle aree soggette a fenomeni sismici o vulcanici, in terraferma o in mare, anche entro il limite delle 12 miglia, sulla base delia classificazione sismica vigente. Tale divieto si estende anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonchè all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».

6.0.103
BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI
Improponibile

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Sospensione temporanea delle attività di ricerca di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale nonché di reiniezione del fluido geotermico)

1. In ragione della necessità di un'accurata valutazione della sicurezza sismica del territorio, l'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale, nonché di reiniezione del fluido geoter-

mico, è sospesa su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli Enti locali».

6.0.104
BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI
Respinto

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Sospensione delle procedure di valutazione di impatto ambientale)

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica del territorio della Regione Emilia-Romagna, sono sospese le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in corso, concernenti i progetti volti a prevedere la realizzazione e la manutenzione di opere infrastrutturali, per il tempo necessario all'adeguamento antisismico dei progetti medesimi, sulla base della cartografia prevista dal Decreto ministeriale 14 gennaio 2008».

6.0.105
BERTUZZI, VACCARI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono escluse altresì le Amministrazioni universitarie site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

ALLEGATO 1
*(articolo 6-*bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	15,0	–	–	15,0	–	–
Ministero dello sviluppo economico	5,0	–	–	5,0	–	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–	–	–	–	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	2,0	–	–	2,0	–	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	–	–	–	–	–	–
Ministero della difesa	3,0	–	–	3,0	–	–
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	25,0	–	–	25,0	–	–

6.0.106
VACCARI, BROGLIA
Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, come

introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 44 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

ALLEGATO 1
(articolo 6-bis*, comma 3)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	–	30,0	30,0	–
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	–	–	–	–	–	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	–	2,0	2,0	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	–	–	–	–	–	–
Ministero della difesa	3,0	3,0	–	3,0	3,0	–
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	40,0	40,0	–	40,0	40,0	–

6.0.108

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia)

1. All'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti che alla data di approvazione della presente legge risultino iscritti all'albo di cui al decreto 15 febbraio 2000, n. 96, sono enti pubblici non economici dotati di autonomia funzionale e patrimoniale. Nessun onere finanziario ed economico deriva o può essere disposto ad alcun titolo per le finanze pubbliche centrali e periferiche da tale loro qualificazione, dalla loro struttura e dalla loro attività".

2. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, in fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali non possono restare in carica per più di 15 anni. Il limite temporale di cui sopra s'intende non solo per la permanenza in una specifica carica ma con riferimento alla permanenza negli organi di cui sopra anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che si trovano nella situazione di cui sopra sono dichiarati decaduti in virtù della presente legge senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti. I soggetti titolari degli incarichi monocratici ed i loro vicari limitatamente a quelli che sono di nazionalità italiana e per la durata dell'incarico rientrano fra le categorie di cui al decreto MAE del 30 dicembre 1978, n. 4668 con aggiunta al punto 12 dell'articolo 4 di detto decreto.

3. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Gli statuti e le loro eventuali variazioni prima di entrare in vigore debbono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 s'intendono approvati in virtù della presente legge. Eventuali modifiche apportate dopo detta data e prima della data di entrata in vigore della presente legge sono inefficaci e non producono alcun effetto fino alla loro approvazione da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli eventuali atti compiuti in forza di dette variazioni s'intendono annullati"».

6.0.108 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia)

1. All'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "i soggetti che alla data di approvazione della presente legge risultino iscritti all'Albo di cui al decreto 15 febbraio 2000, n. 96, sono enti pubblici non economici dotati di autonomia funzionale e patrimoniale. Nessun onere finanziario ed economico deriva o può essere disposto ad alcun titolo per le finanze pubbliche centrali e periferiche da tale loro qualificazione, dalla loro struttura e dalla loro attività".

2. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, in fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "i soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali non possono restare in carica per più di 2 mandati consecutivi. Il limite temporale di cui sopra s'intende non solo per la permanenza in una specifica carica, ma con riferimento alla permanenza negli organi di cui sopra anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che si trovano nella situazione di cui sopra sono dichiarati decaduti in virtù della presente legge senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.

3. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Gli statuti e le loro eventuali variazioni prima di entrare in vigore debbono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 s'intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri"».

6.0.900

DE SIANO, *relatore*

V. testo 2

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dell'Albo delle Camere di Commercio italo-estere o estere in Italia)

1. All'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "i soggetti che alla data di approvazione della presente legge risultino iscritti all'Albo di cui al decreto 15 febbraio 2000, n. 96, sono enti pubblici non economici dotati di autonomia funzionale e patrimoniale. Nessun onere finanziario ed economico deriva o può essere disposto ad alcun titolo per le finanze pubbliche centrali e periferiche da tale loro qualificazione, dalla loro struttura e dalle loro attività".

2. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, in fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "i soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi. Il limite temporale di cui sopra si intende non solo per la permanenza in una specifica carica, ma con riferimento alla permanenza negli organi di cui sopra anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che si trovano nella situazione di cui sopra sono dichiarati decaduti in virtù della presente legge senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti".

3. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Gli statuti e le loro eventuali variazioni prima di entrare in vigore debbono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri"».

6.0.900 (testo 2)

DE SIANO, *relatore*

Approvato

*Dopo l'**articolo 6,** aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in ltalia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n.96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale.

2. I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessita di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.

3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri».

6.0.200
BULGARELLI
Improponibile

*Dopo l'***articolo 6,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici)

1. Al fine di assicurare che la ricostruzione e la ristrutturazione degli edifici siti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 avvenga tenendo conto dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, l'erogazione delle risorse a qualunque titolo confluite nelle contabilità speciali destinate o da destinare alla ricostruzione e il ripristino funzionale degli edifici dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è subordinata alla presentazione di progetti che assicurino il rispetto della normativa comunitaria in materia di rendimento energetico e certificazione energetica degli edifici.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie»)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:

a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito B o C appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni

caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera *a).* Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

c) i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere *a), b)* e *c)* del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce assistenza alla popolazione nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce affitti sedi comunali e supporto genio civile nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, voce affitti sedi comunali e supporto genio civile è altresì disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.

5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.

6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della città di L'Aquila è compe-

tente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.1
DE PETRIS, CERVELLINI
Improcedibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali della città de L'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 6 aprile 2009, fino al 31 dicembre 2013.»

Conseguentemente alla rubrica premettere le parole: «Ripristino dello stato di emergenza per la città de L'Aquila, nonché».

7.2
PEZZOPANE
Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali del Comune dell'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 6 aprile 2009, a tutto il 31 dicembre 2013».

7.3
ARRIGONI, CROSIO, DAVICO
Improcedibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali della città dell'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2013».

7.4

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

7.5 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

d-bis). Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia de L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnata alla Provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1 della delibera CIPE 135 del 2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate».

7.200

BLUNDO

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, con annessa documentazione attestante la congruità della richiesta, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione degli enti attuatori sul territorio. La documentazione di cui al periodo precedente è predisposta anche tramite autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ad opera del beneficiario e dell'eventuale prestato re di ospitalità, locatore, titolare di albergo o comunque proprietario di abitazione messa a disposizione. I comuni assicurano idonei controlli sull'effettiva esistenza del beneficio CAS e della relativa sistemazione di fatto».

7.6

BLUNDO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «che sono quantificate mensilmente dai comuni» *aggiungere le seguenti:* «con annessa documentazione attestante la congruità della richiesta,».

7.9

PEZZOPANE

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Fino alla data di definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con l'articolo 7 dell'O.P.C.M. n. 3996/2012, con l'articolo 12 dell'O.P.C.M. n. 3978/2011 e di cui all'articolo 4 dell'O.P.C.M. n. 3857/2010. Le attività estimative-catastali dell'Agenzia dell'Entrate in ordine agli eventi simici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente. Per accelerare la definizione dei procedimenti espropriativi, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, nonché quello dei Comuni del cratere, possono avvalersi di personale comandato da altre P.A., senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».

7.10

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis* Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con le OPCM di seguito indicate:

1. O.P.C.M. 3996/2012 articolo 7 (deroga agli articoli 21, 41, e 50 del T.U. 327/2001- superamento terna arbitrale e commissione provinciale espropri);
2. O.P.C.M. 3978/2011 articolo 12 (deposito dell'indennità contestuale all'atto di acquisizione);
3. O.P.C.M. 3857/2010 articolo 4 (esenzione tasse, imposte, bolli su trascrizioni e registrazioni, volture catastali);

Le attività estimative-catastali dell'Agenzia dell'Entrate in ordine agli eventi simici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente».

7.7
DI BIAGIO
Improcedibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte dalle seguenti OPCM: art. 7 O.P.C.M. 3996/2012 (deroga agli articoli 21, 41 e 50 del T.U. 327/2001 - superamento tema arbitrale e commissione provinciale espropri); articolo 12 O.P.C.M. 3978/2011 (deposito indennità contestuale all'atto di acquisizione); articolo 4 O.P.C.M. 3857/2010 (esenzione tasse, imposte, bolli su trascrizioni e registrazioni, volture catastali). Le attività estimative-catastali dell'Agenzia delle Entrate in ordine agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente».

7.8
DE PETRIS, CERVELLINI
Improcedibile

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con le Ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri n. 3996/2012, articolo 7, n. 3978/2011, articolo 12 e n. 3857/2010, articolo 4.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 6-*quater*.

6-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente,

sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-*quinques*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.11
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Conserva efficacia, fino al 31 dicembre 2013, quanto disposto dall'articolo 5 dell'OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 7 milioni per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 6-*quater*.

6-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di

spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte nell'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 7 milioni nell'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre del 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-*quinques*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre del 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.12
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È assegnato al Comune de L'Aquila un contributo, da destinare ad interventi di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014-2015. Tale somma è assegnata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" convertito con modificazioni, con legge 24 giugno 2009 n. 77.

6-*ter*. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nu-

clei mono parentali; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o a coloro con contratti lavorativi di assistenza domiciliare; a nuclei affittuari al 6 aprile 2009 che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario dell'alloggio di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o costruiti *ad abundantiam* in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.13

BLUNDO, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, NUGNES, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È assegnato al comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e Map dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014/2015, a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009,n.77, con esclusione degli interventi per vizi e difetti dell'immobile che si verificano nel termine di dieci anni dall'ultimazione dei lavori, per i quali resta ferma la responsabilità del costruttore ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile».

7.14

DAVICO, ARRIGONI, CROSIO

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È assegnato al Comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014/2015; tale somma è assegnata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" convertitom con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.15

PEZZOPANE

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È attribuito al Comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014 e 2015 a valere sui fondi disponibili di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.16 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.16 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.202
BLUNDO
Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A

qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali (opportunamente documentate), o ad associazioni con finalità a carattere sociale o volontaristico. Per la parte residua, il Sindaco può altresì disporre l'assegnazione a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno uno componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o a coloro con contratti lavorativi di assistenza domiciliare (badanti) il cui contratto di lavoro è cessato per morte del badato, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro».

7.201
PEZZOPANE
Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al Comune di L'Aquila sono assegnati 1.160.000 euro per ciascuno gli anni 2013 e 2014, per la copertura delle spese degli alloggi destinati ai cittadini che si trovano in condizioni di precari età abitativa a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, determinati nel limite massimo di 1.160.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.18
PEZZOPANE
Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nei soli casi di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuto un indennizzo, ex articoli 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive. Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una domanda in conformità al modello allegato alla

OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa. L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

a) impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;

b) di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, la sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;

c) un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

La copertura finanziaria è assicurata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.19

ARRIGONI, CROSIO, DAVICO

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nei soli casi di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuto un indennizzo, ex artt. 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive.

Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una domanda in conformità al modello allegato alla OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa;

L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

1. impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;

2. di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, lo sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;

3. un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

La copertura finanziaria viene assicurata con i fondi di cui all'art. 14 del D.L. 39/2009 e s.m.i.»

7.20
DE PETRIS, CERVELLINI
Improcedibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nei soli casi, di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuta la riapertura dei termini per l'indennizzo, ex articoli 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive modificazioni e in attuazione di quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una domanda in conformità al modello allegato alla OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa. L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

1. impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;
2. di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, la sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;
3. un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6 e all'articolo 14, comma l del Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con Legge 24 giugno 2009, n. 77».

7.22 (testo 4)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, il comune de L'Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, al decreto legislativo n. 267 del 2000 e al decreto legislativo n.

165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge n. 296 del 2006 e al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.

6-*ter*. È altresì autorizzata la proroga e/o il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia de L'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente».

7.21

DE PETRIS, CERVELLINI

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila, il comune de L'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati alla proroga ovvero al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato - anche con profilo dirigenziale - assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data del 15 maggio 2013, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, della legge n. 122 del 2010, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del

personale di cui alle leggi n. 296 del 2006 e legge n. 133 del 2008. La proroga ovvero il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 2,2 milioni per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 6-*quater*.

6-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte nell'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2,2 milioni nell'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre del 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre del 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.23

DE PETRIS, CERVELLINI

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Allo scopo di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa del comune de L'Aquila, che necessita di personale altamente qualificato e specializzato nella gestione della ricostruzione, anche dopo la cessazione dell'emergenza *post sisma*, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei limiti di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 2010 e all'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n. 111, il comune de L'Aquila è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie interne ancora vigenti e relative alle procedure di riqualificazione del personale bandite sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2010, programmati entro il 31 dicembre 2009 e i cui procedimenti si siano conclusi entro il 31 dicembre 2010. Detti inquadramenti possono avvenire anche al di fuori della dotazione organica e senza oneri a carico dello Stato».

7.24

ARRIGONI, CROSIO, DAVICO

Respinto

All'articolo 7, aggiungere, in fine il seguente comma:

«6-*bis.* All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7, agosto 2012, n. 135, il comma 12-*septies* è sostituito con il seguente:

"12-*septies*. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune de L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.00 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14,

comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"».

7.25
DE PETRIS, CERVELLINI
Improcedibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 12-*septies* dell'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n.135, e al comma 289, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, sopprimere le parole: "sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite"».

7.26
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al comma 12-*septies* dell'articolo 23 del decreto-legge 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "costi sostenuti o delle minori" con le seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".

6-*ter*. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n.228, sostituire le parole: "costi sostenuti o delle minori" con le seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori"».

7.27
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Sono confermate le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 6-*quater*.

6-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.28
PEZZOPANE
Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera *d)* della legge n. 191 del 2009 sono confermate per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 6-*quater*.

6-*quater*. Il Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

7.29

DAVICO, ARRIGONI, CROSIO

Improcedibile

All'articolo 7, aggiungere, in fine il seguente comma:

«6-*bis*. Sono confermate le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera *d)* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

7.30 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del Consorzio o Amministratore di condominio o proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un Consorzio o in un condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento».

7.31
DAVICO, ARRIGONI, CROSIO
Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento».

7.32
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento».

7.203
BLUNDO
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.30 (testo 2)

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-*bis*. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL».

7.33

PEZZOPANE

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'Autorità per l'energia elettrica e gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, predispone un provvedimento finalizzato a prorogare le agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni abruzzesi colpita dal sisma 2009, previste dalla delibera del 1° dicembre 2009 (ARG/com 185/09), per tutto l'anno 2012, estendendo la copertura prevista nel suddetto provvedimento all'ulteriore periodo di agevolazione tariffaria».

7.34

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, dopo le parole: "non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di pubbliche amministrazioni"».

7.35

DE PETRIS, CERVELLINI

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al primo periodo del comma 5, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e successive modificazioni, aggiungere in fine le seguenti parole: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di Pubbliche amministrazioni"».

G7.100

BLUNDO, NUGNES, CIOFFI, CIAMPOLILLO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, SCIBONA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

premesso che:

l'articolo 7 reca disposizioni in materia di assistenza alla popolazione nelle zone terremotate dell'Abruzzo ed attribuisce competenze ai due Uffici speciali per la Ricostruzione, tenuto conto che la ricostruzione, in particolare quella del centro storico del capoluogo, e la stessa rimozione delle macerie deve ancora realmente avviarsi, come ammesso in parlamento dallo stesso Ministro Barca in data 24 aprile 2013;

l'articolo 8 reca una disposizione a carattere ordinamentale in relazione ai gravissimi ritardi registrati nell'attività di rimozione delle macerie nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, peraltro regolata con l'ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009 in deroga al Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), disciplinando anche la prosecuzione dell'impiego di personale militare nei servizi di vigilanza e protezione del territorio, in concorso con le Forze di polizia (comma 7);

questa autorizzazione, già disposta nel 2009 ed avente durata limitata nel tempo, è stata prorogata con successive ordinanze, ed il numero dei militari autorizzati è stato diverso da ordinanza a ordinanza. Il comma 7 del decreto-legge autorizza, ora, l'ulteriore impiego nei servizi in questione, con decorrenza dal 1º gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, di un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila;

considerato che:

si assiste, in particolare nella città de l'Aquila, ad un crescente sentimento di insicurezza, dovuto all'incremento di atti di criminalità diffusa contro il patrimonio e le persone, tale da generare forte preoccupazione ed inquietudine nei cittadini, già duramente vessati dagli eventi sismici;

più in generale, in relazione alla attività di ricostruzione si sono evidenziati alcuni problemi di fondo che restano irrisolti, in particolare quello delle effettive disponibilità finanziarie e della scelta delle priorità per il loro utilizzo, anche per effetto della sovrapposizione tra normative di livello nazionale, come quelle di necessità e d'urgenza o secondarie di fonte ministeriale, e normative urbanistico-pianificatorie proprie del livello comunale o regionale, con una conseguente incertezza delle procedure,

nonché dell'autorevolezza e dell'efficacia degli atti compiuti dai firmatari, situazione che il presente decreto non sembra risolvere;

in merito alla «pianificazione strategica» della ricostruzione si sono evidenziati i limiti dell'esperienza aquilana, mentre l'incongruenza dei parametri riduttivi del calcolo contributo/danni da sisma, conseguente all'introduzione delle schede parametriche impiegate per gli interventi edilizi nell'area in oggetto, è stata evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo n. 3-00035 del 2013;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché gli attori istituzionali affrontino, ciascuno per la propria parte di competenza e responsabilità, la grave situazione di estremo disagio, pericolo e insicurezza, attraverso un'efficace attività preventiva, nonché un'adeguata azione di contrasto ai numerosi fenomeni criminali, che stanno provocando un rilevante allarme sociale nelle aree terremotate;

a vigilare, per quanto di propria competenza riassetto urbanistico-edilizio di tutte le aree colpite dal terremoto in modo da risistemare la zonizzazione e la viabilità dando risposte certe ai problemi posti in sede di ricostruzione, con particolare attenzione alle zone con vincolo di inedificabilità, nonché alle tante ipotesi di demolizione;

a vigilare, per quanto di propria competenza, affinché il recupero dei centri storici minori assicuri effettivamente l'impiego di energie alternative, impianti a basso consumo, recupero e riciclo di tutti i materiali in tutti i processi produttivi e di trasformazione, il risparmio idrico, il reimpiego delle acque meteoriche e la certificazione energetica, come disposto dalla normativa nazionale e regionale;

a vigilare sull'attuazione del cronoprogramma e degli impegni relativi alle misure riguardanti la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali nonché sul'attuazione degli impegni assunti, da soggetti pubblici e privati, per il recupero dei beni culturali;

a favorire, per quanto di propria competenza, l'operatività di un ufficio geosismico regionale, potenziando gli uffici che si occupano di tali materie presso le attuali Province, come lo sportello per le valutazioni ambientali;

a dare seguito celermente a quanto stabilito dall'articolo 67-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in relazione all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, in modo da coordinare e chiarire le numerose norme fino ad oggi adottate ed evitare problemi di interpretazione e sovrapposizioni evidenziate che inevitabilmente determinano gravi discriminazioni nell'applicazione delle stesse, con apertura a conseguenti contenziosi.

G7.100 (testo 2)

BLUNDO, NUGNES, CIOFFI, CIAMPOLILLO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, SCIBONA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

premesso che:

l'articolo 7 reca disposizioni in materia di assistenza alla popolazione nelle zone terremotate dell'Abruzzo ed attribuisce competenze ai due Uffici speciali per la Ricostruzione, tenuto conto che la ricostruzione, in particolare quella del centro storico del capoluogo, e la stessa rimozione delle macerie deve ancora realmente avviarsi, come ammesso in parlamento dallo stesso Ministro Barca in data 24 aprile 2013;

l'articolo 8 reca una disposizione a carattere ordinamentale in relazione ai gravissimi ritardi registrati nell'attività di rimozione delle macerie nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, peraltro regolata con l'ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009 in deroga al Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), disciplinando anche la prosecuzione dell'impiego di personale militare nei servizi di vigilanza e protezione del territorio, in concorso con le Forze di polizia (comma 7);

questa autorizzazione, già disposta nel 2009 ed avente durata limitata nel tempo, è stata prorogata con successive ordinanze, ed il numero dei militari autorizzati è stato diverso da ordinanza a ordinanza. Il comma 7 del decreto-legge autorizza, ora, l'ulteriore impiego nei servizi in questione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, di un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila;

considerato che:

si assiste, in particolare nella città de l'Aquila, ad un crescente sentimento di insicurezza, dovuto all'incremento di atti di criminalità diffusa contro il patrimonio e le persone, tale da generare forte preoccupazione ed inquietudine nei cittadini, già duramente vessati dagli eventi sismici;

più in generale, in relazione alla attività di ricostruzione si sono evidenziati alcuni problemi di fondo che restano irrisolti, in particolare quello delle effettive disponibilità finanziarie e della scelta delle priorità per il loro utilizzo, anche per effetto della sovrapposizione tra normative di livello nazionale, come quelle di necessità e d'urgenza o secondarie di fonte ministeriale, e normative urbanistico-pianificatorie proprie del livello comunale o regionale, con una conseguente incertezza delle procedure,

nonché dell'autorevolezza e dell'efficacia degli atti compiuti dai firmatari, situazione che il presente decreto non sembra risolvere;

in merito alla «pianificazione strategica» della ricostruzione si sono evidenziati i limiti dell'esperienza aquilana, mentre l'incongruenza dei parametri riduttivi del calcolo contributo/danni da sisma, conseguente all'introduzione delle schede parametriche impiegate per gli interventi edilizi nell'area in oggetto, è stata evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo n. 3-00035 del 2013;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere le opportune iniziative affinché gli attori istituzionali affrontino, ciascuno per la propria parte di competenza e responsabilità, la grave situazione di estremo disagio, pericolo e insicurezza, attraverso un'efficace attività preventiva, nonché un'adeguata azione di contrasto ai numerosi fenomeni criminali, che stanno provocando un rilevante allarme sociale nelle aree terremotate;

vigilare, per quanto di propria competenza riassetto urbanistico-edilizio di tutte le aree colpite dal terremoto in modo da risistemare la zonizzazione e la viabilità dando risposte certe ai problemi posti in sede di ricostruzione, con particolare attenzione alle zone con vincolo di inedificabilità, nonché alle tante ipotesi di demolizione;

vigilare, per quanto di propria competenza, affinché il recupero dei centri storici minori assicuri effettivamente l'impiego di energie alternative, impianti a basso consumo, recupero e riciclo di tutti i materiali in tutti i processi produttivi e di trasformazione, il risparmio idrico, il reimpiego delle acque meteoriche e la certificazione energetica, come disposto dalla normativa nazionale e regionale;

vigilare sull'attuazione del cronoprogramma e degli impegni relativi alle misure riguardanti la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali nonché sul'attuazione degli impegni assunti, da soggetti pubblici e privati, per il recupero dei beni culturali;

favorire, per quanto di propria competenza, l'operatività di un ufficio geosismico regionale, potenziando gli uffici che si occupano di tali materie presso le attuali Province, come lo sportello per le valutazioni ambientali;

dare seguito celermente a quanto stabilito dall'articolo 67-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in relazione all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, in modo da coordinare e chiarire le numerose norme fino ad oggi adottate ed evitare problemi di interpretazione e sovrapposizioni evidenziate che inevitabilmente determinano gravi discriminazioni nell'applicazione delle stesse, con apertura a conseguenti contenziosi.

(*) Accolto dal Governo.

G7.101

BLUNDO

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

sono un centinaio i comuni abruzzesi, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, definiti «fuori cratere», ubicati nelle quattro province abruzzesi di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, per un totale di 150mila abitanti. Molti di essi, soprattutto quelli ricompresi nelle Valli Peligna e Subequana, hanno subito danni importanti agli immobili privati e pubblici, al pari di quelli registrati nei comuni ricompresi nel cratere e accertati dalle valutazioni della Protezione Civile;

con la fine della fase di emergenza ed il passaggio alla fase di ricostruzione, tutti i provvedimenti finora emanati hanno trascurato le gravi problematiche dei comuni fuori cratere, disattendendo anche quanto stabilito nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», che assegna contributi a tutti i comuni danneggiati dentro e fuori cratere, senza prevedere alcuna ripartizione;

considerato che:

i cittadini dei «Comuni fuori cratere» hanno ricevuto, tra il 15 settembre 2012 e il 31 dicembre 2012, il decreto di attribuzione del contributo e, pena la perdita delle somme assegnate, sono stati costretti ad aprire il cantiere, trovandosi successivamente nella paradossale situazione di non poter ultimare i lavori se non attraverso l'anticipo alle imprese edili delle somme dovute dallo Stato. Si registra, infatti, una situazione in cui le imprese versano nell'incertezza della disponibilità delle risorse e le banche concedono credito alle medesime aziende solo con garanzia delle ditte o dei committenti, i quali dovrebbero subentrare nei pagamenti nel caso in cui lo Stato non erogasse i contributi entro i successivi 6 mesi. A tale situazione si deve aggiungere che le recenti norme approvate impongono la chiusura dei lavori nei termini, pena la decurtazione parziale del contributo assegnato;

gli abitanti dei «comuni fuori cratere» aventi diritto alla ristrutturazione delle loro abitazioni hanno avuto assegnati 55 milioni di euro per il

prossimo triennio, precisamente 40 milioni per il 2013, 10 milioni per il 2014 e 5 milioni per il 2015, di cui circa 46 milioni solo per i comuni della provincia dell'Aquila, al fronte del fatto che i sindaci dei comuni citati abbiano già decretato una spesa di 75 milioni di euro. Peraltro le risorse assegnate non risultano ancora effettivamente disponibili. Risulterebbe che per la Protezione Civile, sulla base delle stime presentate dai sindaci dei comuni fuori cratere, ancora in fase di valutazione, occorrerebbero risorse per 250 milioni di euro. Risultano invece impiegati, dai comuni del cratere e dalla città de l'Aquila, i due 2,2 miliardi messi a disposizione dalla delibera Cipe n. 35/2009;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente, per quanto di propria competenza, le opportune misure, anche di carattere normativo, per la pronta esecuzione dei lavori approvati dai vari Comuni situati fuori dal cratere sismico e già autorizzati con decreto sindacale, assicurando l'utilizzo dei 55 milioni di euro stanziati con la delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 in favore dei «comuni fuori cratere»;

ad assicurare che, per l'erogazione dei contributi autorizzati con decreto sindacale, sia previsto un criterio cronologico che faccia riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo, escludendo così che i cittadini paghino eventuali costi dei ritardi delle proprie Amministrazioni;

ad adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio, sulla scia di quanto già fatto per il Comune dell'Aquila, al fine di favorire l'avvio da parte delle imprese edili dei lavori autorizzati, eventualmente anche attraverso una forma di garanzia prestata dallo Stato;

ad individuare anche forme di compensazione fra crediti e debiti delle imprese edili e/o degli istituti creditizi sulla falsa riga di quanto disposto con il decreto-legge n. 35 del 2013 in materia di debiti della PA;

a rivedere le norme sui termini e le sanzioni per il ritardo nella chiusura dei cantieri nei casi in cui il mancato rispetto dei termini medesimi sia dovuto a ritardi e incertezze dei pagamenti da parte di Stato ed enti territoriali;

a valutare l'opportunità di riunificare gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, ai fini della razionalizzazione della spesa e della maggiore rapidità nell'esame delle richieste di contributo presentate, assegnando loro, temporaneamente, parte delle risorse umane impiegate nelle attività di supporto degli uffici tecnici comunali esistenti.

G7.101 (testo 2)

BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

sono un centinaio i comuni abruzzesi, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, definiti «fuori cratere», ubicati nelle quattro province abruzzesi di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, per un totale di 150mila abitanti. Molti di essi, soprattutto quelli ricompresi nelle Valli Peligna e Subequana, hanno subito danni importanti agli immobili privati e pubblici, al pari di quelli registrati nei comuni ricompresi nel cratere e accertati dalle valutazioni della Protezione Civile;

con la fine della fase di emergenza ed il passaggio alla fase di ricostruzione, tutti i provvedimenti finora emanati hanno trascurato le gravi problematiche dei comuni fuori cratere, disattendendo anche quanto stabilito nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», che assegna contributi a tutti i comuni danneggiati dentro e fuori cratere, senza prevedere alcuna ripartizione;

considerato che:

i cittadini dei «Comuni fuori cratere» hanno ricevuto, tra il 15 settembre 2012 e il 31 dicembre 2012, il decreto di attribuzione del contributo e, pena la perdita delle somme assegnate, sono stati costretti ad aprire il cantiere, trovandosi successivamente nella paradossale situazione di non poter ultimare i lavori se non attraverso l'anticipo alle imprese edili delle somme dovute dallo Stato. Si registra, infatti, una situazione in cui le imprese versano nell'incertezza della disponibilità delle risorse e le banche concedono credito alle medesime aziende solo con garanzia delle ditte o dei committenti, i quali dovrebbero subentrare nei pagamenti nel caso in cui lo Stato non erogasse i contributi entro i successivi 6 mesi. A tale situazione si deve aggiungere che le recenti norme approvate impongono la chiusura dei lavori nei termini, pena la decurtazione parziale del contributo assegnato;

gli abitanti dei «comuni fuori cratere» aventi diritto alla ristrutturazione delle loro abitazioni hanno avuto assegnati 55 milioni di euro per il

prossimo triennio, precisamente 40 milioni per il 2013, 10 milioni per il 2014 e 5 milioni per il 2015, di cui circa 46 milioni solo per i comuni della provincia dell'Aquila, al fronte del fatto che i sindaci dei comuni citati abbiano già decretato una spesa di 75 milioni di euro. Peraltro le risorse assegnate non risultano ancora effettivamente disponibili. Risulterebbe che per la Protezione Civile, sulla base delle stime presentate dai sindaci dei comuni fuori cratere, ancora in fase di valutazione, occorrerebbero risorse per 250 milioni di euro. Risultano invece impiegati, dai comuni del cratere e dalla città de l'Aquila, i due 2,2 miliardi messi a disposizione dalla delibera Cipe n. 35/2009;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare urgentemente, per quanto di propria competenza, le opportune misure, anche di carattere normativo, per la pronta esecuzione dei lavori approvati dai vari Comuni situati fuori dal cratere sismico e già autorizzati con decreto sindacale, assicurando l'utilizzo dei 55 milioni di euro stanziati con la delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 in favore dei «comuni fuori cratere»;

assicurare che, per l'erogazione dei contributi autorizzati con decreto sindacale, sia previsto un criterio cronologico che faccia riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo, escludendo così che i cittadini paghino eventuali costi dei ritardi delle proprie Amministrazioni;

adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio, sulla scia di quanto già fatto per il Comune dell'Aquila, al fine di favorire l'avvio da parte delle imprese edili dei lavori autorizzati, eventualmente anche attraverso una forma di garanzia prestata dallo Stato;

individuare anche forme di compensazione fra crediti e debiti delle imprese edili e/o degli istituti creditizi sulla falsa riga di quanto disposto con il decreto-legge n. 35 del 2013 in materia di debiti della PA;

rivedere le norme sui termini e le sanzioni per il ritardo nella chiusura dei cantieri nei casi in cui il mancato rispetto dei termini medesimi sia dovuto a ritardi e incertezze dei pagamenti da parte di Stato ed enti territoriali;

valutare l'opportunità di riunificare gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, ai fini della razionalizzazione della spesa e della maggiore rapidità nell'esame delle richieste di contributo presentate, assegnando loro, temporaneamente, parte delle risorse umane impiegate nelle attività di supporto degli uffici tecnici comunali esistenti.

(*) Accolto dal Governo.

G7.102
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO
V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, agli articoli 7 e 8, reca misure volte a favorire la ricostruzione in Abruzzo, a seguito degli eventi sismici del 2009;

la gestione dell'emergenza e i provvedimenti che sono stati predisposti nel corso dei quattro anni trascorsi dall'evento oltre a recare limitati approcci risolutivi, hanno definito uno scenario complesso sotto più profili nel quale si sono insediate sacche di illegalità e limitata funzionalità operativa;

prioritariamente appare opportuno evidenziare che la debolezza degli interventi predisposti negli anni va ricercata anche nella confusione normativa che è derivata dalla sovrapposizione di legislazione ordinaria nazionale, regionale e provvedimenti ministeriali e comunali che di fatto hanno legittimato un elevato livello di indeterminatezza delle procedure degli interventi stessi, creando una conflittualità tra enti e soggetti deputati e di conseguenza, in tal uni casi, ad una vera e propria impasse operativa;

le operazioni di ricostruzione delle aree colpite, segnata mente il centro storico de l'Aquila, continuano ad essere particolarmente lente, così come le risorse messe a disposizioni nell'ambito di quelle programmate con le delibere CIPE risultano essere poco soddisfacenti rispetto agli obbiettivi della ricostruzione;

il comma 2 dell'articolo 67-*quinquies* decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 evidenzia che «fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri»;

in questo scenario, un testo unico che superi le sovrapposizioni normative attualmente esistenti, segnata mente sul fronte delle erogazioni delle risorse per gli interventi di ricostruzione, potrebbe rappresentare un punto di inizio per una fase nuova della gestione dell'emergenza Abruzzo maggiormente improntata all'efficacia e alla chiarezza degli interverti,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative volte a predisporre il testo unico di cui al comma 2 dell'articolo 67-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di consentire una riorganizzazione, urgente ed efficiente, del quadro normativo attualmente vigente in materia che consenta il superamento dei limiti normativi, organizzativi e procedurali attualmente esistenti.

G7.102 (testo 2)
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA, ROSSI Maurizio
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, agli articoli 7 e 8, reca misure volte a favorire la ricostruzione in Abruzzo, a seguito degli eventi sismici del 2009;

la gestione dell'emergenza e i provvedimenti che sono stati predisposti nel corso dei quattro anni trascorsi dall'evento oltre a recare limitati approcci risolutivi, hanno definito uno scenario complesso sotto più profili nel quale si sono insediate sacche di illegalità e limitata funzionalità operativa;

prioritariamente appare opportuno evidenziare che la debolezza degli interventi predisposti negli anni va ricercata anche nella confusione normativa che è derivata dalla sovrapposizione di legislazione ordinaria nazionale, regionale e provvedimenti ministeriali e comunali che di fatto hanno legittimato un elevato livello di indeterminatezza delle procedure degli interventi stessi, creando una conflittualità tra enti e soggetti deputati e di conseguenza, in tal uni casi, ad una vera e propria impasse operativa;

le operazioni di ricostruzione delle aree colpite, segnata mente il centro storico de l'Aquila, continuano ad essere particolarmente lente, così come le risorse messe a disposizioni nell'ambito di quelle programmate con le delibere CIPE risultano essere poco soddisfacenti rispetto agli obbiettivi della ricostruzione;

il comma 2 dell'articolo 67-*quinquies* decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 evidenzia che «fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri»;

in questo scenario, un testo unico che superi le sovrapposizioni normative attualmente esistenti, segnata mente sul fronte delle erogazioni delle risorse per gli interventi di ricostruzione, potrebbe rappresentare un punto di inizio per una fase nuova della gestione dell'emergenza Abruzzo maggiormente improntata all'efficacia e alla chiarezza degli interverti,

impegna il Governoa valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le opportune iniziative volte a predisporre il testo unico di cui al comma 2 dell'articolo 67-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di consentire una riorganizzazione, urgente ed efficiente, del quadro normativo attualmente vigente in materia che consenta il superamento dei limiti normativi, organizzativi e procedurali attualmente esistenti.

(*) Accolto dal Governo.

G7.200

PEZZOPANE, DE PETRIS (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il Comune de L'Aquila e i comuni del cratere, a seguito degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009, si trovano tutt'oggi ad affrontare una difficile fase post emergenziale e di ricostruzione degli edifici pubblici e privati;

le disposizioni finora predisposte non hanno adeguatamente affrontato le problematiche relative alla ricostruzione, che a quattro anni di distanza dal sisma stenta ad essere avviata, anche in ragione del mancato stanziamento delle risorse finanziarie necessarie a tale fine;

valutata positivamente l'approvazione dell'emendamento relativo al parziale finanziamento della ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 per il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere;

considerato che:

le più recenti stime, confermate anche dal Ministero per la Coesione territoriale, prevedono per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei Comuni dell'Aquila e del cratere un ammontare di risorse pare a 11 miliardi di euro complessivi;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, entro brevi termini, e comunque nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014, apposite misure finalizzate a consentire lo stanziamento integrale delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni de L'Aquila e del cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

a prevedere che le risorse per la ricostruzione previste dall'emendamento 7.0.1000 possano essere attribuite ai beneficiari, previa stipula di una apposita intesa quadro tra i comuni e l'ABI, anche attraverso richiesta al sistema bancario dell'anticipazione finanziaria del contributo riconosciuto, con oneri finanziari da imputare alle medesime risorse stanziate per la ricostruzione, compresi gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie;

a valutare l'opportunità di attribuire le maggiori entrate per l'anno 2013 derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo alle finalità di ricostruzione previste dall'emendamento 7.0.1000.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G7.200 (testo 2)
PEZZOPANE, DE PETRIS
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il Comune de L'Aquila e i comuni del cratere, a seguito degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009, si trovano tutt'oggi ad affrontare una difficile fase post emergenziale e di ricostruzione degli edifici pubblici e privati;

le disposizioni finora predisposte non hanno adeguatamente affrontato le problematiche relative alla ricostruzione, che a quattro anni di distanza dal sisma stenta ad essere avviata, anche in ragione del mancato stanziamento delle risorse finanziarie necessarie a tale fine;

valutata positivamente l'approvazione dell'emendamento relativo al parziale finanziamento della ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 per il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere;

considerato che:

le più recenti stime, confermate anche dal Ministero per la Coesione territoriale, prevedono per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei Comuni dell'Aquila e del cratere un ammontare di risorse pare a 11 miliardi di euro complessivi;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, entro brevi termini, e comunque nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014, apposite misure finalizzate a consentire lo stanziamento integrale delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni de L'Aquila e del cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

a valutare la possibilità che le risorse per la ricostruzione possano essere attribuite ai beneficiari, previa stipula di una apposita intesa quadro tra i comuni e l'ABI, anche attraverso richiesta al sistema bancario dell'anticipazione finanziaria del contributo riconosciuto, con oneri finanziari da imputare alle medesime risorse stanziate per la ricostruzione, compresi gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie;

a valutare l'opportunità di attribuire le maggiori entrate per l'anno 2013 derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo alle finalità di ricostruzione.

(*) Accolto dal Governo.

G7.300 (*già* em.7.0.7)
MARINELLO
V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispongono che nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al comma 225, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. Inoltre, per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007;

considerato che:

la ripartizione dei predetti importi sulla base delle quote percentuali predeterminate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007 non risulta più attuale né rispondente in con-

siderazione delle mutate esigenze degli enti locali individuati dallo stesso decreto,

impegnano il Governo:

a provvedere, nell'ambito dei provvedimenti di rifinanziamento degli interventi da porre in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge n. 299 del 1978 ed al fine della definizione dei contenziosi in atto, a convocare i Comuni interessati per ristabilire quote percentuali di ripartizione degli appositi stanziamenti congrue con le attuali esigenze degli stessi enti locali.

G7.300 (testo 2)
MARINELLO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispongono che nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al comma 225, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. Inoltre, per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007;

considerato che:

la ripartizione dei predetti importi sulla base delle quote percentuali predeterminate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007 non risulta più attuale né rispondente in considerazione delle mutate esigenze degli enti locali individuati dallo stesso decreto,

impegnano il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, nell'ambito dei provvedimenti di rifinanziamento degli interventi da porre in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge n. 299 del 1978 ed al fine della definizione dei contenziosi in atto, a convocare i Comuni interessati per ristabilire quote percentuali di ripartizione degli appositi stanziamenti congrue con le attuali esigenze degli stessi enti locali.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1
PEZZOPANE
Ritirato

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse, di cui all'articolo 11, comma 8, dell'OPCM n. 4013/2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo di 3.800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia dell'Aquila è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse di cui all'articolo 10, comma 3, dell'OPCM n. 4013/2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.2
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune de L'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 11, comma 8, della OPCM n. 4013/2012, sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo di 3.800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile, connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia de L'Aquila, è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 10, comma 3, della OPCM n. 4013/2012, sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.1000
LE COMMISSIONI RIUNITE
Accantonato

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3
CROSIO, DAVICO, ARRIGONI
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con

particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 11 comma 8 OPCM n. 4013 del 2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1 nel limite dell'importo di 3.800. 000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia dell'Aquila è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 10, comma 3, OPCM n. 4013 del 2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.4

PEZZOPANE, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 7,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dal sisma del 9 aprile 2009, gli obiettivi del patto di stabilità del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 8.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n 11. Il del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei limiti degli importi previsti al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione la Regione Abruzzo, nel ridurre gli obiettivi dei comuni, non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

ALLEGATO 1
(articolo 7-bis*)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	–	25,0	25,0	–
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	–	3,0	3,0	–
Ministero della giustizia	–	–	–	–	–	–
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	–	2,0	2,0	–
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'interno	–	–	–	–	–	–
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	–	–	–	–	–	–
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	–	5,0	5,0	–
Ministero della difesa	10,0	10,0	–	10,0	10,0	–
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	–	–	–	–	–	–
Ministero per i beni e le attività culturali	–	–	–	–	–	–
Ministero della salute	–	–	–	–	–	–
TOTALE	50,0	50,0	–	50,0	50,0	–

7.0.200

VATTUONE, CALEO

Ritirato

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per una quota non superiore al 50 per cento, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

2. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e, per una quota non superiore al 30 per cento, per spese correnti, aventi carattere non permanente».

7.0.500

Stefano ESPOSITO, *relatore*

Ritirato

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientai e, di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale "Costa teatina", fino a tutto il 2013 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocar-

buri, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie».

7.0.5

PEZZOPANE

Ritirato

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione già stabilite dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011 n. 10, per il Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonchè l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie».

7.0.6

PEZZOPANE

Ritirato

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, dopo le parole: "non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di Pubbliche Amministrazioni"».

7.0.7

MARINELLO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G7.300

*Dopo l'***articolo, 7** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

All'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppresse le parole da: "nel rispetto" sino alla fine del periodo».

7.0.8

SPILABOTTE

Ritirato

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana nel mese di marzo 2013, al Comune di Frosinone sono attribuiti 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

2. Le spese sostenute dal Comune di Frosinone per la messa in sicurezza dell'area oggetto della frana e per la ricostruzione del viadotto di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo del Patto di stabilità interno.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)

1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188*ter,* 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio .

7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1¤ gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce per la gestione dell'ordine pubblico , nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1
ARRIGONI, DAVICO, CROSIO
Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

sostituire le parole: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» *con le seguenti*: «sono svolte a cura»;

dopo le parole: «Forze Armate», *aggiungere le seguenti*: «mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune dell'Aquila e dai comuni, che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. S.p.A., sono svolte dalla A.S.M. S.p.A»;

dopo le parole: «n. 152 e successive modificazioni» *aggiungere le seguenti*: «Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico»;

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*: Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie, restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

Al comma 2, dopo le parole: «nei limiti di 30 ore mensili.» *aggiungere le seguenti*: «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della».

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» *aggiungere le seguenti*: «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

Al comma 4:

dopo le parole: «Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto» *aggiungere le seguenti*: «ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER,»;

dopo le parole: «sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.», *aggiungere le seguenti*: «Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui ali'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le procedure in esso indicate»;

dopo le parole: «i metalli lavorati», *aggiungere le seguenti*: «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni»;

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis* Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate possono stipulare apposita convenzione con ASM - Aquilana Società Multiservizi - Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione ASM SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-*ter* Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'OPCM 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delie autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-*quater* Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava *ex* Teges in località Pontignone - Paganica - Comune dell'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava *ex* Teges gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-*quinquies* Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C

della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale di cui al comma 5-*quater* e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.2
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole da: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «sono svolte a cura del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune de L'Aquila e dai Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. Spa, sono svolte dalla A.S.M. Spa. Tali soggetti sono autorizzati, in deroga agli articoli 188-*ter*, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano con oneri a proprio carico».

8.3
PEZZOPANE
Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» *con le seguenti:* «sono svolte a cura».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo le parole: «Forze Armate», aggiungere le seguenti: «mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune dell'Aquila e dai comuni, che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. S.p.A., sono svolte dalla A.S.M. S.p.A».

b) dopo le parole: «n. 152 e successive modificazioni» è aggiunta la seguente frase: «Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico».

8.4
DI BIAGIO
Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «Vigili del Fuoco e delle Forze Armate,» *inserire le seguenti:* «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'*in house providing*, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.» *e al comma 3, dopo le parole:* «dagli Uffici speciali di cui al comma 2» *inserire le seguenti:* «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'*in house providing*, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.».

8.5
GIBIINO
Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «Vigili del Fuoco e delle Forze Armate,» *inserire le seguenti:* «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'*in house providing*, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.» *e conseguentemente al comma 3, dopo le parole:* «dagli Uffici speciali di cui al comma 2» *inserire le seguenti:* «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'*in house providing*, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.».

8.6

BLUNDO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Improcedibile

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Al fine di garantire il recupero e il reimpiego delle macerie come materiale da costruzione, le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte assicurando la demolizione selettiva, la separazione in frazioni omogenee e il conferimento differenziato, nel rispetto delle disposizioni per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il personale del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco e delle Forze Armate è autorizzato ad operare in deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».

8.7

BLUNDO, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, NUGNES, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I servizi di trattamento, smaltimento e stoccaggio sono svolti presso il Sito del Polo Tecnologico di Barisciano ed altri siti già disponibili da individuare sul territorio regionale, favorendo il reimpiego dei materiali al fine di potenziare la tutela ambientale e conseguire risparmi di spesa».

8.8

PEZZOPANE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie, restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

8.9
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

8.10
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso dei costi complessivi sostenuti e rendicontati secondo le modalità già utilizzate».

8.11
PEZZOPANE
Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «nei limiti di 30 ore mensili.» *aggiungere le seguenti:* «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione».

8.12
PEZZOPANE
Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» *aggiungere le seguenti:* «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

8.13
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città de L'Aquila stipula con il Comune de L'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

8.14
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni, nell'affidare i lavori, dispongono affinché i soggetti incaricati effettuino la demolizione selettiva ovvero la raccolta selettiva per raggruppare tali materiali in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER per l'avvio ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni».

8.15
DE PETRIS, CERVELLINI
Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 20.03.99, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, secondo le procedure in esso indicate. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle com-

petenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni».

8.16
PEZZOPANE
Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto» *aggiungere le seguenti:* «ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER,».

Conseguentemente, al medesimo comma 4:

a) dopo le parole: «sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.», *è aggiunta la seguente frase:* «Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le procedure in esso indicate.»;

b) dopo le parole: « i metalli lavorati», *è aggiunta la seguente frase:* «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni.».

8.17
BLUNDO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA
Improcedibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono altresì rifiuto i componenti riusabili consistenti negli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni. I rifiuti e le macerie contenenti amianto, in ogni caso, costituiscono oggetto di rimozione prioritaria e de-

vono essere gestiti nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente».

8.18

BLUNDO, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, NUGNES, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al piano di rimozione dei materiali derivanti da crollo o demolizione a seguito del sisma sono apportate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le necessarie modificazioni ed integrazioni volte ad assicurare la realizzazione di una filiera completa di riciclo e riutilizzo dei materiali nell'ambito della Regione Abruzzo, anche al fine di favorire positive ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile nell'area colpita dal sisma».

8.19

DE PETRIS, CERVELLINI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della Pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni, devono eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee in appositi contenitori, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, per il successivo avvio ad impianti di recupero ovvero smaltimento autorizzati, avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attività di trasporto ai sensi della vigente normativa sulla gestione rifiuti.

4-*ter*. Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di Pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate, possono stipulare apposita convenzione con ASM - Aquilana Società Multiservizi - Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione A.S.M. SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-*quater*. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-*quinquies*. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia de L'Aquila e con il comune de L'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente ed il Comune de L'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava *ex* Teges in località Pontignone - Paganica - Comune de L'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava *ex* Teges gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 16, del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-*sexies*. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale e di cui al comma 5-*quater* e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.20
PEZZOPANE
Ritirato

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effet-

tuati su incarico di pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate possono stipulare apposita convenzione con ASM - Aquilana Società Multiservizi - Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione ASM SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-*ter*. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-*quater*. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava *ex* Teges in località Pontignone - Paganica -Comune dell'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava *ex* Teges gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-*quinquies*. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale di cui al comma 5-*quater* e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientai e dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.21

BLUNDO, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, NUGNES, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dall'anno 2013, e per la durata di sei anni, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

8.22 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura dell'onere, pari a 1 milione per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013/2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

8.23

COMPAGNONE, FERRARA MARIO

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Per tutte le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'avvio della fase post-emergenziale del terremoto in Abruzzo e del monitoraggio del rischio sismico, non trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nessuna altra norma relativa a tagli lineari. I relativi capitoli di spesa, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26 vengono ripristinati integralmente con la disponibilità. Al relativo onere si provvede a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.24

PELINO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. È autorizzato lo stanziamento di euro 300.000.000,00 per le annualità 2013-2014-2015, per la riparazione dei danni subiti dai comuni fuori cratere sisma 2009 di tutte e quattro le provincie abruzzesi (L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti), rientranti nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e per i quali l'entità dei danni è stata certificata mediante le schede AEDES di primo rilevamento redatte dai tecnici della Protezione Civile, nel corso dei sopralluoghi effettuati in massima parte nei centri storici dei suddetti comuni.

8-*ter*. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante corrispondente riduzione permanente di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009».

8.25
PELINO
Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

8-*ter*. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante corrispondente riduzione proporzionale permanente di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009».

G8.100
RAZZI, SCILIPOTI
V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

premesso che:

la grave situazione determinatasi al porto di Pescara e le connesse problematiche afferenti la locale marineria dovute al mancato dragaggio e alle gravi carenze strutturali del Porto, ha determinato una vera e propria paralisi del settore pesca con gravi danni per la categoria ed ingenti erogazioni pubbliche per finanziare la cassa integrazione guadagni;

tra le carenze di particolare emergenza è l'area del cantiere navale in stato di degrado assoluto e del tutto inidonea a svolgere qualsiasi servizio in favore dei pescatori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte a prevedere, al fine di consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area «cantiere navale» sita all'interno del porto-canale di Pescara, la concessione di un contributo all'Associazione Armatori Pescara.

G8.100 (testo 2)
RAZZI, SCILIPOTI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

premesso che:

la grave situazione determinatasi al porto di Pescara e le connesse problematiche afferenti la locale marineria dovute al mancato dragaggio e alle gravi carenze strutturali del Porto, ha determinato una vera e propria paralisi del settore pesca con gravi danni per la categoria ed ingenti erogazioni pubbliche per finanziare la cassa integrazione guadagni;

tra le carenze di particolare emergenza è l'area del cantiere navale in stato di degrado assoluto e del tutto inidonea a svolgere qualsiasi servizio in favore dei pescatori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte a consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area «cantiere navale» sita all'interno del porto-canale di Pescara.

(*) Accolto dal Governo.

G8.101
RAZZI, SCILIPOTI
V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;

premesso che:

la materia del personale delle aree marine protette non ha ancora trovato adeguata formulazione normativa;

vi è una disparità di trattamento con il personale che svolge funzioni del tutto analoghe presso i Parchi «terrestri»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare opportune disposizioni volte a consentire alle Aree Marine Protette la necessaria programmazione pluriennale delle attività in un quadro normativo certo, equiparando il personale dipendente delle Aree Marine a quello dei Parchi nazionali.

G8.101 (testo 2)
RAZZI, SCILIPOTI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;

premesso che:

la materia del personale delle aree marine protette non ha ancora trovato adeguata formulazione normativa;

vi è una disparità di trattamento con il personale che svolge funzioni del tutto analoghe presso i Parchi «terrestri»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare opportune disposizioni volte a consentire alle Aree Marine Protette la necessaria programmazione pluriennale delle attività in un quadro normativo certo.

(*) Accolto dal Governo.

G8.200
CARDINALI, ROSSI Gianluca, GINETTI, GOTOR, ROSSI Luciano (*)
V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere positivamente, entro brevi termini, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.0.3 presentato nelle Commissioni riunite 8a e 13a relative alle modalità di esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, da realizzare all'interno del Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina, nel Comune di Marsciano, colpito dal sisma del 15 dicembre 2009.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.200 (testo 2)
CARDINALI, ROSSI Gianluca, GINETTI, GOTOR, ROSSI Luciano
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere positivamente, entro brevi termini, le problematiche relative alle modalità di esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, da realizzare all'interno del Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina, nel Comune di Marsciano, colpito dal sisma del 15 dicembre 2009.

(*) Accolto dal Governo.

G8.201
ALBERTI CASELLATI
V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 576 recante conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

premesso che:

l'articolo 1, comma 480, della legge 24 dicembre 2012, n.228, c.d. «legge di stabilità 2013», modificando l'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, ha disposto l'incremento, a partire del 1º luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 per cento al 22 per cento;

l'imminente incremento dell'aliquota IVA ordinaria va a colpire la maggior parte dei beni e dei servizi; pur avendo come obiettivo l'aumento del gettito nelle casse dello Stato, rischia di contrarre ulteriormente i consumi degli italiani e di ridurre il valore, in termini di potere d'acquisto, dei risparmi dalle famiglie. Il Codacons ha calcolato un impatto medio, su base annua, considerando la famiglia media ISTAT da 2,4 componenti, pari a 176 euro per l'Iva dal 21 al 22 per cento,

impegna il Governo:

ad adottare opportune misure volte ad abrogare la disposizione legislativa relativa all'aumento dell'IVA dal 21 per cento al 22 per cento, al fine di non peggiorare la situazione economica delle famiglie e delle imprese a favorire la ripresa socio-economica del Paese.

G8.201 (testo 2)
ALBERTI CASELLATI
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 576 recante conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

premesso che:

l'articolo 1, comma 480, della legge 24 dicembre 2012, n.228, c.d. «legge di stabilità 2013», modificando l'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, ha disposto l'incremento, a partire del 1º luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 per cento al 22 per cento;

l'imminente incremento dell'aliquota IVA ordinaria va a colpire la maggior parte dei beni e dei servizi; pur avendo come obiettivo l'aumento del gettito nelle casse dello Stato, rischia di contrarre ulteriormente i consumi degli italiani e di ridurre il valore, in termini di potere d'acquisto, dei risparmi dalle famiglie. Il Codacons ha calcolato un impatto medio, su base annua, considerando la famiglia media ISTAT da 2,4 componenti, pari a 176 euro per l'Iva dal 21 al 22 per cento,

impegna il Governo a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di adottare opportune misure volte ad abrogare la disposizione legislativa relativa all'aumento dell'IVA dal 21 per cento al 22 per cento, al fine di non peggiorare la situazione economica delle famiglie e delle imprese a favorire la ripresa socio-economica del Paese.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.3
CARDINALI, ROSSI Gianluca, GINETTI, GOTOR
Ritirato

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria)

1. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, da realizzare all'interno del Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per la esecuzione degli interventi di riparazione il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

2. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1, il Comune si sostituisce ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni, e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

3. Il consorzio di cui al comma 1 ed il Comune, nei casi previsti dal comma 2, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui il costo degli inter-

venti di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati siano superiori al contributo concesso.

4. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal Comune per la realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma 2, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice civile.

5. La disciplina della costituzione dei consorzi obbligatori di cui al comma 1 si applica anche per l'esecuzione degli interventi unitari in cui sono ricompresi edifici che non abbiano subito danni e pertanto esclusi dai contributi.

6. I contributi a fondo perduto previsti per gli eventi sismici del 15 dicembre 2009 della Regione Umbria e destinati alla ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili, sono concessi ai privati o ai consorzi obbligatori costituiti tra i soggetti titolari di diritti reali immobiliari di proprietà, ovvero titolari di diritti reali di godimento qualora autorizzati dagli stessi proprietari, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari dei contributi per la esecuzione di lavori e per l'acquisto di beni e servizi connessi non si intendono compresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

8.0.4
RUTA
Ritirato

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni per il completamento della fase di ricostruzione in Molise)

1. Al fine di completare la fase di ricostruzione in Molise dopo gli eccezionali eventi sismici verificati si tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, per l'anno 2013, su proposta del Presidente della Regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di Bonefro, Colletorto, Montorio nei Frentani, Santa Croce di Magliano, Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Ururi, Castellino del Biferno, Montelongo, Provvidenti, Rotello, S. Giuliano di Puglia e Ripabottoni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 77 milioni di euro.

2. Ai comuni di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 58 milioni di euro con le disposizioni di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013».

8.0.5
RUTA
Ritirato

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni per il completamento della fase di ricostruzione in Molise)

1. Al fine di completare la fase di ricostruzione in Molise dopo gli eccezionali eventi sismici verificatisi tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, per l'anno 2013, su proposta del Presidente della Regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di Bonefro, Colletorto, Montorio nei Frentani, Santa Croce di Magliano, Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Ururi, Castellino del Biferno, Montelongo, Provvidenti, Rotello, S. Giuliano di Puglia e Ripabot-

toni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 30 milioni di euro.

2. Ai comuni di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 18 milioni di euro con le disposizioni di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 18 milioni di euro per l'anno 2013».

8.0.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente».

8.0.6
GIBIINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi».

8.0.9
DI BIAGIO
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi».

8.0.7
GIBIINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. All'articolo 8, comma 1, dopo il punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, aggiungere il seguente comma:

"9-*ter*. È sospeso fino al 31 dicembre 2013 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli

istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi"».

8.0.11

PEZZOPANE, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per le finalità e con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le banche, operanti nei suddetti territori, possono ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti finanziamenti, fino ad un massimo di 1.400 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato, di durata massima venticinquennale, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. In ogni caso, i contratti di finanziamento sono stipulati sulla base di uno schema di contratto tipo definito con apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana.

2. La garanzia dello stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con uno o più decreti direttoriali con i quali sono definiti i criteri e le modalità operative della stessa nonché gli strumenti di monitoraggio finalizzati al rispetto della operatività della garanzia nel limite massimo dei 1.400 milioni di euro. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il beneficiario del finanziamento agevolato, accordato dalle banche ai sensi del presente articolo, matura un credito di imposta, fruibile esclu-

sivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Ulteriori modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del presente articolo.

4. La banca invia, con cadenza periodica e con modalità telematiche all'Ufficio Speciale competente, al Comune dove è ubicato l'immobile danneggiato e all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari l'ammontare del finanziamento concesso a ciascuno di essi, nonché il numero e l'importo delle singole rate.

5. I finanziamenti agevolati sono erogati e posti in ammortamento dalle banche sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi a contributo. I contratti stipulati per la concessione dei finanziamenti agevolati devono prevedere clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto alla restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In caso di inadempienza, la banca comunica all'Agenzia delle entrate, ai Comuni interessati e ai titolari degli Uffici speciali, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi oneri mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

6. Agli atti e alle operazioni relativi ai finanziamenti di cui al presente articolo, nonché agli atti conseguenti e connessi, si applicano le esenzioni tributarie previste dall'articolo 3, comma 1, lettera *d),* del citato decreto-legge n. 39 del 2009.

7. All'onere derivante dal comma 1, si provvede con un contributo venticinquennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previ-

ste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 80 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

9. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8».

8.0.500/100
PANIZZA, FRAVEZZI
Accantonato

All'emendamento 8.0.500 aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Fermo restando, quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

8.0.500
LE COMMISSIONI RIUNITE
Accantonato

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 si applica solo alle terre e rocce da scavo

prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale».

8.0.12
GIBIINO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Terremoto Abruzzo)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel 2009 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

8.0.200 (testo 2)
SCAVONE, COMPAGNONE, FERRARA MARIO, BILARDI, MAURO Giovanni
Improcedibile

*Dopo l'***articolo 8***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Al fine di completare l'attività di ricostruzione e per svolgere le connesse attività di protezione civile, di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica, il personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, è stabilizzato presso gli enti presso i quali lavora, cui è destinata proporzionalmente la relativa copertura.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi

di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

8.0.13
GIBIINO
Improponibile

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Ristoro delle spese sostenute dagli Enti locali per l'emergenza neve del febbraio 2012)

1. È autorizzata la spesa di 197 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con 100 milioni di euro a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni».

8.0.201

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Disposizioni per le zone colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2013)

1. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013, è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza per i comuni colpiti dalle avversità atmosferiche del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte Veneto e Trentino Alto Adige,fino al novantesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige operano con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge, in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni, il risarcimento dei danni e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche, come individuati dagli stessi Commissari a seguito di ricognizione dei danni in collaborazione con gli enti locali interessati, il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è previsto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. I presidenti delle regioni di cui al comma 1 possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessate dalle alluvioni, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, da ripartire tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, su proposta dei Presidenti delle medesime Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente ai danni subiti da ciascun territorio. Le risorse di cui al presente comma non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo 2015».

8.0.41

ALBERTI CASELLATI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 4 miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009».

8.0.42

GIBIINO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;

b) il comma 2 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

8.0.46

DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 8***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;

b) il comma 2 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

8.0.44

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;».

8.0.45

MARINO LUIGI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO

Ritirato

*Dopo l'***articolo 8***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

*Dopo il comma 1 dell'***articolo 1** *del disegno di legge, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinquies*, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.

1-*bis*.1. La denominazione del Ministero per i beni e attività culturali è modificata in: "Ministero dei beni e attività culturali e del turismo".

1-*ter*. In attuazione del comma 1-*bis*, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinquies*, si provvede al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-*bis* e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito. Il personale delle qualifiche trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

1-*quinquies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 1-*bis* a *1-decies.*

1-*sexies*. Il Ministero per beni e le attività culturali è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Nelle more dell'adozione delle misure attuative del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*octies*. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito con il seguente: "Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, università e ricerca, degli affari europei, per la coesione territoriale, degli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa";

b) al decimo comma le parole: "un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri", sono sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un Sottosegretario di Stato".

1-*nonies*. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 1-*quinquies*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

1-*decies*. Dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*decies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*undecies*. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al comma 4, le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)" sono soppresse.

1-*duodecies*. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, al comma 1, le parole: "Il Ministro è componente del CIPE" sono soppresse.

1-*terdecies*. All'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, al comma 3, le parole: "dei comitati indicati nei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei comitati indicati nel comma 2".

1-*quaterdecies*. All'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, il primo periodo è soppresso».

x1.100 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato

*Dopo il comma 1 dell'***articolo 1** *del disegno di legge, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinquies*, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

1-*ter*. In attuazione del comma 1-*bis*, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinquies*, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-*bis* e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

1-*quinquies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 1-*bis* a *1-decies.*

1-*sexies*. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinquies*, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*octies*. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze,

che ne è Vice-presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa";

b) al decimo comma, le parole: "un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri", sono sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un Sottosegretario di Stato".

1-*novies*. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 1-*quinquies*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1-*decies*. Dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*novies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*undecies*. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 è abrogato.

1-*duodecies*. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, al comma 1, le parole: "Il Ministro è componente del CIPE" sono soppresse.

1-*terdecies*. All'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, al comma 3, le parole: "dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché" sono soppresse e le parole: "a tali comitati" sono sostituite dalle seguenti: "a tale comitato".

1-*quaterdecies*. All'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, il primo periodo è soppresso».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n.576. Em. 6.900, I relatori	264	263	000	214	049	132	APPR.
002	Nom.	DDL n.576. Em. 6.17 (testo 2), Le Commissioni riunite	268	266	001	265	000	134	APPR.
003	Nom.	DDL n.576. Em. 6.12, Le Commissioni riunite	276	275	000	223	052	138	APPR.
004	Nom.	DDL n.576. Em. 6.0.9000, Le Commissioni riunite	267	265	005	200	060	133	APPR.
005	Nom.	DDL n.576. Emm. 6.0.80 e 6.0.5 (testo corretto); Le Commissioni riunite; Di Biagio	276	275	000	216	059	138	APPR.
006	Nom.	DDL n.576. Emm. 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16; Bulgarelli e altri; Giovanardi; Marino Luigi e altri; Crosio e altri	273	272	003	076	193	137	RESP.
007	Nom.	DDL n.576. Emm. 6.0.19 e 6.0.20; Crosio e altri; Bulgarelli e altri	269	266	003	027	236	134	RESP.
008	Nom.	DDL n.576. Em. 6.0.22 (testo 2), Le Commissioni riunite	273	272	000	271	001	137	APPR.
009	Nom.	DDL n.576. Em. 6.0.2000, Le Commissioni riunite	277	276	051	225	000	139	APPR.
010	Nom.	DDL n.576. Em. 6.0.1000, Le Commissioni riunite	280	277	001	275	001	139	APPR.
011	Nom.	DDL n.576. Em. 6.0.800, I relatori	277	275	000	225	050	138	APPR.
012	Nom.	DDL n.576. Em. 6.0.67, Le Commissioni riunite	278	277	000	276	001	139	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0039 del 12/06/2013 8.31.38

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n.576. Emm. 6.0.85, 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88; Marino Luigi e altri; Crosio e altri; Bulgarelli e altri; Gibiino	279	276	000	276	000	139	APPR.
014	Nom.	DDL n.576. Em. 6.0.99, Bulgarelli e altri	275	274	004	053	217	138	RESP.
015	Nom.	DDL n.576. Em. 6.0.104, Bulgarelli e altri	278	273	051	020	202	137	RESP.
016	Nom.	DDL n.576. Em. 6.0.900 (testo 2), De Siano relatore	280	277	052	219	006	139	APPR.
017	Nom.	DDL n.576. Em. 6.0.500, Crosio	271	269	012	076	181	135	RESP.
018	Nom.	DDL n.576. Em. 7.4, Blundo e altri	250	249	006	045	198	125	RESP.
019	Nom.	DDL n.576. Em. 7.5 (testo 2), Le Commissioni riunite	250	249	001	206	042	125	APPR.
020	Nom.	DDL n.576. Em. 7.200, Blundo	262	259	001	042	216	130	RESP.
021	Nom.	DDL n.576. Em. 7.6, Blundo e altri	265	261	000	045	216	131	RESP.
022	Nom.	DDL n.576. Em. 7.16 (testo 2), Le Commissioni riunite	253	250	000	205	045	126	APPR.
023	Nom.	DDL n.576. Em. 7.22 (testo 4), Le Commissioni riunite	263	262	000	219	043	132	APPR.
024	Nom.	DDL n.576. Em. 7.24, Arrigoni e altri	259	258	001	015	242	130	RESP.
025	Nom.	DDL n.576. Em. 7.26, Le Commissioni riunite	265	263	045	217	001	132	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3 Seduta N. 0039 del 12/06/2013 8.31.38

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n.576. Em. 7.30 (testo 2), Le Commissioni riunite	267	266	001	219	046	134	APPR.
027	Nom.	DDL n.576. Em. 8.22 (testo 3), Le Commissioni riunite	262	261	003	207	051	131	APPR.
028	Nom.	DDL n.576. Em. 8.0.44, Crosio e altri	265	264	003	018	243	133	RESP.
029	Nom.	DDL n.576. Em. x1.100 (testo 2), Le Commissioni riunite	265	264	071	175	018	133	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 1

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
AIELLO PIERO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AIROLA ALBERTO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
ALBANO DONATELLA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ALBERTI MARIA ELISABETTA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C
ALBERTINI GABRIELE	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ALICATA BRUNO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ANGIONI IGNAZIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ANITORI FABIOLA																				
ARACRI FRANCESCO	F	F	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	C
ARRIGONI PAOLO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
ASTORRE BRUNO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	R	F	C	C	F	C
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
AZZOLLINI ANTONIO			F	F	F	C	C	F	F	F	F	F		C	C	F	C	C	F	C
BARANI LUCIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C
BAROZZINO GIOVANNI																				
BATTISTA LORENZO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
BELLOT RAFFAELA	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BENCINI ALESSANDRA	C	F	C	C	C	F	C		A	F	C	F	F	F	A	A				
BERGER HANS	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F		F	F	C	C	F	C	C	F	C
BERLUSCONI SILVIO																				
BERNINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
BERTOROTTA ORNELLA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	C	A	F	F	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C			C
BIANCO AMEDEO																				
BIANCONI LAURA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
BIGNAMI LAURA																				
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C
BISINELLA PATRIZIA	F	F	F	R	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BITONCI MASSIMO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
BLUNDO ROSETTA ENZA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F		F
BOCCA BERNABO'	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F		C	F	C	C	F	C
BOCCHINO FABRIZIO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
BONAIUTI PAOLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C		F	C
BONDI SANDRO	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	R			C
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
BOTTICI LAURA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
BROGLIA CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
BRUNI FRANCESCO	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F		C	C	F	C	C	F	C
BRUNO DONATO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F		C	F
BUEMI ENRICO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C		F	C	C	F	C

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 2

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BULGARELLI ELISA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F			C
CALEO MASSIMO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CALIENDO GIACOMO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C			C
CAMPANELLA FRANCESCO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
CANDIANI STEFANO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
CANTINI LAURA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CAPPELLETTI ENRICO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
CARDIELLO FRANCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CARDINALI VALERIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CARIDI ANTONIO STEFANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CARRARO FRANCO		F	F	F	F	C	C	F	F	F	F		F	C	C	F	C	C	F	C
CASALETTO MONICA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
CASINI PIER FERDINANDO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CASSANO MASSIMO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CASTALDI GIANLUCA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
CATALFO NUNZIA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
CERONI REMIGIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CERVELLINI MASSIMO	F	F	F		C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	C
CHIAVAROLI FEDERICA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CHITI VANNINO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F			
CIOFFI ANDREA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
CIRINNA' MONICA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C			
COLLINA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLOMBO EMILIO																				
COLUCCI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMAROLI SILVANA ANDREINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
COMPAGNA LUIGI	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A			C
COMPAGNONE GIUSEPPE	F	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
CONTE FRANCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CONTI RICCARDO			F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C			
CORSINI PAOLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
COTTI ROBERTO	C	F	C	C	C		A	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
CRIMI VITO CLAUDIO	C	F	C	C	C	F	C		A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
CROSIO JONNY	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
CUOMO VINCENZO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 3

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
D'ADDA ERICA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
DALLA TOR MARIO	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
D'ANNA VINCENZO			F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C			
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C
DAVICO MICHELINO	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
DE CRISTOFARO PEPPE	F	F	F	A	C		F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	A	F	C
DE MONTE ISABELLA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	A	C	F		F	F	F	F	F	F		C	C	F	A	F	C
DE PIETRO CRISTINA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F		A	A	F			
DE PIN PAOLA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	R	F	R	F	A	A		F	C	F
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
DEL BARBA MAURO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
DELLA VEDOVA BENEDETTO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F		C	F	C	C	F	C
DI BIAGIO ALDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			C	C	F	C
DI GIORGI ROSA MARIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F		C	C		C			
DI MAGGIO SALVATORE TITO	F	F	F	F	F	C			F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
DIRINDIN NERINA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
D'ONGHIA ANGELA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
DONNO DANIELA			C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
ENDRIZZI GIOVANNI	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
ESPOSITO GIUSEPPE		F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ESPOSITO STEFANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FABBRI CAMILLA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FALANGA CIRO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FASANO ENZO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FATTORI ELENA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F		F	F	F	A	A				
FATTORINI EMMA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C			
FAVERO NICOLETTA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C
FEDELI VALERIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FERRARA ELENA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FERRARA MARIO	F	F	F	F	F	C	C	F										C	F	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FILIPPIN ROSANNA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FINOCCHIARO ANNA																				
FISSORE ELENA	F		F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C			C	C	F	C
FLORIS EMILIO	F	F	F		F	C	C	F	F	F		F	F	C	C	F	C	C	F	C
FORMIGONI ROBERTO	F	F	F	F	F	C	R	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 4

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FORNARO FEDERICO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FRAVEZZI VITTORIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
FUCKSIA SERENELLA	C	F	C	C	C	A	C	F	A	R	C	F	F	F	A	A	F	F	C	
GAETTI LUIGI	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
GALIMBERTI PAOLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A			
GAMBARO ADELE		F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F		F	A	A		F	C	F
GASPARRI MAURIZIO	F	F																		
GATTI MARIA GRAZIA	F	F	F	F		C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
GENTILE ANTONIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	C
GHEDINI NICCOLO'																				
GHEDINI RITA	F	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
GIACOBBE FRANCESCO																				
GIANNINI STEFANIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
GIARRUSSO MARIO MICHELE	C	F	C	C	C	F	C	F	A	R	C	F	F	F	A	A		F	C	F
GIBIINO VINCENZO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
GINETTI NADIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
GIOVANARDI CARLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C
GIRO FRANCESCO MARIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C
GIROTTO GIANNI PIETRO	C	R	C	C	C	F	R	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F		F
GOTOR MIGUEL																				
GRANAIOLA MANUELA																				
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GUALDANI MARCELLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ICHINO PIETRO													F	C	C	F	C	C	F	C
IDEM JOSEFA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
IURLARO PIETRO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
LAI BACHISIO SILVIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
LANGELLA PIETRO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	
LANIECE ALBERT	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
LANZILLOTTA LINDA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C		F	C	C	F	C
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
LEPRI STEFANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
LEZZI BARBARA	C	F	C		C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
LIUZZI PIETRO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
LO GIUDICE SERGIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
LO MORO DORIS	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	C
LONGO EVA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
LUCHERINI CARLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F		F	F	C	C	F	C	C	F	C
LUCIDI STEFANO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F			
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A		F	C

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 5

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
MANASSERO PATRIZIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MANCONI LUIGI	F	F	F	F						F	F	F	F		C	F	C			
MANCUSO BRUNO	F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MANDELLI ANDREA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MANGILI GIOVANNA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
MARAN ALESSANDRO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F		F	F	C	C	F	C	C	F	C
MARCUCCI ANDREA		F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MARGIOTTA SALVATORE	F	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F		C	F	C
MARIN MARCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C		F	C	C		C
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MARINO LUIGI	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MARINO MAURO MARIA		F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MARTELLI CARLO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	
MARTINI CLAUDIO	F	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MARTON BRUNO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
MASTRANGELI MARINO GERMANO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	R	F	C	C	F	C
MATTESINI DONELLA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F		C	F	C			
MATURANI GIUSEPPINA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MAURO GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MERLONI MARIA PAOLA	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MESSINA ALFREDO	F	F	F	F	F	C	C				F	F	F	C	C	F	C			C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MILO ANTONIO							C	F	F	F	F	F	F	C	F	F	C	C	F	C
MINEO CORRADINO			F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F		C	F	C
MINNITI MARCO																				
MINZOLINI AUGUSTO			F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A			C
MIRABELLI FRANCO	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MOLINARI FRANCESCO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
MONTEVECCHI MICHELA		F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
MONTI MARIO																				
MORGONI MARIO	F	F	F	F	F	C	C		F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MORONESE VILMA	C	F	C	C	C	F	C	F		F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
MORRA NICOLA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
MUCCHETTI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MUNERATO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F			
MUSSINI MARIA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	R	F	A	A	F			F
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C			C
NACCARATO PAOLO	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	C
NENCINI RICCARDO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 6

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NUGNES PAOLA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
OLIVERO ANDREA	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F		C	F	C	C	F	C
ORELLANA LUIS ALBERTO	C	F	C	C	C	F	F	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PADUA VENERA	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PAGANO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PAGLIARI GIORGIO				F	F	C	C	F	F	F	F	F	F		C	F	C	C	F	C
PAGLINI SARA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F				
PALERMO FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PALMA NITTO FRANCESCO							C	F	F	F	F	F	F	C	C	F			F	C
PANIZZA FRANCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PARENTE ANNAMARIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F		C	F	C			
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PELINO PAOLA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PEPE BARTOLOMEO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
PERRONE LUIGI	F		F		F	C		F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PETRAGLIA ALESSIA	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C				
PETROCELLI VITO ROSARIO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	R	F	F	C	F
PEZZOPANE STEFANIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PICCINELLI ENRICO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PICCOLI GIOVANNI	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C		C
PUGLIA SERGIO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
PUGLISI FRANCESCA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
PUPPATO LAURA		F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
RAZZI ANTONIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
REPETTI MANUELA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	C
RIZZOTTI MARIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ROMANI MAURIZIO	C	F	C	C	C	F	C		A	F	C	F	F	F	A	A				
ROMANI PAOLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C			
ROMANO LUCIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ROSSI GIANLUCA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ROSSI LUCIANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ROSSI MARIAROSARIA																				
ROSSI MAURIZIO	F		F	F		C	A	F	F	F	F	F	F	F	C		C	C	F	C
RUSSO FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
RUTA ROBERTO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
RUVOLO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F		F	C	C	F	C	C	F	C

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 7

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
SACCONI MAURIZIO																				
SAGGESE ANGELICA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	A	C	C	F	C
SANTANGELO VINCENZO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
SANTINI GIORGIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
SCALIA FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	F	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A		F	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A			C
SCIBONA MARCO	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F
SCILIPOTI DOMENICO	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	C
SCOMA FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
SERAFINI GIANCARLO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
SERRA MANUELA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A				
SIBILIA COSIMO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	A	C	F	C
SILVESTRO ANNALISA											F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
SIMEONI IVANA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C		F	F	A	A	F	F	C	F
SOLLO PASQUALE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
SONEGO LODOVICO	F	F	F	F	F		C		F	F	F	F	F	C	R	R	C	C	F	C
SPILABOTTE MARIA	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
SPOSETTI UGO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
STEFANI ERIKA	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
STEFANO DARIO	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	A	F	C
STUCCHI GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C
SUSTA GIANLUCA	F	F	F	F	F	C	C	F		F	F	F	F	C	C	F	C			
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.								F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
TAVERNA PAOLA	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	A	A				
TOCCI WALTER				F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F		F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F		C	F	C
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
TORRISI SALVATORE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
TREMONTI GIULIO																		A	A	A
TRONTI MARIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
TURANO RENATO GUERINO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C
URAS LUCIANO	F	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	F	A	F	C
VACCARI STEFANO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
VACCIANO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	F	C	F	A	F	C	F	F	F	R	A	F	F	C	F
VALENTINI DANIELA																				
VATTUONE VITO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
VERDINI DENIS																				
VERDUCCI FRANCESCO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	R
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO			F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	F	C
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	A		R

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 8

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VOLPI RAFFAELE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	F	C
ZANDA LUIGI	F	F	F		F	C	C		F	F	F		F	C		F	C	C	F	C
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F	F		F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ZAVOLI SERGIO														C	C	F	C	C	F	C
ZELLER KARL	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C
ZIN CLAUDIO	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	A	C	F	C	C	F	C
ZIZZA VITTORIO																	C	C	F	C
ZUFFADA SANTE	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	C	C	F	C	C	F	C

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 9

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
AIELLO PIERO	C		F	C	F	F	F	C	F
AIROLA ALBERTO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
ALBANO DONATELLA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ALBERTINI GABRIELE	C	F	F	C	F	F	F	C	A
ALICATA BRUNO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
AMATI SILVANA	C	F	F	C	F	F	F	C	A
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	F	F		F	F	F	C	F
ANGIONI IGNAZIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ANITORI FABIOLA									
ARACRI FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	F	C	A
ARRIGONI PAOLO	C	F	F	F	F	F	F	F	C
ASTORRE BRUNO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
AUGELLO ANDREA	C	F	F	C	F	F			
AZZOLLINI ANTONIO	C		F	C	F	F	F	C	F
BARANI LUCIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
BAROZZINO GIOVANNI									
BATTISTA LORENZO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
BELLOT RAFFAELA	C	F	F	F	F	F	F	F	C
BENCINI ALESSANDRA							C	C	A
BERGER HANS	C	F	F	C	F	F	F	C	C
BERLUSCONI SILVIO									
BERNINI ANNA MARIA	C	F	F		F	F	F		F
BERTOROTTA ORNELLA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
BERTUZZI MARIA TERESA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
BIANCO AMEDEO									
BIANCONI LAURA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
BIGNAMI LAURA									
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	C	F	F	C	F	F	F	C	F
BISINELLA PATRIZIA	C	F	F	F	F	F	F	F	C
BITONCI MASSIMO	C	F	F	F	F	F	F	F	C
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	R	C		R	C	C	C	F
BOCCA BERNABO'	C	F	F	C	F	F	F	C	F
BOCCHINO FABRIZIO	F		C	C	A	C	C	C	A
BONAIUTI PAOLO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
BONDI SANDRO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	C		F	C	F	F	F	F	F
BORIOLI DANIELE GAETANO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
BOTTICI LAURA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
BROGLIA CLAUDIO	C	F	F	C		F	F	C	F
BRUNI FRANCESCO	C	F	F	C		F	F	C	F
BRUNO DONATO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
BUBBICO FILIPPO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
BUEMI ENRICO	C	F	F	C	F	F	F	C	

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 10

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
BULGARELLI ELISA	F	C			A	C	C	C	A
CALDEROLI ROBERTO	C	F	F	F	F	F	F	F	C
CALEO MASSIMO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CALIENDO GIACOMO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CAMPANELLA FRANCESCO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
CANDIANI STEFANO	C	F	F	F	F	F	F	F	C
CANTINI LAURA	C	F	F		F	F	F	C	F
CAPACCHIONE ROSARIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CAPPELLETTI ENRICO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
CARDIELLO FRANCO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CARDINALI VALERIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CARRARO FRANCO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CASALETTO MONICA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
CASINI PIER FERDINANDO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CASSANO MASSIMO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CASSON FELICE	C	F	F	C	F	F	F	C	A
CASTALDI GIANLUCA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
CATALFO NUNZIA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
CENTINAIO GIAN MARCO	C	F	F	F	F	F	F	F	C
CERONI REMIGIO	F	F	F	C	F	F	F	C	F
CERVELLINI MASSIMO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CHIAVAROLI FEDERICA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CHITI VANNINO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO							C	C	A
CIOFFI ANDREA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
CIRINNA' MONICA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.			F	C	F	F	F	C	F
COLLINA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLOMBO EMILIO									
COLUCCI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	F	F	F	F	F	F	F	C
COMPAGNA LUIGI	C	F	F	C	F	F	F	C	F
COMPAGNONE GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CONSIGLIO NUNZIANTE	C	F	F	F	F	F	F	F	C
CONTE FRANCO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CONTI RICCARDO									
CORSINI PAOLO	C	F		C	F	F	F	C	F
COTTI ROBERTO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
CRIMI VITO CLAUDIO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
CROSIO JONNY	C	F	F	F	F	F	F	F	C
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	C	F	F	C	F	F	F	C	F
CUOMO VINCENZO	C	F	F	C	F	F	F	C	F

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 11

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
D'ADDA ERICA	C	F	F		F	F	F	C	F
D'ALI' ANTONIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
DALLA TOR MARIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	C	F	F	C	F	F	F	C	A
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	F	C	F	F	F	C	F
D'ANNA VINCENZO								C	F
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C		F	C	F	F	F	C	F
DAVICO MICHELINO	R						F	F	C
DE BIASI EMILIA GRAZIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
DE CRISTOFARO PEPPE	C	F	F	C	F	F	F	C	A
DE MONTE ISABELLA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
DE PETRIS LOREDANA	C	F	F	C	F	F	F	C	A
DE PIETRO CRISTINA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
DE PIN PAOLA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
DE POLI ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIANO DOMENICO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
DEL BARBA MAURO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	C	F	F	C	F	F	F	C	
DI BIAGIO ALDO	C	F	F	C	F	F	F	A	A
DI GIORGI ROSA MARIA									
DI MAGGIO SALVATORE TITO	C	F	F	C	F	F	F	C	A
DIRINDIN NERINA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
DIVINA SERGIO	C	F	F	F	F	F	F	F	C
D'ONGHIA ANGELA	C	F	F	C	F	F	F	C	A
DONNO DANIELA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
ENDRIZZI GIOVANNI	F	C	C	C	A	C	C		
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ESPOSITO STEFANO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
FABBRI CAMILLA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
FALANGA CIRO		F	F	C	F	F	F	C	F
FASANO ENZO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
FATTORI ELENA									A
FATTORINI EMMA		F	F	C	F	F	F	C	F
FAVERO NICOLETTA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
FAZZONE CLAUDIO	C	F	F	C	F	F	F	F	A
FEDELI VALERIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
FERRARA ELENA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
FERRARA MARIO	C	F	F	C	F	F			
FILIPPI MARCO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
FILIPPIN ROSANNA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
FINOCCHIARO ANNA									
FISSORE ELENA	C	F			F	F	F	C	F
FLORIS EMILIO	C	F		C	F	F	C	C	F
FORMIGONI ROBERTO	C	F	F	C	F	F	F	C	F

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 12

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
FORNARO FEDERICO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
FRAVEZZI VITTORIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
FUCKSIA SERENELLA							C	C	A
GAETTI LUIGI	F	C	C	C	A	C	C	C	A
GALIMBERTI PAOLO									
GAMBARO ADELE	F	C	C	C	A	C	C	C	A
GASPARRI MAURIZIO								C	
GATTI MARIA GRAZIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
GENTILE ANTONIO	C	F	F	C	F	F	F	C	C
GHEDINI NICCOLO'									
GHEDINI RITA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
GIACOBBE FRANCESCO									
GIANNINI STEFANIA	C	F	F	C	F	F	F	C	A
GIARRUSSO MARIO MICHELE	R	C	C	C	A	C	C	C	A
GIBIINO VINCENZO	C	F		C	F		F	C	F
GINETTI NADIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
GIOVANARDI CARLO	C	C	F	C	F	F	F	C	F
GIRO FRANCESCO MARIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
GIROTTO GIANNI PIETRO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
GOTOR MIGUEL									
GRANAIOLA MANUELA									
GRASSO PIETRO	P	P	P	P	P	P	P	P	P
GUALDANI MARCELLO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
GUERRA MARIA CECILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ICHINO PIETRO	C	F	F	C	F	F			
IDEM JOSEFA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
IURLARO PIETRO	C		F	C	F	F	F	C	F
LAI BACHISIO SILVIO	C	F	F	C	F	F		C	F
LANGELLA PIETRO		F	F	C	F	F	F	C	F
LANIECE ALBERT	C	F	F	C	F	F	F	C	F
LANZILLOTTA LINDA	C	F	F	C	F	F	F	C	A
LATORRE NICOLA	C								
LEPRI STEFANO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
LEZZI BARBARA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
LIUZZI PIETRO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
LO GIUDICE SERGIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
LO MORO DORIS	C	F	F	C	F	F	F	C	F
LONGO EVA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	C	F	F	C	F	F	F	C	F
LUCHERINI CARLO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
LUCIDI STEFANO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
LUMIA GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MALAN LUCIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 13

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
MANASSERO PATRIZIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MANCONI LUIGI							F	C	F
MANCUSO BRUNO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MANDELLI ANDREA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MANGILI GIOVANNA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
MARAN ALESSANDRO	C	F	F	C	F	F	F	C	
MARCUCCI ANDREA	C		F	C	F	F	F	C	F
MARGIOTTA SALVATORE	C		F	C	F	F	F	C	F
MARIN MARCO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MARINO LUIGI	C	F	F	C	F	F	F	C	
MARINO MAURO MARIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MARTELLI CARLO	F	C	C	C	A	C	C		A
MARTINI CLAUDIO	C	F	F	C	F	F		C	F
MARTON BRUNO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
MASTRANGELI MARINO GERMANO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
MATTEOLI ALTERO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MATTESINI DONELLA			F		F	F	F	C	F
MATURANI GIUSEPPINA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MAURO GIOVANNI	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MAURO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAZZONI RICCARDO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MERLONI MARIA PAOLA	C	F	F	C	F	F	F	C	
MESSINA ALFREDO	C	F	F	C	F	F			
MICHELONI CLAUDIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MILO ANTONIO	C		F	C	F	F	F	C	F
MINEO CORRADINO	C		F	C	F	F			
MINNITI MARCO									
MINZOLINI AUGUSTO	C	F	F	C	F	F			
MIRABELLI FRANCO	C	F	F	C	F	C	F	C	F
MOLINARI FRANCESCO	F		C	C	A	C	C	C	A
MONTEVECCHI MICHELA	F	C	C	C	A	C			A
MONTI MARIO									
MORGONI MARIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MORONESE VILMA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
MORRA NICOLA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
MOSCARDELLI CLAUDIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
MUCCHETTI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MUNERATO EMANUELA	C	F	F	F	F	F	F	F	C
MUSSINI MARIA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
MUSSOLINI ALESSANDRA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
NACCARATO PAOLO	C	F	F	C	F	F	A	C	A
NENCINI RICCARDO	C	F	F	C	F	F			

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 14

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
NUGNES PAOLA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
OLIVERO ANDREA	C	F	F	C	F	F	F	C	A
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PADUA VENERA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PAGANO GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PAGLIARI GIORGIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PAGLINI SARA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO							F	C	F
PALERMO FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PALMA NITTO FRANCESCO	C	F	F	C	F	F		C	
PANIZZA FRANCO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PARENTE ANNAMARIA			F	C	F	F	F		F
PEGORER CARLO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PELINO PAOLA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PEPE BARTOLOMEO	F	C	C	C	A		C	C	
PERRONE LUIGI	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PETRAGLIA ALESSIA							F	C	A
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
PEZZOPANE STEFANIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PICCINELLI ENRICO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PICCOLI GIOVANNI	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PIGNEDOLI LEANA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PINOTTI ROBERTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PIZZETTI LUCIANO	C	F	F	C	F	F		C	F
PUGLIA SERGIO	F	R	C		A	C	C	C	A
PUGLISI FRANCESCA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
PUPPATO LAURA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANUCCI RAFFAELE	C	F	F	C	F	F			
RAZZI ANTONIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
REPETTI MANUELA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
RICCHIUTI LUCREZIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
RIZZOTTI MARIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ROMANI MAURIZIO							C	C	A
ROMANI PAOLO									
ROMANO LUCIO	C	F	F	C	F	F	F	C	A
ROSSI GIANLUCA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ROSSI LUCIANO	C	F	F	C	F	F	A	C	F
ROSSI MARIAROSARIA									
ROSSI MAURIZIO	C	F	F	C	F	F	F	C	A
RUSSO FRANCESCO	C	F	F	C		F	F	C	F
RUTA ROBERTO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	F	C	F	F	F	C	F

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 15

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
SACCONI MAURIZIO									
SAGGESE ANGELICA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SANTANGELO VINCENZO	F	C	C	C	A	C	C	C	A
SANTINI GIORGIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SCALIA FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SCHIFANI RENATO									
SCIASCIA SALVATORE	C	F	F	C	F	F	F	A	F
SCIBONA MARCO	F	C			A	C	C	C	A
SCILIPOTI DOMENICO	C	F	F	A	F	F	F	A	F
SCOMA FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SERAFINI GIANCARLO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SERRA MANUELA							C	C	A
SIBILIA COSIMO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SILVESTRO ANNALISA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SIMEONI IVANA	F	C	C	C	A	C	C	C	A
SOLLO PASQUALE	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SONEGO LODOVICO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SPILABOTTE MARIA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
SPOSETTI UGO	C	F	F	C	F	F			
STEFANI ERIKA	C	F	F	F	F	F	F	F	C
STEFANO DARIO	C	F	F	C	F	F	F	C	A
STUCCHI GIACOMO	C	C	F	F	F	F	F	F	C
SUSTA GIANLUCA									F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.	C	F	F	C	F	F	F	C	F
TAVERNA PAOLA							C		A
TOCCI WALTER	C	F	F	C	F	F		C	F
TOMASELLI SALVATORE	C	F	F	C	F	F	F	C	F
TONINI GIORGIO	C		F	C	F	F	F	C	F
TORRISI SALVATORE	C	C	F	C	C	C	F	C	F
TREMONTI GIULIO	C	C	F	C	A	A	A		A
TRONTI MARIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
TURANO RENATO GUERINO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
URAS LUCIANO	C	F	F	C	F	F	F	C	A
VACCARI STEFANO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
VACCIANO GIUSEPPE	F	C	C	C	A	C	C	C	A
VALENTINI DANIELA									
VATTUONE VITO	C	F	F	C		F	F	C	F
VERDINI DENIS									
VERDUCCI FRANCESCO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
VICARI SIMONA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VICECONTE GUIDO	C	F	F	C	F	F		C	F
VILLARI RICCARDO	R	F	F	C	F	F	F	C	F

Seduta N. 0039 del 12/06/2013 Pagina 16

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
VOLPI RAFFAELE	C		F	F	F	F	F	F	C
ZANDA LUIGI	C	F	F	C	F	F		C	F
ZANETTIN PIERANTONIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ZANONI MAGDA ANGELA	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ZAVOLI SERGIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ZELLER KARL	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ZIN CLAUDIO	C	F	F	C	F	F	F	C	A
ZIZZA VITTORIO	C	F	F	C	F	F	F	C	F
ZUFFADA SANTE	C	F	F	C	F	F	F	C	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, Collina, Colucci, De Poli, Guerra, Mucchetti, Pinotti, Sonego e Vicari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Monti-I)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012 (816)
(presentato in data 12/6/2013);
C.875 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.901);

Ministro affari esteri
(Governo Monti-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 (817)
(presentato in data 12/6/2013);
C.841 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Silvestro Annalisa, Bianco Amedeo, De Biasi Emilia Grazia, Dirindin Nerina, Granaiola Manuela, Mattesini Donella, Maturani Giuseppina, Padua Venera
Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 30 agosto 2000, n. 251 (818)
(presentato in data 12/6/2013);

senatore De Poli Antonio
Istituzione dell'Agenzia nazionale per lo studio della fisiologia e della fisiopatologia dei processi di comunicazione intra ed intercellulare (819)
(presentato in data 11/6/2013);

senatori Bitonci Massimo, Candiani Stefano, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaela, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Centinaio Gian Marco, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Davico Michelino, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Volpi Raffaele
Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari (820)
(presentato in data 12/6/2013);

senatori Battista Lorenzo, Puglia Sergio, Bencini Alessandra, Catalfo Nunzia, Paglini Sara, Bignami Laura, Blundo Rosetta Enza, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Donno Daniela, Giarrusso Mario Michele, Lezzi Barbara, Montevecchi Michela
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (821)
(presentato in data 11/6/2013).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Ornella Bertorotta ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Bertorotta ed altri – «Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamento degli enti di ricerca» (802).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Angioni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00057 dei senatori Casson ed altri.

Il senatore Sollo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00063 dei senatori Nencini ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00051, dei senatori Bitonci ed altri, pubblicata il 29 maggio 2013, deve intendersi riformulata come segue:

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI. – Il Senato,

premesso che:

il sistema economico del Paese registra la presenza di società, partecipate direttamente od indirettamente da soggetti pubblici, frutto di un'evoluzione storica, peraltro assimilabile a quella della maggior parte degli

altri Paesi europei, improntata alla gestione di alcuni servizi e al sostegno ad alcuni settori produttivi considerati importanti e strategici non solo a fini economici ma anche per garantire alcuni servizi essenziali a tutti i cittadini;

il quadro normativo riguardante le società a partecipazione pubblica è complesso a causa dei diversi profili coinvolti: alla normativa societaria si sovrappongono gli effetti indiretti delle norme sul patto di stabilità e sulla *spending review*, che condizionano gli enti pubblici che partecipano dei capitali delle società; inoltre sono presenti alcune normative di settore, principalmente di derivazione europea, riguardanti la concorrenza e la liberalizzazione di taluni servizi;

negli ultimi anni tuttavia le società, in particolare quelle partecipate da enti pubblici, hanno adottato iniziative volte a garantire la trasparenza non solo delle proprie scelte strategiche ma anche della scelta e della adeguatezza del proprio *management*, superando generalmente quanto comunque previsto dalla legge e con lo scopo, oltre che di garantire trasparenza, di rendersi più forti e credibili rispetto ai mercati nei quali operano;

i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati, a livello generale, dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. In primo luogo, la disciplina generale (art. 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;

alcuni importanti accorgimenti sono stati adottati dal legislatore per garantire che le società pubbliche siano orientate a criteri di efficienza, penalizzando gli amministratori che non agiscano con competenza e capacità. Ne è esempio la previsione in base alla quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni prece-

denti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006);

i principali dati relativi alle società a partecipazione pubblica sono disponibili e fruibili in diverse forme, compreso il canale *internet*. L'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel rendiconto generale dello Stato, nel conto del patrimonio (appendice 4). Il Ministero dell'economia e finanze è il principale azionista statale. Le informazioni disponibili sul sito del Ministero riferiscono che a novembre 2012 il Dicastero deteneva 31 partecipazioni dirette;

considerato che:

la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Ad esso è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e delle modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

in particolare tale regolamento impone, come avviene per le società private, agli statuti delle società pubbliche non quotate di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. In tali ipotesi gli statuti disciplinano ugualmente la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge;

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità,

impegna il Governo:

1) a disciplinare e rendere pubblici, laddove non abbia già provveduto in tal senso, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;

2) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle pro-

poste governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rendere consultabili i *curricula* dei singoli candidati, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati;

4) a far sì che le indennità complessivamente percepite da soggetti nominati da enti pubblici in società da essi partecipate non possano in ogni caso superare l'indennità spettante al Presidente del Consiglio dei ministri.

(1-00051) (Testo 2)

La mozione 1-00060, dei senatori Tomaselli ed altri, pubblicata l'11 giugno 2013, deve intendersi riformulata come segue:

TOMASELLI, PELINO, SCAVONE, LANGELLA, PAGLIARI, ASTORRE, GALIMBERTI, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRù, COLLINA, BOCCA, CARIDI, BILARDI, ZELLER. – Il Senato,

premesso che:

le società a partecipazione pubblica costituiscono una realtà rilevante nell'economia nazionale svolgendo un'attività, in termini di produzione di beni e servizi, che contribuisce in via prioritaria al soddisfacimento di interessi pubblici di carattere generale;

alcune società a partecipazione pubblica rappresentano realtà industriali di particolare importanza per l'economia nazionale operanti in settori in prevalenza di interesse generale, che richiedono livelli di investimento e prestazione elevati che il settore privato non sempre è in grado di assicurare pienamente;

attualmente in Italia esistono numerose società a partecipazione pubblica, gran parte delle quali controllate o partecipate da Regioni ed enti locali, mentre lo Stato, in particolare tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, detiene la partecipazione diretta, di maggioranza o controllo, di 32 società operanti in settori strategici dell'economia nazionale, quali quello assicurativo, bancario e dei servizi finanziari, postale, delle infrastrutture e trasporti, della difesa, dell'energia e dei servizi;

tra queste, come risulta dal rendiconto generale dello Stato e dal conto generale del patrimonio, emergono in tutta evidenza le partecipazioni di controllo di rilevanti società quali Enel SpA, Eni SpA, Cassa depositi e Prestiti SpA, Ferrovie dello Stato SpA, Finmeccanica SpA, alcune delle quali quotate in borsa;

si tratta di società per lo più a vocazione imprenditoriale che operano in rilevanti settori strategici, con una consolidata e riconosciuta vocazione all'eccellenza produttiva, finanziaria e tecnologica. Esse rappresentano un importante presidio di occupazione, con una presenza consoli-

data in settori decisivi in ambito nazionale, ed in alcuni casi, come Enel, Eni e Finmeccanica, rappresentano aziende *leader* a livello mondiale;

considerato che:

il Ministero dell'economia, in qualità di titolare delle partecipazioni societarie dello Stato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita i diritti dell'azionista, sulla base della normativa di diritto comune e, pertanto, provvede alle nomine degli organi sociali come azionista, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, in base all'entità della partecipazione societaria detenuta nel capitale sociale e quindi ai corrispondenti diritti di voto;

le nomine degli organi delle società controllate dal Ministero dell'economia avvengono, pertanto, secondo i comuni criteri assembleari che assicurano il potere di nomina agli azionisti e non sulla base dell'articolo 2449 del codice civile, che riconosce sostanzialmente allo Stato e agli enti pubblici poteri *extra ordinem* in presenza di una partecipazione al capitale societario anche minoritaria;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di dare piena attuazione alla separazione tra la sfera politica e quella amministrativa all'interno della pubblica amministrazione, ha individuato dettagliatamente gli atti, le funzioni e le responsabilità che rientrano nella sfera di indirizzo politico-amministrativo;

in questo contesto, l'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, dispone che, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, gli organi di Governo provvedano, in particolare, ad effettuare «le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni»;

il Ministro dell'economia, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, provvede alla scelta degli organi di amministrazione e di controllo delle società direttamente controllate dal Dicastero, e le conseguenti indicazioni impartite ai rappresentanti del Ministero nelle assemblee si configurano quali atti di alta amministrazione riservati, per legge, al medesimo Ministro;

in numerose società controllate dal Ministero dell'economia, in virtù di specifiche disposizioni normative, la designazione dei componenti è effettuata dal Ministro dell'economia d'intesa con altro Ministro competente per materia;

lo Stato è titolare di partecipazioni di controllo sia in società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, sia in società che non fanno ricorso al mercato per la raccolta del capitale di rischio;

le società quotate a partecipazione pubblica sono sottoposte alla disciplina delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e l'articolo 147-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, individua i requisiti di onorabilità e professionalità che devono essere posseduti, a pena di decadenza dalla carica, dagli amministratori, rinviando a quelli previsti dal decreto del Ministero

della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, per i componenti dei collegi sindacali;

per le società non quotate controllate dal Ministero dell'economia sono stati implementati modelli di *governance* allineati alle *best practices*, prevedendo per via statutaria speciali requisiti di onorabilità e professionalità per gli amministratori, mutuati dalle disposizioni contenute nei decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 e n. 516 del 1998 riferite al settore bancario e degli intermediari finanziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo;

in particolare, il requisito di onorabilità prevede che non possa ricoprire la carica di amministratore a pena di ineleggibilità ovvero di decadenza in corso di mandato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a 2 anni; nel caso di sentenze di condanna non definitive, nel corso del mandato, in relazione ai citati delitti ovvero di applicazione di misure cautelari, vi è la sospensione dalla carica di amministratore;

quanto al requisito di professionalità, viene richiesta un'esperienza di almeno un triennio per gli amministratori non esecutivi ovvero di almeno un quinquennio per il presidente e l'amministratore delegato in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti;

negli statuti delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia, sono inoltre previsti divieti di cumulo di cariche, in base ai quali: l'amministratore delegato può rivestire la carica di amministratore in non più di 2 ulteriori consigli in società per azioni, ad eccezione di società controllate o collegate; gli amministratori non esecutivi possono rivestire la carica di amministratore in non più di 5 ulteriori consigli in società per azioni;

negli ultimi anni, attraverso successivi interventi normativi, sono state introdotte nelle società non quotate controllate dal Ministero numerose misure finalizzate al perseguimento di obiettivi di economicità della gestione nonché a garantire la correttezza, la trasparenza e la migliore funzionalità degli organi sociali, prevedendosi in particolare: 1) la riduzione del numero dei componenti dei consigli: 3 o 5 consiglieri, in considerazione della rilevanza e della complessità delle attività svolte; 2) la riduzione dei compensi assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del co-

dice civile; 3) l'introduzione di un limite ai compensi degli amministratori e del *management* pari alla retribuzione spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione; 4) l'introduzione di limiti alle clausole che prevedono benefici economici di fine mandato; 5) l'introduzione della possibilità di attribuire deleghe operative retribuite solo a 2 componenti del consiglio di amministrazione: all'amministratore delegato e, limitatamente alle funzioni di rappresentanza e garanzia, al Presidente; 6) la limitazione della partecipazione ai consigli di amministrazione delle società controllate di amministratori della società controllante ai soli amministratori esecutivi di quest'ultima ovvero ad amministratori non esecutivi con particolari e comprovate competenze tecniche nel settore specifico di operatività della controllata; 7) l'introduzione del divieto di corrispondere gettoni di presenza; 8) la limitazione ai casi strettamente necessari della costituzione di comitati con funzioni consultive, prevedendo, in caso di loro costituzione, il riconoscimento a ciascuno dei componenti di una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso per la carica di componente dell'organo amministrativo;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società non quotate controllate dalla pubblica amministrazione, ha previsto che almeno un terzo dei membri di ciascun organo sociale appartenga al genere meno rappresentato, stabilendo che per il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del regolamento tale soglia sia almeno pari ad un quinto;

per le società quotate il rispetto dell'equilibrio di genere, con le medesime percentuali, è previsto dall'articolo 144-*undecies*.1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato con deliberazione della Consob n. 11371 del 1999;

l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo alla cosiddetta *spending review*, ha disposto che la maggioranza degli amministratori (almeno 2 nei consigli di 3 membri e 3 nei consigli di 5 membri) delle società partecipate direttamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni debbano essere dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante, mentre per le società partecipate indirettamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni, la medesima presenza maggioritaria di amministratori debba essere assicurata da dipendenti della medesima società controllante o da dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante;

da ultimo, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha previsto, tra l'altro, il divieto per i dirigenti delle società pubbliche di ricoprire contestualmente la carica di amministratore delegato ovvero presidente nella medesima società;

il processo di riforma avviato negli ultimi anni, pur avendo determinato una razionalizzazione della gestione delle società controllate dallo Stato, deve essere completato attraverso ulteriori interventi volti a incre-

mentare la trasparenza e la qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle medesime società, rafforzando altresì i requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori;

in questo contesto, è in particolare necessario garantire l'onorabilità dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia, anche al di là di quanto richiesto dalla normativa vigente per i componenti delle società non controllate dallo Stato, in modo da assicurare la tutela degli interessi pubblici la corretta gestione delle risorse, salvaguardando altresì l'immagine del socio pubblico;

considerato l'alto grado di discrezionalità presente nelle decisioni in ordine alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia, è altresì opportuno assicurare che esse scaturiscano da una procedura atta a garantire che la selezione avvenga esclusivamente sulla base di valutazioni attinenti alle capacità e alle esperienze professionali degli interessati, escludendo in tal modo il rischio di condizionamenti politici, incompatibili con la natura societaria degli organismi controllati,

impegna il Governo:

1) a prevedere l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di specifiche direttive che individuino, per le società controllate direttamente o indirettamente dal medesimo Ministero, criteri e modalità di carattere generale per la nomina e la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione, che assicurino anche il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251:

a) fermi restando i requisiti di onorabilità già previsti, l'introduzione di una specifica causa di ineleggibilità per coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio, per coloro che abbiano patteggiato la pena e per coloro che abbiano riportato una condanna per talune gravi fattispecie di reato penale quali, ad esempio, i reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, in materia tributaria, in materia fallimentare, nonché la previsione della decadenza automatica, in corso di mandato, dei componenti degli organi di amministrazione nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna penale o che abbiano patteggiato la pena per le suddette fattispecie di reato;

b) ferme restando le limitazioni già stabilite a legislazione vigente, l'esclusione della nomina quali componenti degli organi di amministrazione di soggetti che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una Regione o di una Provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

c) per le società non quotate dal Ministero dell'economia e delle finanze il cui consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, al presidente potranno essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree delle relazioni esterne ed istituzionali e

della supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega;

d) all'esito della verifica positiva del possesso dei requisiti soggettivi di eleggibilità, l'attivazione di una valutazione comparativa dei requisiti professionali necessari per la specifica carica da ricoprire individuati preventivamente per le diverse tipologie di società secondo quanto previsto alla successiva lettera *e)*;

e) la valutazione dei requisiti professionali per la carica di amministratore delegato, sulla base dei seguenti parametri: 1) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato; 2) esperienza nel settore industriale di riferimento, in particolare in imprese industriali operanti in mercati internazionali, ovvero, ove la situazione economico-finanziaria della società lo richieda, in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie di ristrutturazione; 3) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nei mercati di riferimento; 4) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

f) la valutazione dei requisiti professionali per la carica di consigliere non esecutivo ovvero di presidente tale da assicurare: 1) la presenza negli organi di amministrazione di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario e industriale; 2) l'autorevolezza richiesta dall'incarico, con particolare riferimento al presidente, e l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

g) fermi restando i requisiti soggettivi di eleggibilità, nei casi in cui sia prevista la nomina quali componenti degli organi di amministrazione di dipendenti del Ministero dell'economia ovvero, per le società controllate indirettamente dallo stesso, anche di dipendenti della società controllante, l'individuazione di soggetti che comunque garantiscano elevata professionalità e capacità necessarie a ricoprire l'incarico;

h) quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate direttamente dal Ministero dell'economia: 1) la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia delle posizioni in scadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza dell'organo di amministrazione o la decadenza o le dimissioni di uno o più consiglieri, il Ministero provvede alla relativa pubblicazione sul proprio sito delle predette posizioni. Il Ministero provvede, altresì, alla pubblicazione sul proprio sito del termine e delle modalità per la presentazione di candidature e, infine, delle nomine effettuate con relativo *curriculum vitae* dei componenti dei consigli di amministrazione; 2) sulla base dei criteri precedentemente indicati e delle direttive adottate in materia dalle competenti autorità di Governo, lo svolgimento da parte del Dipartimento del tesoro di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale sulle candidature; 3) a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'istruttoria, la sottoposizione della designazione operata dalle competenti autorità di

Governo alla valutazione di un comitato di garanzia, costituito con carattere di stabilità e composto da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

i) quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate indirettamente dal Ministero dell'economia: 1) la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia delle posizioni in scadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza dell'organo di amministrazione o la decadenza o le dimissioni di uno o più consiglieri, il Ministero provvede alla pubblicazione sul proprio sito delle predette posizioni. La pubblicazione sul sito del Ministero, nonché sul sito della società capogruppo, del termine e delle modalità per la presentazione di candidature e, infine, delle nomine effettuate con relativo *curriculum vitae* dei componenti dei consigli di amministrazione; 2) la comunicazione della designazione proposta al Ministro dell'economia e delle finanze, prima della nomina dei componenti degli organi di amministrazione, al fine di consentire al Ministro, per le società di maggiore rilevanza, la sua sottoposizione al Comitato di garanzia al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

l) nelle more della definizione della procedura da utilizzare a regime per la nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società direttamente controllate, l'applicazione di una procedura semplificata che assicuri comunque la verifica preventiva dei requisiti soggettivi di eleggibilità e dei requisiti di professionalità individuati sopra e la sottoposizione della designazione operata dai competenti organi di Governo al comitato di garanzia, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

2) a riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa l'applicazione dei criteri e delle procedure adottati secondo gli indirizzi sopra richiamati;

3) a promuovere, ove necessario anche attraverso opportune iniziative normative, l'adozione da parte delle altre pubbliche amministrazioni di analoghi criteri e procedure, ferma restando l'opportunità che le stesse si uniformino comunque ai medesimi anche in via autonoma.

(1-00060) (Testo 2)

Mozioni

FATTORINI, ZANDA, SCHIFANI, CRIMI, SUSTA, FERRARA Mario, DE PETRIS, FEDELI, FINOCCHIARO, GHEDINI Rita, MARTINI, MATURANI, MANASSERO, AIROLA, ALBANO, AMATI, BENCINI, BERTUZZI, BIANCONI, BONFRISCO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CANTINI, CARDINALI, CORSINI, D'ADDA, DE BIASI, DE PIETRO, DE PIN, DI GIORGI, DONNO, ENDRIZZI, FABBRI, FAT-

TORI, FAVERO, FERRARA Elena, GAETTI, GAMBARO, GATTI, GRANAIOLA, LANZILLOTTA, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MATTESINI, MICHELONI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, MUSSINI, MUSSOLINI, ORELLANA, PADUA, PEGORER, PEPE, PETROCELLI, PEZZOPANE, PUGLIA, ROMANI Maurizio, ROMANO, TONINI, SCIBONA, SERRA, SILVESTRO, VALENTINI, ZANONI. – Il Senato,

premesso che:

la Camera dei deputati il 28 maggio 2013 ha approvato in prima lettura il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e che il Senato ne ha già calendarizzato l'esame;

la Convenzione di Istanbul rappresenta il primo strumento organico e giuridicamente vincolante per un'efficace lotta alla violenza contro le donne in termini di prevenzione, protezione, repressione, monitoraggio ed integrazione delle politiche;

la Convenzione ribadisce che la violenza contro le donne è prima di tutto una violazione dei diritti umani e poi una forma di discriminazione contro le donne;

i diritti umani mettono in crisi la tradizionale e assoluta idea di sovranità nazionale così come quella di un'unica e superiore identità culturale, e sono diventati il banco di prova sul quale un Paese viene giudicato e sul quale si misura il livello di civiltà e civilizzazione non meno delle questioni economiche o angustamente nazionali;

considerando che la violenza contro le donne, le ragazze e le bambine resta una delle forme più gravi di violazione strutturale dei diritti umani a livello mondiale e costituisce sia una conseguenza che una causa della disuguaglianza tra donne e uomini, così come dichiara la risoluzione del Parlamento europeo B7-0049/2013,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le misure necessarie a dare piena attuazione alla Convenzione nell'ordinamento nazionale, in particolare a recepire prontamente la direttiva europea n. 29 del 2012, sulla posizione della vittima nel procedimento penale, che consentirebbe di aumentare le tutele delle vittime anche in casi di gravi disparità economiche; la direttiva n. 99 del 2011, sull'ordine di protezione europeo adottato a favore di vittime o potenziali vittime di reati; la direttiva n. 36 del 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e n. 93 del 2011, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;

2) a sostenere la richiesta del Parlamento europeo, espressa nella già citata risoluzione alle istituzioni dell'Unione europea ed ai suoi Stati membri di aumentare gli stanziamenti destinati all'eradicazione della violenza contro le donne;

3) a favorire in tempi rapidi la creazione di una *struttura* interministeriale come proposto dal Ministro per le pari opportunità, lo sport e le

politiche giovanili, atta a monitorare, coordinare e promuovere tutte le attività relative all'attuazione della Convenzione;

4) a prevedere misure finanziarie e strumentali adeguate alla realizzazione degli obiettivi dettagliatamente illustrati nella Convenzione;

5) ad adottare, nel rispetto dei princìpi e delle previsioni costituzionali, tutte le misure idonee a promuovere l'affermazione di una cultura che renda effettivo il pieno riconoscimento dei diritti umani delle donne, la loro dignità, libertà ed uguaglianza;

6) a sollecitare, in tutte le sedi opportune bilaterali e multilaterali, la ratifica della Convenzione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea, affinché la Convenzione di Istanbul possa entrare in vigore e diventare operativa in tutti gli Stati firmatari.

(1-00064 *p. a.*)

PUGLISI, MARTINI, LEPRI, MATURANI, TONINI, AMATI, BERTUZZI, CARDINALI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, FINOCCHIARO, FORNARO, GOTOR, LO GIUDICE, LUMIA, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRù, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, ROSSI Gianluca, RUSSO, SPILABOTTE, SOLLO, VALENTINI, VATTUONE, VERDUCCI. – Il Senato,

premesso che:

l'Italia è agli ultimi posti in Europa negli indicatori principali relativi al benessere e ai diritti dell'infanzia;

come hanno avuto modo di denunciare il *dossier* di Save the children e il rapporto Unicef, si è di fronte ad una vera e propria emergenza infanzia: due milioni di bambini italiani vivono al di sotto della soglia di povertà, circa 950.000 di questi hanno un'età compresa tra zero e sei anni e il 23,7 per cento di questi vive in stato di deprivazione materiale. Molte sono le segnalazioni di enti locali del crescente numero di bambini e bambine che arrivano a scuola la mattina senza aver consumato un pasto adeguato la sera precedente;

la povertà minorile non è solo un fenomeno inaccettabile dal punto di vista etico e della violazione dei diritti. È una pesante ipoteca sul futuro di centinaia di migliaia di bambini e bambine e una zavorra per il futuro del Paese;

la critica situazione economica che sta attraversando il Paese viene pagata duramente dalle nuove generazioni e rischia di creare nei prossimi anni importanti mutamenti socio-economici;

considerato che:

la situazione è certamente peggiorata con la crisi economica, ma è frutto soprattutto di politiche carenti e frammentarie, lontane da quelle degli altri Paesi europei;

in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità; il Fondo nazionale delle politiche sociali è passato da 1 miliardo di euro nel 2007 a 45 milioni nel 2013;

sono stati tagliati i fondi alla scuola pubblica e ai bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili quelle reti di *welfare* inclusivo anche nelle realtà in cui queste esistono;

complessivamente, nello studio Unicef che ha esaminato le condizioni di vita dei bambini dei 29 Paesi dalle economie più avanzate, l'Italia si trova al ventiduesimo posto della lista;

nello specifico, l'Italia è nelle retrovie in particolare per quanto riguarda l'istruzione (al venticinquesimo posto), si trova al ventiduesimo per la partecipazione a forme di istruzione superiore, al ventiquattresimo per i risultati scolastici conseguiti;

la povertà è infatti strettamente legata anche al fenomeno della dispersione scolastica, limita le opportunità educative e di crescita, aggrava i già pesanti divari territoriali che affliggono il Paese;

la povertà minorile influisce pesantemente anche sulle cure mediche e la prevenzione sanitaria, che sono drasticamente crollate di fronte ad una mancanza di mezzi economici delle famiglie, e sulla qualità dell'alimentazione dei bambini e delle bambine, e degli adolescenti;

il dato ancora più drammatico è l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per questioni di indigenza della famiglia di origine, che arriva alla perdita, il più delle volte, della capacità genitoriale. E il disagio dei minori e degli adolescenti allontanati dalla famiglia resta, nella società, non solo irrisolto, ma in gran parte ignorato,

impegna il Governo:

1) ad adottare con la massima urgenza politiche di crescita atte a superare la crisi economica che ha impoverito soprattutto le famiglie che hanno al loro interno figli minori;

2) ad adottare una strategia nazionale e un piano di azione, che prevedano una pluralità di misure, perché la povertà agisce su diverse dimensioni e non ci può essere un unico strumento valido per affrontarla;

3) a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consentire ai minori di essere educati nell'ambito della propria famiglia;

4) a rifinanziare in modo adeguato la legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza»;

5) ad istituire un Fondo nazionale da attribuire agli enti locali su parametri che tengano in considerazione le condizioni di povertà minorile e che permettano la garanzia di diritti di cittadinanza, come il diritto all'istruzione, alla fruizione delle mense e del trasporto scolastico;

6) a stabilire meccanismi di tipo sostitutivo per evitare che finanziamenti e obiettivi concordati con le regioni e gli enti locali non vengano, rispettivamente, utilizzati e rispettati;

7) a diffondere le buone pratiche di contrasto alla povertà minorile già esistenti in Italia;

8) a dare immediata attuazione alla delega di cui all'articolo 2 (rubricato «Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione») della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante «Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali»;

9) ad adottare le iniziative necessarie affinché le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercenti la potestà genitoriale non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

10) a prevedere rigorosi controlli nelle strutture che ospitano i minori su tutto il territorio nazionale;

11) a prevedere un serio piano di contrasto alla dispersione scolastica;

12) a reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico di contrasto alla povertà minorile e giovanile finalizzato all'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, considerato che tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del Paese.

(1-00065)

Interrogazioni

PADUA, BERTUZZI, BIANCO, CIRINNÀ, DIRINDIN, MINEO, ORRÙ, PEGORER, PUGLISI, GIACOBBE. – *Ai Ministri della difesa, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – (*Già* 4-00215).

(3-00129)

GATTI, D'ADDA, GHEDINI Rita, MATTESINI, FAVERO, PARENTE, ANGIONI, SPILABOTTE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'interrogante, in qualità di deputata, nel corso degli ultimi 3 anni, ha più volte sollecitato il Governo a fornire i dati a sua disposizione relativamente alla situazione delle donne costrette alle dimissioni a seguito della maternità, per evidenziare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco;

il 31 marzo 2010 il Sottosegretario Pasquale Viespoli rispondeva, presso la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, all'interrogazione 5-02473, rendendo noto il numero delle dimissioni per maternità presentate nel corso dell'anno 2009, che risultava ammontare a 17.676 unità; il rappresentante del Governo dichiarava, inoltre, che l'attività di vigilanza degli ispettori del lavoro aveva fatto registrare, nel corso del medesimo anno, un significativo aumento del controllo delle violazioni amministrative in ordine alla tutela economica (incremento del 67 per cento rispetto all'anno 2008) e delle ipotesi di reato in ordine alla tutela fisica (incremento del 155 per cento rispetto al 2008) delle lavoratrici madri;

il 18 ottobre 2011 il Sottosegretario Luca Bellotti interveniva presso la Commissione lavoro della Camera per rispondere all'interrogazione 5-05199, con la quale si chiedevano i dati relativi all'anno 2010; l'esponente governativo dichiarava che nell'anno 2010 i provvedimenti di

convalida di dimissioni erano stati 19.017, aggiungendo, tra le altre cose, che le violazioni amministrative accertate in ordine alla tutela economica delle lavoratrici madri erano state 1.280, a fronte delle 406 rilevate nel 2009, con un incremento percentuale pari al 215 per cento, mentre le infrazioni riguardanti la tutela fisica ammontavano a 973, con un incremento del 45 per cento rispetto all'anno 2009, nel quale erano state 661;

il 17 gennaio 2012 il Vice Ministro Martone ha dato risposta all'interrogazione 5-05624, fornendo i dati, relativi agli anni 2009-2010, suddivisi per regioni e per settore produttivo;

si ritiene necessario conoscere i dati riguardanti gli anni 2011 e 2012 al fine di valutare se il fenomeno delle dimissioni di donne lavoratrici a seguito della maternità nel corso degli ultimi 2 anni sia in aumento o abbia, invece, segnato una contrazione,

si chiede di sapere:

quali siano i dati in possesso del Ministro in indirizzo riguardo al numero delle donne che si sono dimesse volontariamente a distanza di un anno dalla maternità, nel corso del 2011 e del 2012, segnalando, per questo ultimo anno, i casi avvenuti prima e dopo l'entrata in vigore del provvedimento di riforma del mercato del lavoro, legge 28 giugno 2012, n. 92, e offrendo i dati sia in termini assoluti che attraverso la distinzione per fasce di età, anzianità di servizio, settore produttivo e motivazione delle dimissioni;

quali siano i dati a disposizione per gli anni 2011 e 2012, differenziando, per questo ultimo anno, i casi avvenuti prima e dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n.92, in termini assoluti e percentuali e suddivisi per regioni, riguardanti le violazioni amministrative in ordine alla tutela economica e le infrazioni della tutela fisica delle lavoratrici madri.

(3-00130)

GATTI, D'ADDA, GHEDINI Rita, MATTESINI, FAVERO, PARENTE, ANGIONI, SPILABOTTE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto nuovi requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di penalizzazioni che si attiva qualora gli aventi diritto – gli uomini con un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese e le donne di almeno 41 anni e 1 mese – anticipino l'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; è infatti prevista l'applicazione di una riduzione di 1 punto percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto alla predetta soglia anagrafica e tale percentuale annua è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni;

l'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,

ha successivamente stabilito la non applicabilità delle predette penalizzazioni ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora questa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria;

tra i periodi suddetti, purtroppo, non sono incluse le maggiorazioni concesse ai lavoratori esposti all'amianto che, come noto, usufruiscono di benefici previdenziali – variabili a seconda dell'evento che lo ha determinato, della durata dell'esposizione e del momento in cui sono stati richiesti – utili sia ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime;

tale esclusione presenta, a parere degli interroganti, aspetti paradossali, poiché, da un lato, l'ordinamento garantisce ai lavoratori esposti all'amianto il diritto di anticipare il pensionamento in ragione dei maggiori rischi cui sono sottoposti – legati a una possibile minore aspettativa di vita rispetto alla media –, mentre, dall'altro, li penalizza per ciò che attiene all'importo del trattamento pensionistico che percepiranno, in ragione della medesima anticipazione;

la riforma pensionistica del dicembre 2011, avendo previsto un parametro anagrafico, 62 anni, indifferenziato per il meccanismo delle penalizzazioni – e quindi non tenendo conto della diversa aspettativa di vita dei lavoratori esposti all'amianto – presenta, a parere degli interroganti, profili di iniquità che andrebbero urgentemente sanati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga condivisibili le ragioni brevemente esposte in premessa e se non intenda promuovere l'adozione di urgenti provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a consentire ai lavoratori esposti all'amianto di usufruire di deroghe relativamente alle disposizioni attinenti alle penalizzazioni di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

(3-00131)

GATTI, D'ADDA, GHEDINI Rita, FAVERO, MATTESINI, PARENTE, ANGIONI, SPILABOTTE. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

l'11 ottobre 2011, nel corso della seduta della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo rispondeva all'interrogazione 5-05257, con la quale la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, in qualità di deputata, sollecitava l'Esecutivo a fornire chiarimenti riguardanti l'idoneità delle misure preposte alla determinazione e alla relativa copertura dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese;

nel corso del suo intervento il Sottosegretario Bellotti ribadiva l'importanza dell'istituzione del portale Cliclavoro, ritenuto uno strumento utile, grazie agli elementi tecnici e organizzativi che lo caratterizzano, a consentire l'incrocio dei dati di domanda e offerta di lavoro raccolti mediante l'utilizzo di molteplici fonti;

«tale portale» proseguiva l'esponente del Governo «rappresenta uno strumento importante e innovativo, dotato di infinite potenzialità: è la soluzione tecnica e organizzativa che offre a cittadini, imprese e operatori (pubblici e privati) un luogo di incontro virtuale dove poter accedere a informazioni e servizi dedicati. Questo portale serve a cittadini e imprese per cercare o offrire lavoro, ma rappresenta anche un punto di riferimento per chi già lavora e vuole tenersi aggiornato sulle tendenze del mercato e sulle posizioni aperte (...). Al portale contribuiscono in modo attivo una serie di soggetti – pubblici e privati – che mettono in rete i propri patrimoni informativi attraverso la condivisione dei dati; tra questi occorre considerare in primo luogo le Regioni e le Province. Un importante ruolo, poi, è svolto dall'Inps, che mette a disposizione i dati dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito (...) dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha iniziato a rendere disponibili su Cliclavoro i *curricula* dei laureati di tutte le università pubbliche e private, dal Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, per la diffusione dei concorsi pubblici. Oltre a favorire l'incontro tra domanda e offerta, Cliclavoro ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento imprescindibile per gli operatori che si occupano di intermediazione e per gli utenti che hanno bisogno di formazione, orientamento e supporto negli adempimenti legislativi»;

il Sottosegretario Bellotti concludeva il suo intervento affermando che i dati inseriti in Cliclavoro e quelli utilizzati per analisi previsionali, elaborati dal sistema informativo Excelsior, erano pronti per essere studiati allo scopo di analizzare le tendenze del mercato del lavoro, studiare la domanda soddisfatta, consentire una programmazione degli interventi di politica attiva, promuovere un'informazione chiara e trasparente e che le prime sperimentazioni erano già in atto; infatti «i dati dell'incontro tra domanda e offerta sono incrociati con le comunicazioni obbligatorie, (...) per studiare il rapporto tra formazione universitaria e inserimento nel mondo del lavoro; dalla prossima rilevazione trimestrale di Excelsior, Unioncamere e Ministero incroceranno i dati dell'indagine con la *vacancy* di Cliclavoro e i rapporti di lavoro instaurati, per analizzare il rapporto tra posti ricercati e capacità di assorbimento del mercato»;

a più di un anno e mezzo di distanza dallo svolgimento della predetta seduta si ritiene necessario sollecitare il Governo affinché renda noto lo stato di attuazione del procedimento di studio e incrocio di dati del portale Cliclavoro e del sistema informativo Excelsior,

si chiede di sapere:

quali siano i risultati derivanti dall'esame dei dati inseriti nel portale Cliclavoro e da quelli elaborati dal sistema informativo Excelsior relativi: all'analisi delle tendenze del mercato del lavoro; allo studio della domanda soddisfatta; alla programmazione degli interventi di politica attiva; alla promozione di un'informazione chiara e trasparente;

quale sia l'esito dell'incrocio delle rivelazioni trimestrali effettuate nell'ultimo anno da Excelsior, Unioncamere e Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la *vacancy* di Cliclavoro e i rapporti di lavoro instau-

rati, per analizzare il rapporto tra posti ricercati e capacità di assorbimento del mercato;

quale sia l'esito sin qui prodotto dall'incrocio dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro con quelli riguardanti le comunicazioni obbligatorie, utilizzando tutti i *database* disponibili (compreso lo *stock* dei disoccupati rilevabile dai centri per l'impiego), al fine di studiare il rapporto tra formazione scolastica e universitaria e inserimento nel mondo del lavoro;

se il Ministro in indirizzo ritenga i dati a sua disposizione soddisfacenti rispetto alle aspettative.

(3-00132)

COMPAGNA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

il decreto ministeriale 24 aprile 2013 aveva fissato le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013/2014 secondo il seguente calendario: Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana: 23 luglio 2013; Medicina veterinaria: 24 luglio; corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto: 25 luglio e corsi di laurea delle professioni sanitarie: 4 settembre 2013;

il 7 giugno 2013 il Ministro in indirizzo, Maria Chiara Carrozza, ha annunciato l'intenzione di modificare tale calendario e di rinviare tutte le predette prove a settembre, con un nuovo decreto che sarà presumibilmente emanato mercoledì 12 giugno;

numerosi giovani si erano preparati per sostenere le prove prima dell'estate, anche frequentando corsi a pagamento la cui utilità a giudizio dell'interrogante è ora vanificata dal rinvio delle prove;

una maggiore stabilità della programmazione non può che giovare a tutti, tanto più a dei giovani contemporaneamente impegnati nella delicata preparazione degli esami di maturità;

il rinvio rischia di risolversi in danno dei più capaci e meritevoli, pur costituzionalmente tutelati,

si chiede di conoscere:

quali siano i dati relativi alle iscrizioni chiuse il 7 giugno;

quale sia il loro raffronto con gli analoghi dati relativi ai 2 anni precedenti.

(3-00133)

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO, LIUZZI, BRUNO, PERRONE, AMORUSO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

successivamente all'efferato omicidio, verificatosi in data 5 aprile 2013 nell'affollato mercato del quartiere San Pasquale a Bari, di un noto pregiudicato appartenente alla criminalità organizzata barese, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, il 19 maggio un altro eclatante

triplice omicidio avveniva nel quartiere San Paolo ove, a colpi di *kalashnikov*, veniva giustiziato il figlio di un noto *boss* barese;

pronto e fermo è stato l'intervento del Governo che ha voluto testimoniare la concreta attenzione dello Stato ed ha promosso l'adozione di provvedimenti per rafforzare, in modo significativo, gli organici delle forze dell'ordine in città;

unitamente all'esigenza del potenziamento delle forze dell'ordine, persiste l'altra primaria esigenza, quella dell'urgente e assolutamente necessario aumento degli organici della magistratura locale per il contrasto efficace dell'eccezionale ripresa delle attività della criminalità organizzata;

tale obiettivo non può che passare anche attraverso un'idonea e più razionale sistemazione logistica degli uffici giudiziari che consenta l'ottimizzazione delle risorse umane ed economiche e, per l'effetto, contenimenti di spesa di risorse pubbliche;

a Bari persiste una situazione di conclamata precarietà e inadeguatezza degli edifici giudiziari, specie della giustizia penale, correlata ad una nota carenza di spazi ed inadeguatezza dei fabbricati, privi di requisiti igienico-ambientali e di sicurezza e realizzati, secondo gli interroganti, attraverso procedure urbanistiche illecite;

anche gli uffici della giustizia civile, incluso il fabbricato che ospita l'ufficio del giudice di pace e, soprattutto, quelli della giustizia minorile, ubicati all'interno di un vetusto immobile, già a destinazione residenziale, risultano carenti di ogni requisito igienico-ambientale e di sicurezza;

a fronte di tali evidenze, nell'anno 2003, Ministero della giustizia, magistratura e Comune di Bari, stante la carenza di risorse pubbliche, per dare definitiva soluzione al fabbisogno di edilizia giudiziaria, concordarono di richiedere proposte ai privati;

di conseguenza fu predisposta una gara pubblica di ricerca di mercato, estesa a livello europeo, all'esito della quale fu ritenuta idonea la proposta dell'accorpamento in una «sede unica», nella quale fossero riuniti tutti gli uffici cittadini e in cui fosse contemplata la riserva di spazi per eventuali futuri incrementi di organico;

la riserva di spazi di tale proposta, nota come «cittadella della giustizia», consentirebbe ora anche di rispondere adeguatamente alle sopravvenute esigenze di accorpamento delle sedi giudiziarie distaccate, di cui al piano di razionalizzazione e accorpamento, *ex* art. 1 della legge n. 148 del 2011;

a distanza di 10 anni dall'espletamento della gara, l'attuale amministrazione comunale, sebbene estromessa dal percorso amministrativo a seguito della nomina di un commissario *ad acta* designato dal Consiglio di Stato, persiste in quello cghe è stato definito dallo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 2153 del 2010) immotivato ostruzionismo così definito dal Consiglio di Stato e nel suo accanimento giudiziario, sostanziatosi, nel febbraio 2011, nel ricorso alla Commissione europea, con il quale denunciava presunte violazioni di direttive europee da parte dello Stato italiano;

conseguentemente con procedura n. 2012'4000 del 27 settembre 2012 veniva avviata la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per violazione della direttiva europea n. 2004/18/CE in tema di appalti pubblici di lavori;

il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1962 del 10 aprile 2013, rimetteva alla Corte di giustizia europea la questione se il contratto di locazione di «cosa futura» equivalga ad un appalto di lavori, sia pure con alcuni elementi caratteristici del contratto di locazione e quindi non possa essere compreso fra i contratti esclusi dalla disciplina di evidenza pubblica secondo l'articolo 16 della direttiva 2004/18/CE;

il quesito formulato dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia, quindi, verte esclusivamente sulle modalità contrattuali a seguirsi e non già sulla procedura intervenuta; attenendo quindi alla «natura giuridica» del contratto a stipularsi e non già alla procedura attuata, non impedirebbe che, nelle more, lo Stato, d'intesa ovviamente con il commissario *ad acta*, possa perseguire anche diverse «modalità contrattuali» che, sempre nel primario rispetto della normativa dell'Unione, consentano di dotare celermente la città della nuova sede giudiziaria, possibilmente nell'auspicato nuovo carcere di Bari;

nella sua azione a giudizio degli interroganti immotivatamente ostativa nei confronti della cittadella della giustizia, il Sindaco di Bari ha finito per prospettare soluzioni alternative che gli interroganti ritengono lontane da ogni rispondenza alle esigenze reali, fra cui la riconversione dell'ex ospedale militare «Bonomo» per accogliere la giustizia penale e il tribunale dei minori: l'edificio, infatti, ha una superficie utile inferiore a quella attualmente occupata dai suddetti uffici penali e minorili, già ora assolutamente insufficiente, ed è gravato da un vincolo storico-architettonico che rende difficile, se non impossibile, la sua conversione alle esigenze della giustizia; infine necessiterebbe di radicali interventi di ristrutturazione, dai costi molto elevati, anche per gli elevati oneri connessi al rispetto dello stesso vincolo;

la commissione di manutenzione presso la Corte d'appello di Bari, con verbale del 9 febbraio 2011, ha confermato che non esiste in concreto la possibilità di dare soluzioni parziali alle molteplici problematiche dell'edilizia giudiziaria a Bari;

la stessa commissione, persistendo lo stato di inadeguatezza e insufficienza delle attuali sedi giudiziarie, a cui sono obbligati i Comuni, con verbale del 24 gennaio 2012 disponeva l'invio del verbale medesimo a Ministro della giustizia e, per gli eventuali profili di responsabilità, al procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti;

da ultimo, la commissione, con verbale del 10 maggio 2013, ha rilevato l'impossibilità di procedere all'accorpamento degli uffici previsto dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 a causa della grave e da lungo tempo non definita situazione dell'edilizia giudiziaria nella città di Bari e ha, altresì, ricordato la condizione di non osservanza delle norme

di sicurezza dei luoghi di lavoro e di forte difficoltà nella gestione dell'attività lavorativa per incapienza e per inadeguatezza delle strutture;

la stampa locale ha dato ampio risalto a presunti «intrecci» fra imprenditoria locale, pubblici amministratori e dirigenti del Comune di Bari, a cui risultano anche conseguiti diversi arresti,

si chiede di sapere:

quali iniziative i competenti Ministri in indirizzo intendano assumere per contrastare la recente recrudescenza criminale e, in particolare, per potenziare l'organico della magistratura locale, oltre che per risolvere definitivamente la problematica dell'edilizia giudiziaria e carceraria nella città di Bari, nel pieno rispetto della disciplina comunitaria, alla luce soprattutto della recente sentenza della Corte europea sui diritti dell'uomo, divenuta definitiva in data 27 maggio 2013 che ha confermato la condanna dello Stato italiano per trattamento inumano e degradante dei detenuti nelle carceri, imponendo anche pesanti risarcimenti a favore dei detenuti che avevano sporto denuncia;

se intendano attivarsi, per quanto di competenza, anche in relazione alle procedure di accertamento dell'eventuale danno erariale ascrivibile alle condotte poste in essere dal Comune di Bari;

se risultino acclarati intrecci tra politica, Comune di Bari e imprenditoria locale, emersi di recente dalle indagini della locale procura, e se gli stessi possano aver contribuito a favorire il fenomeno della proliferazione delle illecite attività delinquenziali in città, in correlazione con quelle della criminalità organizzata.

(3-00135)

SPILABOTTE, ROSSI Gianluca, FALANGA, PEZZOPANE, SOLLO, ALBANO, RICCHIUTI, MATURANI, MATTESINI, AMATI, SCALIA, DI MAGGIO, ASTORRE, CHITI, SUSTA, PAGLIARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie.* – Premesso che:

l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, ha portato a compimento il processo iniziato con la manovra economica 2010 (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di minore dimensione;

in base a tale disciplina legislativa, i comuni interessati («i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia») avrebbero dovuto assicurare l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, mediante unione di comuni o convenzione, secondo una rapida tabella di marcia: «entro il 1º gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali» ed «entro il 1º gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali»;

in caso di decorso di tali termini, lo stesso art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto l'esercizio del potere sostitutivo di cui alla legge n. 131 del 2003 nei confronti degli enti inadempienti;

peraltro il medesimo articolo ha assegnato alle regioni il compito di individuare la «dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata, (...) delle funzioni fondamentali», e da tale adempimento dovrebbero derivare i termini entro i quali i comuni saranno chiamati ad avviare l'esercizio associato;

considerato che:

non tutte le regioni hanno provveduto a tale fondamentale adempimento;

altre diverse e gravi incertezze normative derivanti dalla legislazione statale, in un contesto politico-istituzionale di particolare complessità, sembrano aver rallentato il percorso associativo stabilito dalla legge, con il rischio evidente che il termine del 1° gennaio 2014 non possa essere rispettato dai comuni interessati, esponendoli al rischio di dover subire il potere sostitutivo statale;

in particolare, come ben ha rilevato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti (delibera n. 8/2011), è ancora incerta, e comunque assai complessa, la disciplina relativa al patto interno di stabilità, atteso che: i vincoli derivanti dal patto non riguardano i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti né le stesse unioni di comuni, che ne risultano solo indirettamente coinvolte per il «ribaltamento» delle risorse dei singoli comuni associati; nelle unioni sono spesso coinvolti comuni di diversa dimensione demografica; i comuni di minore dimensione possono comunque legittimamente esercitare alcune funzioni fondamentali attraverso l'unione ed altre attraverso una o più convenzioni, anche con enti non coinvolti nell'unione;

considerato, inoltre, che:

particolarmente difficile è la situazione in cui si sono venuti a trovare i comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, soggetti ai vincoli del patto dal 1° gennaio 2013, considerato che la legislazione vigente fa riferimento agli enti sottoposti al patto di stabilità, prescindendo dalla loro dimensione demografica, sia per la disciplina del *turnover* dei dipendenti (entro il limite del 40 per cento della spesa per cessazioni dal servizio dell'anno precedente) che per il contenimento della spesa complessiva del personale (in riduzione progressiva, anno per anno);

proprio la disciplina di contenimento della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni – se non giungeranno adeguati chiarimenti interpretativi o opportune modifiche – potrebbe ostacolare il processo associativo delle funzioni fondamentali, in particolare per la costituzione e il rafforzamento delle nuove unioni di comuni; valgano ad esempio le norme relative all'insieme dei presupposti necessari per le assunzioni, ai vincoli per i contratti con forme di lavoro flessibile, al computo della spesa per il personale giunto in mobilità dai comuni associati o da altre amministrazioni;

è indispensabile, infine, un chiarimento circa la funzione di segreteria, nelle unioni di comuni e nei comuni associati: l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ha avanzato da tempo proposte adeguate per esaltare tale funzione proprio nel vivo di un difficile processo riformatore, valorizzando la nuova leva di segretari comunali recentemente formata nei corsi istituzionali di accesso in carriera (cosiddetti COA3 e CAO4), costati tanto impegno ai partecipanti e tante risorse finanziarie alla pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda riferire sullo stato di avanzamento del processo associativo tra i comuni di minore dimensione, previsto l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

quali iniziative intenda intraprendere per favorire il coerente e tempestivo compimento di tale processo e, a tale fine, se non ritenga opportuno e necessario: 1) concordare con le regioni e le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, la tabella di marcia derivante dagli adempimenti che spettano rispettivamente allo Stato, alle regioni e ai singoli comuni; 2) valutare la necessità di modificare, o almeno di chiarire in modo univoco, le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa del personale delle pp.aa. affinché non siano di grave ostacolo ai processi associativi; 3) chiarire definitivamente (e semplificando in modo adeguato) le disposizioni relative al patto interno di stabilità per i comuni di minore dimensione e per le loro diverse forme associative; 4) promuovere modifiche delle disposizioni legislative relative al contenimento della spesa per il personale dei comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, nel senso di mantenere per loro il regime vigente fino al 31 dicembre 2012 pur se ormai soggetti in via generale ai vincoli del patto interno di stabilità; 5) prevedere che nelle unioni di comuni sia assicurata la funzione di segreteria in forma associata, con il concorso di tutti i segretari dei comuni coinvolti ed il coordinamento affidato ad un segretario iscritto nella classe demografica dei comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell'unione.

(3-00136)

PADUA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

un'indagine conoscitiva sul diabete, effettuata la scorsa Legislatura dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato ha evidenziato che il diabete tipo 2 è una delle sfide più ardue per i sistemi sanitari dei Paesi occidentali, a causa dell'aumento dell'obesità e dell'invecchiamento della popolazione. Si riscontra, infatti, una continua crescita della sua diffusione. Alla base del diabete tipo 2 vi sono, principalmente, una ridotta ed alterata produzione di insulina e la resistenza agli effetti biologici della stessa. La terapia farmacologica per questo tipo di diabete è basata sugli ipoglicemizzanti, perché si ricorre all'insulina solo nei casi di esaurimento, totale o parziale, dell'attività delle cellule beta del pancreas;

si calcola che in Italia oggi 3 milioni di persone abbiano il diabete di tipo 2, che la malattia sia stata loro diagnosticata e che esse siano seguite da medici: si tratta del 4,9 per cento della popolazione. Sembra che un milione di persone abbiano il diabete di tipo 2 ma non abbiano ottenuto una diagnosi: è l'1,6 per cento della popolazione; inoltre risulta che 2,6 milioni di persone abbiano difficoltà a mantenere la glicemia nella norma, una condizione che nella maggior parte dei casi prelude allo sviluppo del diabete di tipo 2. Si tratta del 4,3 per cento della popolazione. In pratica oggi il 9,2 per cento della popolazione italiana ha difficoltà a mantenere sotto controllo la glicemia;

l'utilizzo di moderne terapie nel diabete tipo 2 può garantire una migliore qualità di vita, un migliore controllo della propria glicemia e donare una vita più serena alle persone con diabete e ai loro familiari;

negli ultimi anni si è diffusa una nuova classe di farmaci, le incretine, utili per alcuni tipi di diabetici tipo 2, perché aumentano la secrezione di insulina, riducono la liberazione del glucagone, un ormone iperglicemizzante, e diminuiscono il senso di fame. Questa terapia facilita un miglior controllo glicemico e quindi rallenta, posticipa o evita l'insorgenza di complicanze e, in questo senso, abbatte anche i costi per il Servizio sanitario nazionale, perché la maggior parte delle risorse per la cura dei diabetici è destinata proprio alle complicanze;

l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della salute e la vigilanza dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze;

è di questo periodo la notizia che l'Aifa ha avviato procedure negoziali per la revisione dei piani terapeutici dei farmaci antidiabetici incretiniciŒ ; e stia per emanare delle modifiche alle indicazioni di prescrivibilità delle incretine, che prevede, come dice il titolo stesso, «Limitazioni generali alla rimborsabilità»;

a fronte della notizia, le associazioni di diabetologi AMD, SID e Diabete Italia, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato delle persone con diabete, hanno inviato una lettera aperta al Ministro della salute e al direttore generale dell'Aifa in cui esprimono il proprio forte disagio e contrarietà per le decisioni che l'Agenzia si accingerebbe ad assumere in tema di prescrivibilità dei farmaci incretinici (inibitori del DPP-4 e agonisti del GLP-1);

nella lettera le associazioni, tra le altre considerazioni, lamentano che le nuove indicazioni circa la prescrivibilità di questi farmaci siano state elaborate senza alcuna consultazione con le società scientifiche e professionali del settore, né con le associazioni che tutelano l'interesse delle persone con diabete; sottolineano come le indicazioni all'uso di questi farmaci siano chiaramente definite nelle linee guida nazionali per il trattamento del diabete mellito (standard italiani per la cura del diabete mellito 2009-2011) e in quelle internazionali (Global guidelines for type 2 Diabetes – International diabetes federation, American diabetes associa-

tion/European association for the study of diabetes position statement «Management of hyperglycemia in type2. – Diabetes: A patient centered approach»); segnalano come le indicazioni d'uso delle terapie incretiniche ipotizzate dall'Aifa siano in dissonanza con quelle di altre agenzie regolatorie europee (quali il National institute for clinical excellence inglese); ricordano come a livello internazionale e nazionale ci si stia prodigando nel rafforzare il concetto di «terapia personalizzata», che prevede il raggiungimento di *target* glicemici appropriati attraverso l'approccio terapeutico con il più favorevole rapporto efficacia-sicurezza per il singolo paziente. Ulteriori restrizioni introdotte nelle nuove indicazioni prescrittive potrebbero segnare un netto passo indietro rispetto a questa filosofia di trattamento ponendo, in Italia, la persona con diabete in una posizione isolata e discriminata rispetto al panorama internazionale; manifestano preoccupazione per il fatto che siffatte restrizioni prescrittive impedirebbero di fatto a moltissime persone, in particolare i soggetti fragili, a rischio di crisi ipoglicemiche, che possono avere conseguenze anche fatali, di poter godere di vantaggi offerti da trattamenti innovativi per motivi non di natura clinica, ma meramente economica;

in particolare, le associazioni chiedono l'interruzione del processo di revisione delle indicazioni e l'apertura di un tavolo di consultazione per contribuire in maniera condivisa all'ottimizzazione della prescrivibilità delle terapie basate sulle incretine, ritenendo che in sintonia con le enunciazioni contenute nel piano nazionale del diabete recentemente licenziato dal Ministero della salute, sia interesse comune, *in primis* delle persone con diabete, delle Istituzioni, del mondo medico e accademico, adoperarsi al fine di condividere e concordare ogni decisione che possa avere un impatto sulla cura e qualità di vita delle persone con diabete;

l'Aifa ha risposto a questa lettera con una nota ufficiale pubblicata sul sito istituzionale il 20 maggio 2013, affermando, tra l'altro, che «le procedure negoziali per la revisione del piani terapeutici dei farmaci antidiabetici »incretine« sono tuttora in corso e non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva in merito non è stato emanato alcun provvedimento» e che «assumerà una decisione al termine della negoziazione con le Aziende e di un'analisi approfondita dei profili rischio beneficio e costo efficacia comprendente anche i risultati emersi dai Registri sull'impiego delle incretine e gli esiti di approfondimenti condotti con clinici ed esperti del settore»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi celermente al fine di agevolare l'apertura di un tavolo di consultazione e confronto anche tra l'Aifa, le associazioni di diabetologi autrici della lettera aperta e degli esperti, per contribuire in maniera condivisa alla soluzione del problema sollevato, in modo da tutelare nel miglior modo possibile i pazienti affetti da diabete e consentire un accesso senza limitazioni di rimborsabilità a farmaci considerati salvavita, effettivamente e validamente testati ed efficaci.

(3-00137)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ENDRIZZI, NUGNES, SANTANGELO, PETROCELLI, LUCIDI, CASTALDI, MORONESE, GIROTTO, MARTELLI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

dopo la tragedia della nave da crociera Costa «Concordia» all'isola del Giglio è stato emesso, in data 2 marzo 2012, un decreto interministeriale, sottoscritto dai Ministri *pro tempore* dell'ambiente Corrado Clini e delle infrastrutture e trasporti Corrado Passera, che, per la laguna di Venezia, vieta il transito delle navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca;

tale divieto non viene applicato in attesa della soluzione alternativa che lo stesso decreto demanda all'autorità marittima, con il risultato che a tutt'oggi il traffico delle grandi navi da crociera di oltre 130.000 tonnellate di stazza (oltre 300 metri di lunghezza, 40 metri di larghezza, 60 metri di altezza) non solo continua, ma sta addirittura aumentando;

come se non fosse stata sufficiente la tragedia dell'isola del Giglio, si è purtroppo assistito di recente ad un'altra strage nel porto di Genova che dimostra ancora una volta che, pur in presenza di condizioni ottimali, il tragico evento è sempre possibile, per cui si ripropone drammaticamente l'urgenza di una soluzione per l'allontanamento definitivo delle grandi navi da crociera dal delicatissimo ecosistema della laguna (peraltro tutelata dalla legislazione speciale per Venezia) e dal tessuto urbano della città di Venezia;

non risulta, allo stato attuale, che sia stata assunta alcuna iniziativa concreta sul tema, nonostante la forte preoccupazione dell'opinione pubblica veneziana, nazionale ed internazionale, che si è espressa attraverso numerose manifestazioni ed una petizione popolare promossa dal comitato «no Grandi navi» e che ha raccolto oltre 12.500 firme, unitamente alle specifiche prese di posizione del Comune di Venezia attraverso le norme urbanistiche del nuovo piano di assetto del territorio;

la proposta avanzata dall'Autorità portuale di Venezia di scavare un nuovo canale (S. Angelo-Contorta) in mezzo alla laguna per una lunghezza di 5 chilometri, una larghezza di 100 ed una profondità di 12 metri, avrebbe conseguenze gravissime per l'equilibrio idrodinamico e per gli aspetti morfologici della laguna veneta;

tale proposta sta sollevando un'ondata di proteste da parte dell'opinione pubblica, con una mobilitazione di massa, e vede il pronunciamento contrario dei Comuni di Venezia, di Mira e della Provincia di Venezia;

esistono delle ulteriori opzioni alternative al passaggio delle navi in bacino San Marco, in fase di approfondimento sotto il profilo tecnico ed ambientale, che prevedono il mantenimento delle navi da crociera anche al di fuori della laguna attraverso la creazione di struttura reversibile

nello spazio interno o comunque in prossimità della bocca del lido, con possibile beneficio legato ad una variante in corso d'opera del progetto MOSE (modulo sperimentale elettromeccanico) in ragione della necessità d'una minore profondità della bocca del lido stessa,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per attuare quanto previsto dal decreto interministeriale del 2 marzo 2012, quali siano i tempi di esecuzione ed i relativi impegni finanziari;

se e quali strumenti si intendano porre in essere per garantire procedure trasparenti nella scelta delle alternative all'accesso delle grandi navi alla laguna e affinché le decisioni siano assunte dopo un confronto tra soluzioni progettuali differenti e con la consultazione di tutti i soggetti interessati, così come prevede la normativa in materia ambientale per la realizzazione di opere di interesse pubblico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal successivo decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, per quanto attiene le procedure di Via (valutazione di impatto ambientale), Vas (valutazione ambientale strategica) ed Aia (autorizzazione integrata ambientale);

se il Governo non intenda al più presto pronunciarsi sulla situazione del porto di Venezia, ad oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 marzo 2012, mai attuato nella sostanza;

se e quali misure intendano attuare per far sì che l'Autorità portuale di Venezia proceda, pur con ritardo ventennale (unica rimasta in Italia) all'attuazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» che prescrive, all'art. 5, una generale pianificazione, d'intesa con i Comuni interessati, per la stesura di piano regolatore portuale e della relativa Via, visto che il precedente strumento risale al 1904;

se non intendano infine prendere provvedimenti a tutela della sicurezza della città e della salute dei cittadini al fine di evitare che incidenti come quello accaduto al porto di Genova possano verificarsi nuovamente.

(3-00127)

RAZZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

in un articolo del 23 aprile 2013 apparso sul quotidiano «Il Tempo» a firma della giornalista Valentina Conti dal titolo «Nessun risparmio con la chiusura dell'agenzia di sanità pubblica» si denuncia tutto il malessere delle maestranze dell'Agenzia di sanità della Regione Lazio;

l'accusa dei dipendenti e dei sindacati, mossa al Governatore del Lazio, è quella che la soppressione dell'ente non sarebbe dettata da motivi gestionali ma, piuttosto, da interessi di categoria capeggiati dall'AIOP (Associazione italiana ospedalità privata), l'associazione datoriale maggiormente rappresentata nel settore, a Roma, nel Lazio e in Italia;

l'ultimo dato certificato dall'Agenzia, per il 2010, che ha effettuato con personale medico i controlli sulle cartelle cliniche relative ai ricoveri

dei dimessi dagli ospedali del comparto privato ha mostrato un recupero di 33 milioni di euro;

ancora non sono state completate tutte le procedure per recuperare altri 43 milioni di euro;

considerato che:

non si sa che fine farà il personale adibito ai controlli, per cui non potranno essere concluse le commissioni in tema. Per tale motivo – avrebbe spiegato il dottor Carlo Francia , rappresentante Ugl, – esisterebbe un acclarato diritto di perdere sia il residuo di 43 milioni di euro del 2010 che le somme relative al 2011;

pare che parte del personale sarà incorporato alla Regione, parte dovrebbe confluire nel Dipartimento di epidemiologia della Asl RmE; peraltro, nella proposta di legge che risulta presentata al consiglio regionale, non si parla del personale dei controlli e di chi se ne occuperà;

rilevato che:

dalle dichiarazioni della sindacalista della Uil, signora Lilli Mazzolini, si evince che nel 2011 sono rientrati 32 milioni di euro e l'anno precedente complessivamente 94 milioni di euro, lasciando, così, infiniti dubbi sulle motivazioni, a giudizio dell'interrogante troppo aleatorie, che spingono il Governatore alla chiusura di questo unico ente di controllo sulla sanità privata;

scorrendo i dati di bilancio viene evidenziato che nel periodo 2006-2009 l'ente ha accumulato perdite (3 anni su 4) ma nel 2011 il bilancio è tornato in pareggio, mentre per il 2012 si prevede un utile di circa 800.000 euro;

dal settembre 2009 ad oggi le unità lavorative sono state ridotte del 32 per cento mentre il numero dei dirigenti è passato da 54 a 36 unità;

dalle delibere del commissario dell'Agenzia pubblicate sull'albo pretorio si è evidenziato che con l'ultima riorganizzazione le strutture dirigenziali sono state ridotte da 26 a 18 unità e che le dotazioni organiche della dirigenza e del comparto sono diminuite del 20 e del 10 per cento, mentre i livelli retributivi dei dirigenti apicali sono stati dimezzati;

la proposta del Presidente della Regione non sembra incidere ulteriormente sui costi del personale, come evidenzia il dottor Francia, per cui non si capisce come, a giudizio dell'interrogante arbitrariamente e inopportunamente, si voglia procedere ad uno smantellamento di un ente che da oltre 10 anni supporta la Regione in ambito sanitario, mentre è evidente che non sussistono motivi che nulla sembrano avere a che fare né con i risultati di gestione, né con un fantomatico risparmio, soprattutto se si considera che i dati sui costi dell'Agenzia «pubblicizzati» dal Governatore della Regione Lazio Zingaretti risultano, per quanto risulta all'interrogante, errati;

a giudizio dell'interrogante come alternativa si potrebbe ridurre il finanziamento regionale, senza compromettere le attività e mettere a rischio la maggioranza dei dipendenti precari;

sembra che dietro a questa chiusura ci siano le associazioni della ospedalità privata che, così facendo, non avranno più un organismo di

controllo che – in un solo anno – ha fatto recuperare alla Regione oltre 70 milioni di euro,

si chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, affinché il Governatore del Lazio ritiri la proposta, a giudizio dell'interrogante scellerata, di chiudere l'ASP, confermando alla Regione il solido supporto di verifica e di recupero assicurato dai controlli effettuati dall'Agenzia, salvaguardando l'ente da eventuali bassi giochi di potere finalizzati ad interessi personali o di categoria;

di adottare provvedimenti idonei affinché venga eliminata questa proposta scellerata e obblighi il Governatore della Regione di «ritornare» alle regole di legge sui controlli amministrativi e non solo utilizzando ogni accorgimento per confermare alla Regione il solido supporto di controlli da parte dell'Agenzia mirato al recupero su «sviste» amministrative e salvando l'Ente da bassi giochi di potere mirati agli interessi personali o, meglio, di categoria.

(3-00128)

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNO, AMORUSO, CASSANO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* – Premesso che:

nella città di Bari esiste da tempo, come il primo firmatario della presente interrogazione ha denunciato con numerosi atti di sindacato ispettivo sia nella XVI che nella XVII Legislatura, una serie di problematiche inerenti alle strutture penitenziarie nonché alle strutture e agli organici giudiziari;

nonostante le diverse sollecitazioni pervenute negli anni all'amministrazione comunale la situazione di difficoltà e di inadeguatezza permane e nulla è stato fatto per superare le problematiche relative all'inidoneità e al sovraffollamento del penitenziario barese né è stata avviata una seria politica di edilizia carceraria e giudiziaria;

le problematiche rappresentano, a giudizio degli interroganti, aspetti contigui alla più ampia questione attinente alle politiche a sostegno della legalità e della sicurezza;

il primo firmatario del presente atto, nella XVI Legislatura ha, altresì, ripetutamente posto all'attenzione del Governo la necessità di convocare a Bari il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica quale sede più idonea per individuare efficaci politiche di contrasto al fine di eliminare gli eventuali intrecci fra poteri pubblici, spezzoni di imprenditoria e criminalità, così come riportato dagli organi di stampa;

la situazione del capoluogo barese, infatti, necessita di interventi urgenti in tema di verifica del livello di infiltrazione criminale, nelle istituzioni locali, in tema di sovraffollamento carcerario e di edilizia giudiziaria;

premesso, inoltre, che:

il 22 maggio 2013, a seguito dell'*escalation* di delitti legati alla criminalità locale e organizzata, si è tenuto in Prefettura a Bari il vertice sulla sicurezza con il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, il Vice Ministro dell'interno, il vice capo della Polizia di

Stato, il direttore dell'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, il Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Bari, il Sindaco di Bari, i capi delle procure di Bari e Trani, i vertici regionali e provinciali di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e Direzione investigativa antimafia;

in tale circostanza il Sindaco di Bari, trattando delle tematiche relative all'edilizia carceraria, ha affermato, come ampiamente riportato da tutta la stampa locale, di attendere «che si concretizzi l'impegno preso dal Ministro sul nuovo carcere (sono disponibili 40 milioni per costruirlo) e sull'uso dell'ex ospedale militare »Bonomo« come sede temporanea degli uffici giudiziari, augurandosi che si superino resistenze che ci sono sempre state da parte della struttura burocratica del ministero della giustizia;

premesso, infine, che, a quanto risulta agli interroganti:

il Sindaco di Bari, come denunciato dal primo firmatario del presente atto, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari per realizzare un nuovo penitenziario con i fondi per l'edilizia carceraria disposti dal Ministro della giustizia del Governo Berlusconi IV, oggi Ministro dell'interno;

il Sindaco di Bari, con nota del 25 agosto 2011, dopo innumerevoli solleciti, pur avendo dato parere favorevole alla localizzazione del nuovo istituto penitenziario da 450 posti nell'area ubicata a sud di Bari, in prossimità dei quartieri Carbonara e Loseto, aveva, tuttavia, tralasciato di sollecitare l'amministrazione regionale affinché stipulasse la necessaria intesa istituzionale richiesta dall'articolo 17-*ter* del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, rubricato «Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari», ai fini della localizzazione della sede;

il Sindaco di Bari, poi, senza trascurare le annose controversie in corso sulla realizzazione delle strutture definitive in cui ospitare gli uffici giudiziari, la «cittadella della giustizia», aveva formulato due proposte per dare una sistemazione provvisoria agli uffici giudiziari medesimi, ovvero l'utilizzo dell'ex ospedale militare «Bonomo» e dell'ex manifattura dei tabacchi;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ribadito, su conferma del commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, che il Presidente della Regione Puglia non aveva stipulato l'intesa istituzionale richiesta, ai fini della localizzazione, dall'articolo 17-*ter* citato;

la mancata stipula di intesa avrebbe comportato l'assegnazione dello stanziamento citato di 40 milioni di euro ad altra Regione in forza del taglio dei fondi imposto dalla delibera Cipe n. 6 del 20 gennaio 2012 che imponeva la rimodulazione del piano carceri e la conseguente espunzione *inter alias* degli interventi non ancora localizzati per mancanza di intesa istituzionale;

la Puglia e il capoluogo, in particolare, hanno perso, quindi, per quella che agli interroganti appare come l'inerzia, l'inefficienza, l'inadeguatezza degli amministratori locali, la possibilità di poter realizzare un'infrastruttura di cui il territorio aveva particolare necessità e urgenza essendo maglia nera rispetto ad altre carceri italiane;

l'ostinazione dell'amministrazione comunale, infine, nel perseguire lo spostamento di parte degli uffici giudiziari all'ospedale «Bonomo» è in netto contrasto con l'inadeguatezza del luogo dal punto di vista degli spazi assolutamente insufficienti, dell'urbanistica, della carenza di infrastrutture e degli elevati costi richiesti per la ristrutturazione: la commissione di manutenzione presso la Corte d'appello di Bari, con verbale del 9 febbraio 2011, ha confermato che non esiste in concreto la possibilità di dare soluzioni parziali alle molteplici problematiche dell'edilizia giudiziaria a Bari;

la stessa Commissione, cui sono affidate le delibere in materia di edilizia giudiziaria, manutenzione e gestione delle strutture giudiziarie nonché sicurezza delle strutture, nella riunione del 19 aprile 2012, prendeva atto che il Comune di Bari, sebbene la commissione avesse da anni denunciato una situazione preoccupante e insostenibile dell'edilizia, ancora oggi non proponeva una soluzione globale, idonea, definitiva non adempiendo il suo preciso obbligo di legge di fornire gli uffici giudiziari di una sede adeguata;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il sindaco di Bari avrebbe confermato, invece, come ampiamente riportato dalla stampa locale, che le notizie sulla perdita del finanziamento erano del tutto sbagliate e la localizzazione era già stata consegnata da lui personalmente al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anni fa. Sull'uso temporaneo dell'ex ospedale militare «Bonomo», come sede degli uffici giudiziari, il Sindaco avrebbe rilevato che le resistenze erano derivate da parte del Ministero della giustizia per la parte burocratica;

il Sindaco di Bari avrebbe confermato anche che il «Bonomo» va comunque mantenuto perché sta crollando il tetto e, con gli opportuni interventi di manutenzione, costituirebbe un notevole risparmio e una soluzione temporanea che consentirebbe di attendere tutte le vicende relative alla cosiddetta cittadella o altre soluzioni (come si può leggere sulla stampa recente EPolis Bari di giovedì 23 maggio 2013);

perfino la relazione del Sindaco su sicurezza, giustizia, antimafia sociale a Bari consegnata al Ministro dell'interno lo scorso 23 maggio 2013, riporta, nelle conclusioni, che «È tempo che il Ministero della giustizia, di concerto con tutte le istituzioni e le amministrazioni interessate, si doti di un Piano per l'edilizia giudiziaria nel quale includere la risoluzione della drammatica emergenza che vivono le sedi giudiziarie della città di Bari. Su questo fronte, l'amministrazione comunale ha presentato alcune proposte concrete, se esse non incontrano le determinazioni e gli indirizzi del Ministero della giustizia e delle altre istituzioni interessate,

occorre che vengano indicate alla città di Bari altre opzioni realmente praticabili»;

il Presidente della Regione Puglia, da parte sua, avrebbe affermato che dopo lo Stato la parola dovrebbe passare alla politica perché per troppi anni la politica avrebbe taciuto su questi argomenti;

rilevato che:

appare evidente secondo gli interroganti che da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali si continui a fare riferimento e assegnamento in tutte le occasioni pubbliche ai fondi, 40 milioni di euro, originariamente destinati a Bari per la costruzione di un nuovo carcere ma da tempo non più disponibili per comprovata negligenza delle stesse amministrazioni locali;

allo stesso modo, appare evidente agli interroganti che da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali si continui a fare opera di mistificazione in ordine alle cosiddette «resistenze» poste in essere dagli uffici del Ministero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra;

quali siano le loro valutazioni sugli atti e le dichiarazioni del Sindaco di Bari e del Presidente della Regione Puglia;

se siano consapevoli che tali dichiarazioni siano, come risulta agli interroganti, non corrispondenti al vero;

quali siano le loro valutazioni riguardo all'ipotesi di spostamento di parte degli uffici giudiziari presso l'ex ospedale militare «Bonomo»;

se e quali siano le «resistenze» degli uffici del Ministero della giustizia in ordine alla riconversione dell'ospedale militare «Bonomo» a sede giudiziaria;

quali siano le valutazioni riguardo la mancata realizzazione della cittadella della giustizia;

se ritengano che il Sindaco di Bari abbia svolto le funzioni pubbliche affidategli nel rispetto dell'articolo 54 della Costituzione, ovvero con disciplina ed onore;

se ritengano di intervenire con atti di competenza al fine di rendere immediatamente utilizzabili i 40 milioni di euro, originariamente destinati all'intero comprensorio barese per la costruzione di un nuovo carcere ma non più disponibili per quella che gli interroganti ritengono essere una comprovata negligenza delle amministrazioni locali;

quali iniziative intendano assumere per promuovere una definitiva soluzione dell'annosa condizione della edilizia carceraria e giudiziaria a Bari e per rimuovere le perduranti difficoltà e i danni cagionati al territorio da amministratori che, a giudizio degli interroganti, oltre a rilasciare affermazioni non corrispondenti al vero, non pongono in essere le determinazioni assunte a livello centrale.

(3-00134)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CALEO, VATTUONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* – (*Già* 3-00030).

(4-00343)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

attualmente è in discussione in sede di Consiglio dell'Unione europea una proposta di direttiva comunitaria in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che mira ad una revisione della vigente direttiva sui prodotti del tabacco 2001/37/CE;

la legge n. 234 del 24 dicembre 2012, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», prevede espressamente, in particolare all'articolo 4, rubricato «Consultazione e informazione del Parlamento», all'articolo 6, rubricato «Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea» e al successivo articolo 7, rubricato «Atti di indirizzo delle Camere», che il Governo informi tempestivamente le Camere prima delle riunioni del Consiglio europeo circa la posizione che intende assumere, che le tenga informate in maniera qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea e altresì che su tali progetti i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo;

considerato che:

in molti Stati appartenenti all'Unione europea, la complessità della materia interessata dalla direttiva ha portato alla creazione ufficiale di gruppi di lavoro interministeriali per definire, considerando le competenze delle diverse amministrazioni, una posizione nazionale comune. In tali gruppi di lavoro, oltre al competente dicastero della salute, sono presenti quanto meno anche rappresentanti dei Ministeri con competenze in materie economiche e di bilancio (per i riflessi sul gettito delle imposte sui consumi, sulla disciplina delle vendite e sul contrasto al commercio illecito), di politiche agricole (in particolare per gli Stati che come l'Italia sono produttori agricoli di tabacco), di industria e sviluppo economico (per i riflessi sulla disciplina della concorrenza, della tutela dei marchi, della lotta alla contraffazione e più in generale della definizione delle politiche industriali) e di politiche comunitarie (per coordinamento dei lavori);

entrambe le Camere del Parlamento si sono recentemente espresse a più riprese con pareri motivati di sussidiarietà in maniera negativa rispetto alla proposta di direttiva formulata dalla Commissione europea,

si chiede di sapere:

se il Governo, tenuto conto che l'Italia è il primo produttore agricolo di tabacco in Europa e ha una filiera del tabacco di dimensioni imponenti, abbia proceduto o intenda procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro interministeriale analogo a quello presente in altri Stati appartenenti all'Unione europea;

quali iniziative intenda adottare il Governo per illustrare al Parlamento la propria posizione in sede di Consiglio dell'Unione europea, nell'ambito dei lavori relativi alla revisione della direttiva sui prodotti del tabacco;

se il Governo, con riferimento alla revisione della direttiva, tenuto conto dei pareri espressi da entrambi i rami del Parlamento e della citata normativa che impone al Governo stesso di conformarsi all'orientamento espresso dalle Camere nell'ambito della propria partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa comunitaria, intenda prendere in sede di Consiglio dell'Unione europea una posizione conforme a tali pareri.

(4-00344)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-00129, della senatrice Padua ed altri, sull'installazione di una stazione del MUOS nel comune di Niscemi (Caltanissetta);

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00133, del senatore Compagna, sul rinvio delle prove di ammissione a corsi universitari;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00130, 3-00131 e 3-00132, della senatrice Gatti ed altri, rispettivamente sul fenomeno delle dimissioni per maternità delle lavoratrici madri, sulla disciplina pensionistica per i lavoratori esposti all'amianto e sul monitoraggio delle tendenze del mercato del lavoro;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00137, della senatrice Padua, sulla terapia incretinica del diabete di tipo 2.

Mozioni, ritiro di firme

Il senatore Castaldi ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00037.